PERFICE MUNUS

rivista di pastorale

ANNO XXXVI - N. 8-9 **NUOVA SERIE** **AGOSTO - SETTEMBRE 1961**

sommario

LICE

DOMENICO CORSELLINI

Note sul Concilio Ecumenico

1. - *Nozioni Generali*

1. *Definizione di Concilio in genere*

a) *In genere* con il nome «Concilio» si intende la riunione, l'assemblea di più persone per decidere intorno ad un dato argomento;

b) *in senso ecclesiastico* si intende « una adunanza legittima di Vescovi, convocata da chi ha diritto di presiedervi, a fine di regolare le cose ecclesiastiche concernenti la fede, i costumi, la disciplina » (cfr.: « Dizionario di Teol. Morale », ediz. II, pag. 304 sub voce "Concilio").

2. *Divisione dei concili; il Concilio Ecumenico*

I Concili si dividono in ecumenici (o universali) e particolari.

a) *Il Concilio Ecumenico* è la riunione solenne dei Vescovi di tutto il mondo e di altri prelati, i quali, convocati dal Papa e sotto la Sua presidenza, decidono in materia di fede e di disciplina ecclesiastica.

Quanti Vescovi debbano essere presenti perchè il Concilio sia ecumenico, è questione agitata tra i canonisti, i quali insegnano che per conferire al Concilio il carattere di ecumenicità occorre che i Prelati presenti bastino a rappresentare la Chiesa Universale in seguito ad una generale e regolare convocazione (cfr.: Card. Montini, in "*Oikoumenikon*", 1961, fascic. II, pag. 176; Wernz-Vidal, De personis, pagg. 452-453).

b) *I Concili sono* invece *particolari* se l'assemblea è costituita o dai Vescovi di più provincie ecclesiastiche (can. 281 *Concilio plenario*) oppure dai Vescovi di una stessa provincia ecclesiastica (can. 283 - *Concilio Provinciale*).

3. *Concili - Sinodi Diocesani - Conferenze Episcopali*

a) Dai Concili propriamente detti si differenziano i *Sinodi diocesani,* che rappresentano la riunione dei sacerdoti della diocesi attorno al proprio Vescovo per trattare problemi attinenti alle particolari necessità ed utilità della diocesi stessa (can. 356, § 1). Nel Sinodo il Vescovo è l'unico legislatore (can. 362).

b) *Le conferenze episcopali* sono periodici convegni ai quali intervengono i Vescovi di una stessa provincia o regione conciliare al fine di consultarsi insieme sui provvedimenti da adottarsi per il maggior bene delle loro diocesi e preparare il futuro Concilio Provinciale (can. 292).

4. *La consultazione collegiale nella vita della Chiesa*

I Concili mettono in evidenza l'importanza della consultazione collegiale nella vita della Chiesa. Anche se la Chiesa è essenzialmente monarchica ed in essa il Papa ed i singoli Vescovi, con estensione ben diversa, sono dei veri legislatori — et quidem per mandato divino — tuttavia la Chiesa non rifugge dalla consultazione collegiale, che ha sempre il vantaggio di portare ad una migliore conoscenza dei veri bisogni dei fedeli e, di conseguenza, di quanto è necessario per l'incremento della religione.

L'attuale Pontefice (discorso del 5 giugno 1960) si è dichiarato ben lieto — e certo anche in relazione al prossimo Concilio Ecumenico — « di rendere dei buoni servizi a questo criterio di affermazione e di rispetto alla cattolicità della Chiesa », sia «con la creazione di nuovi Cardinali appartenenti a regioni lontane, che mai ebbero sin qui l'onore della porpora romana », sia con « la consacrazione di parecchi Vescovi di [illegible]

5. *Potestà del Concilio Ecumenico*

Ci pare sia stata ben chiarita nella Rivista «*Studi Cattolici* », 1959, pp. 105-106, alla quale ci rifacciamo.

a) Il C. E. *ha autorità ordinaria e suprema su tutta la Chiesa.*

b) *Tale autorità si distingue da quella del R. P.*, come si esprimono i canonisti (Wernz-Vidal: *De Personis*, pag. 454, n. 461) « extensive » e non «intensive», nel senso che mentre l'autorità del C. E. è esercitata da un maggior numero di persone, quella del Papa — sempre ordinaria, suprema ed universale — risiede in una sola persona.

c) *Tra l'una e l'altra potestà vi è un'intima relazione,* in quanto la potestà dei Padri Conciliari in tanto esiste in quanto vi è l'unione col Vicario di Cristo. La quale considerazione esclude la possibilità di appello dalla sentenza del Papa al Concilio (can. 228).

d) *I Vescovi,* adunati in Concilio *sono dei veri e propri giudici.* E' un potere che promana dal diritto divino, in quanto il corpo episcopale succede al collegio apostolico, a cui Gesù Cristo ha conferito particolari poteri.

e) *La competenza del Concilio* si estende a tutto ciò che è intimamente connesso con il patrimonio dogmatico e morale e il C. E. gode dell'infallibilità nelle sue definizioni riguardanti dottrine sulla fede e sulla morale cristiana, in quanto è presieduto ed approvato dal R. P.

f) *Il Concilio E. non è un istituto permanente* e non ha scadenze fisse di convocazione; nella vita della Chiesa rappresenta quindi un momento straordinario, « un evento destinato a lasciare un'orma indelebile nella storia della Chiesa », come ha detto il S. Padre nel discorso dell'11 Giugno 1961 ai membri della « Commissione Centrale » del Concilio (Vedi: « Osserv. Romano », 12-13 giugno 1961).

g) Da quanto si è detto risulta chiaro *che cosa non sia un C. E.* Esso — come leggiamo in un articolo del P. Spiazzi in « *Monitor Ecclesia-*

sticus », 1959, p. 377 ss.:

— *non è paragonabile ad un parlamento* sia perchè non è un istituto permanente e sia perchè il Papa e i Vescovi, che ne fanno parte, pur rappresentando il popolo nello svolgimento del culto, in quanto sacerdoti, sono tali per elezione e istituzione divina e quindi *deputati* da Dio e non dal popolo, come avviene per l'istituto parlamentare;

— *neppure è paragonabile ad una Costituente,* perchè mentre le Costituzioni degli Stati sono modificabili, la Costituzione che Dio ha dato alla Sua Chiesa non è sostanzialmente modificabile nè dal Papa nè dal C.;

— *ne è assimilabile a trattati di politica nazionale o internazionale* sia perchè il C. è retto e dominato, come ha detto il Papa (discorso del 5-6-1960), da uno spirito soprannaturale e sia perchè i Vescovi che vi partecipano non sono paragonabili ai rappresentanti degli Stati, che bene spesso si riuniscono per confederarsi tra di loro in una comunità superiore o per creare organismi internazionali. La Chiesa è già unica per la sua costituzione e, come tale, antecede le Chiese particolari, di cui sono capi i Vescovi;

— *nè va confuso con la Curia Romana.* « Il C. E. — ha detto il Papa nel ricordato discorso del 5-6-1960 — ha una sua propria struttura ed organizzazione, che non può essere confusa con la funzione ordinaria e caratteristica dei vari Dicasteri o Congregazioni, che costituiscono la Curia Romana, la quale procede anche durante il Concilio secondo il corso ordinario delle sue consuete attribuzioni di amministrazione generale della S. Chiesa. Distinzioni dunque precise: altro è il governo ordinario di cui si occupa la Curia Romana ed altro il Concilio ».

6. *Errori circa il potere del Concilio*

Contro la dottrina ora esposta ed, al presente, pacifica, si sono avuti, nel corso dei secoli, errori, che hanno dato luogo alla cosidetta *"teoria conciliare",* per la quale l'autorità del C. E. è superiore a quella del Papa.

Assertori di tale teoria furono il canonista *Uguccio* († 1210) maestro di Innocenzo III, *Marsilio* di Padova († 1342), il rivoluzionario teorico della sovranità popolare *ed i Gallicani.* Di questi ultimi è nota la celebre « Dichiarazione del Clero di Francia » del 1682, che ebbe uno strenuo difensore in Bossuet; in essa, tra l'altro, si affermò categoricamente che « il Concilio Ecumenico è superiore al Papa ».

7. *Scopo del Concilio Ecumenico*

a) I*n genere* ogni C. E. mira all'incremento della religione e tutti i passati Concili hanno lasciato, come ha ricordato recentemente il Papa (discorso delli 11-6-1960) « grandiose conseguenze ».

b) *In ispecie,* per quanto concerne il futuro Concilio, gli scopi furono indicati dal Papa in replicati discorsi. Esso mirerà a « promuovere l'incremento della fede cattolica ed un salutare rinnovamento dei costumi del popolo cristiano » ad « aggiornare la disciplina ecclesiastica

secondo la necessità dei tempi » (discorso del 5-6-1960). Inoltre per il « meraviglioso spettacolo di verità, di unità e di carità » che offrirà al mondo, sarà per i fratelli separati « un soave invito a raggiungere quell'unità per la quale Gesù Cristo rivolse al Padre celeste così ardente preghiera » (Enc. « Ad Petri Cathedram », 29 giugno 1959, A.A.S., 1959, p. 511).

E nel discorso dell'11 settembre 1960 ai fedeli di Castelgandolfo, dopo diaver espresso la fiducia che il C. « dovrebbe essere compiuto entro il 1962 », il Papa ribadisce gli scopi sopra indicati con queste parole: « Si tratta... di rendere sempre più diffusa e comprensibile la dottrina, sempre più chiari gli ordinamenti costituitivi, gli indirizzi per la tutela e lo sviluppo della morale. Infine si tratta di presentare nel giusto modo gliordinamenti speciali di fronte alla necessità dei tempi, affinchè la Chiesa non sia solamente qualche cosa che si accetti a mezza porta, ma entri a pieno nel convincimento degli intelletti e tutti ispiri con la provvida azione del suo magistero » (cfr.: «Oikoumenikon», 1961, n. 4, p. 305).

8. *Numero dei Concili Ecumenici.*

In sè sarebbero 21, ma se ne numerano 20, perchè non viene incluso nella numerazione dei Concili quello che cronologicamente sarebbe il 1° tenuto, nell'anno 50 per convocazione di S. Pietro.

Anche l'attuale Pontefice parla di 20 Concili (disc. del 24-1-1960), che recentemente ha chiamati « venti costellazioni », che risplendono nel cielo della Chiesa. Il nuovo Concilio sarà il Vaticano II; avrà la sua sede augusta nella Basilica Vaticana e non sarà nè una ripresa, nè una continuazione del Vaticano I, sospeso — per avvenimenti troppo noti — nel 1870.

Norme del Codice sul Concilio Ecumenico

Il Concilio di D. C. tratta del « Concilio Ecumenico » nella sezione II (De clericis in specie) del libro II: De personis.

La materia è articolata in 8 canoni, che toccano le questioni seguenti:

a) parte del Papa nel Concilio Ecumenico (can. 222);
b) i partecipanti al Concilio (can. 223);
c) doveri e diritti dei Padri Conciliari (can. 224-226);
d) valore dei decreti conciliari (can. 227-228);
e) sospensione del Concilio (can. 229).

1) *Il Papa e il Concilio Ecumenico*

Il can. 222 in due distinti §§ afferma quanto segue:

A) *non si dà C. E. senza la previa convenzione del Papa.*

E' questo un principio costante nella vit adella Chiesa e ne troviamo eloquente testimonianza al sec. VI da parte di Papa Pelagio II, il quale sconfessa col nome di «conventiculum» un'assemblea di Vescovi riunita in dispregio dei principio: « non debere absque sententia R. P.

Concilia celebrari ». Quanto deliberato in detto «conventiculo» è dichiarato « irritum... et vacuum » (cfr.: can. 5, Dist. XVII Decretum Grat.);

B) *al Papa spetta*, o personalmente o a mezzo di Suoi delegati, presiedere al C. E. fissare la materia da trattarsi, l'ordine da osservarsi e, del pari, trasferire, sospendere, sciogliere il C. e confermarne i decreti.

Sono poteri che hanno il loro fondamento nel Primato del Papa e che la Chiesa costantemente ha ribadito. Basti citare *Leone* XIII; *il* quale, richiamandosi al Concilio Lateranense V, nell'Enc. « Satis cognitum » delli 29 giugno 1896, scrive: « *Recte... in Conc. Lateranensi V Leo* X *statuit*: « *Solum Romanum Pontificem..., tanquam auctoritatem super omnia Concilia habentem, tam Conciliorum indicendorum, transferendorum ac dissolvendorum... plenum ius e t potestatem habere, nedum rum Pontificum, sacrorumque decretis, sed propria etiam eorumdem ex Sacrae Scripturae testimonio dictisque Patrum ac aliorum Romano-Conciliorum confessione manifeste constat* ». E quindi prosegue: « *Sane claves regni coelorum uni creditas Petro, item ligandi solvendique potestatem Apostolis una cum Petro collatam, sacrae litterae testantur; at vero summam potestatem sine Petro et contra Petrum unde Apostoli ecceperint, nusquam est testatum. Profecto a Jesu Christo nullo pacto accepere* » (cfr.: « Leonis XIII... Acta, vol. XVI, pag. 204).

2) *I partecipanti al Concilio* (*can.* 223)

Ne parla il can 223, precisando *chi deve e chi* può essere convocato e quale sia il valore del voto dei vari partecipanti. Orbene:

A) *devono essere convocati ed hanno voto deliberativo*:

a) *i Cardinali*, in quanto «Senatum Romani Pontificis constituunt eidemque in regenda Ecclesia praecipui consiliarii et adiutores assistunt» (can. 230);

b) *i Patriarchi, i Primati, i Vescovi residenziali*, anche se non consacrati. E' questa una conseguenza del loro ufficio Episcopale, che li costituisce successori degli Apostoli, e del carattere universale del Concilio;

c) *gli Abati e Prelati Nullius*, cioè quelli Abati e Prelati che governano con gli stessi poteri dei Vescovi un territorio distaccato da altre diocesi e ritenuto del tutto similare alle diocesi (cc. 319/27);

d) *l'Abate Primate, gli Abati Superiori delle Congregazioni monastiche, i Superiori generali delle religioni clericali esenti*. Stando a calcoli fatti dalla Rivista «Studi Cattolici», 1959, pag. 105, n. 11, si ritiene che 3.500 saranno complessivamente i Prelati convocati;

B) *possono essere convocati* — e nel caso hanno voto deliberativo a meno non si disponga diversamente nel decreto di convocazione — *i Vescovi titolari*;

C) *possono essere convocati* — ma hanno voto solo consultivo — *i Superiori* maggiori di religioni non clericali o non esenti e teologici e canonisti.

3) *Doveri e diritti dei partecipanti al Concilio* (can. 224-226)

A) *I doveri* sono i seguenti:

a) *anzitutto c'è obbligo di intervenire al Concilio.* E' un obbligo grave e chi ne fosse impedito (si parla di chi deve essere convocato) deve:

— far conoscere l'impedimento (es. motivo di salute; impossibilità a lasciare la sede);

— nominare un suo procuratore.

A proposito del procuratore si avverta quanto segue:

— *quanto alla precedenza,* a norma del can. 106, 1°, che rappresenta una persona di grado superiore, ha diritto alla precedenza della persona rappresentata, ma, nei Concili, deve sedere dopo coloro che sono presenti «nomine proprio». Per fare un esempio, se un sacerdote funge da procuratore di un Cardinale, egli siede dopo tutti i Cardinali, ma però prima dei Patriarchi, degli Arcivescovi;

— *quanto al diritto di voto,* esso non compete al procuratore e se fosse un Padre Conciliare ha diritto ad un voto solo. Il procuratore può assistere solo alle sedute pubbliche; ha però diritto di firmare gli atti del Concilio (can. 224, § 2);

b) in secondo luogo *i Padri Conciliari devono partecipare al Concilio fino alla sua conclusione.*

Se si verifica un giusto motivo per lasciarlo, esso deve essere segnalato ed approvato dal Preside del Concilio. E' una norma questa — can. 225 — che riconferma disposizioni del genere date da Pio IX per il Concilio Vaticano 1° - vedi: lett. apost. «Multiplices inter» del 27 novembre 1869, n. IX.

B) *I loro diritti* sono questi:

a) *possono proporre le questioni da discutere,* previa approvazione del Preside del Concilio.

E' questo un diritto, che compete in via primaria al Papa (can. 222 § 2), ma che ,in ordine subordinato, è riconosciuto pure ai Vescovi.

La discussione è libera e, discusse le varie questioni, esse vengono messe ai voti. E' per se evidente che le questioni dogmatiche ed i decreti universali dovrebbero avere la maggioranza assoluta; ma anche in questa materia, se la minore parte dei Vescovi è la parte più savia ("pars sanior") ed in armonia col Vicario di Cristo, essa può riprovare l'atteggiamento della maggioranza (cfr.: «Studi Cattolici», 1959, n. 11, pp. 105-106);

b) *i Vescovi convenuti in Concilio* — come si è detto — sono veri e propri giudici. La loro potestà però non è assoluta, ma subordinata, come meglio si dirà, all'approvazione del Papa.

4) *Valore dei decreti conciliari* (can. 227-228)

A) Perchè i decreti del C.E. abbiano valore occorre:

a) *che siano approvati dal Papa.* Si tratta di una condizione necessaria. L'approvazione o conferma da parte del R.P. può essere *antece-*

dente mediante un mandato speciale o *concomitante* quando il Papa stesso presiede al Concilio o *susseguente* (can. 227; cfr.: «Studi Cattolici», loc. cit.);

b) *che siano promulgati dal Papa,* cioè che siano notificati in forma ufficiale. Colla promulgazione le decisioni conciliari vengono ad avere forza obbligante.

B) I Decreti conciliari hanno valore per tutta la Chiesa (can. 228).

Già ci siamo occupati della questione e non è il caso di ritornare sull'argomento. Il can. 228 però propone la questione della simultanea esistenza nella stessa società (Chiesa) di una duplice autorità suprema residente in due soggetti diversi (Papa e Concilio) «circa eadem obiecta». E' pacifico infatti che il R.P., anche durante il Concilio, mantiene inalterata la Sua suprema potestà di capo della Chiesa. Non è questo un inconveniente? S. Tomaso (in 4 Sent. distint. XVII, a. 4 ad q. 4 ad 3) offre la soluzione al al quesito.

Secondo l'Angelico Dottore infatti non vi è nulla di inconveniente «quod duo, quorum unus alio principalior est, super eamdem plebam constituantur». Orbene, è vero che durante la celebrazione del Concilio «super eamdem Ecclesiam Christi» «immediate sunt Concilium et Papa uti duplex subiectum eiusdem potestatis» (cfr.: Blat: De Personis, pp. 172-173); ma è altrettanto vero che la potestà «principalius» risiede nel R.P. - Infatti:

— *il Papa* la esercita in modo abituale, cioè «ordinarie et perpetuo»; *il C.E.* la ha «extraordinarie et temporanee»;
— *dal Papa* dipende l'esistenza del Concilio e da Lui — come capo e preside del Concilio — deriva la potestà del Concilio stesso;
— *è dal Papa* che dipendono i Padri Conciliari «quoad disciplinam servandam in Concilio» e solo dalla conferma del Papa traggono forza obbligante i decreti conciliari.

5) *Sospensione del Concilio, in caso di morte del Papa* (can. 229)

Il caso non è ipotetico e la storia ci ricorda che durante il Concilio Lateranense V° morì il Pap aGiulio II°, mentre durante il Concilio Tridentino morirono Paolo III° e Pio IV°.

In questa dolorosa eventualità, la norma è chiara: morto il Papa, il Concilio ipso iure cessa e non può essere ripreso se non quanto il nuovo Pontefice ordini di riprenderlo.

Pio IX° fissò questa norma nell'indire il Concilio Vaticano I° (Cost. «Romanis Pontificibus» del 4 Dicembre 1969) e la stessa noi troviamo confermata da Pio X° (Costit.: «Vacante Sede Apostolica» del 20 Gennaio 1904, n. 28) e da Pio XII° (Cost.: «Vacantis Apostolicae Sedis» dell'8 Dicembre 1945, n. 33).

La ragione della norma è evidente: come un corpo cessa di funzionare quando manca la testa, lo stesso avviene del corpo conciliare, quando è privo del suo capo, il Romano Pontefice.

L'ATTUALE CONCILIO ECUMENICO

1) - *Suo annunzio; quanto stia a cuore del Papa*

A) Come è noto, l'annunzio ufficiale del Concilio si è avuto il 25 gennaio 1959, quando il Papa — a tre mesi dalla Sua elezione al supremo Pontificato — ai Cardinali, radunati con Lui nella Basilica di San Paolo — annunziò « certo tremando e con un poco di commozione, ma insieme con umile risolutezza di proposito, il nome e la proposta della celebrazione di un Concilio Ecumenico per la Chiesa Universale » (A.A.S., 51 - 1959 - pp. 65-69).

B) Da allora il richiamo a questo « grande avvenimento » (discorso delli 11-9-1960), a questo « evento destinato a lasciare un'orma indelebile nella storia della Chiesa » (discorso ai Cardinali e Vescovi in data 11 giugno 1961), che il Papa ha sempre ritenuto « ispirazione dell'Altissimo », è diventato sulla Sua bocca famigliare e non vi è circostanza, si può dire, nella quale Egli, di fronte alle più disparate categorie di uditori, non ritorni sull'argomento.

La Rivista « *Oikoumenikon* » nel suo primo numero (gennaio 1961) ricorda che il Papa ha parlato del Concilio in più di: 80 discorsi, 10 Messaggi o radiomessaggi; 2 Encicliche; 1 Costituzione Apostolica; 2 Motu Proprio; 15 lettere autografe e in tante altre scritte per Augusto incarico dalla Segreteria di Stato.

Queste indicazioni sono ormai superate da nuovi richiami del Papa al Concilio avvenuti in questi ultimi mesi; basterebbe ricordare le « Allocuzioni » da Lui rivolte ai membri della Commissione Centrale preparatoria del C. E., che ha iniziato i suoi lavori il giorno 11 giugno 1961 (« *Osservatore Romano* », 12-13 giugno 1961; 21 giugno 1961).

2) - *Come si articola il lavoro del Concilio Ecumenico*

Un Concilio — come disse il Papa stesso nel discorso del 5-6-1960 — si svolge in quattro tempi:

A) una introduzione, o presa di posizione, antipreparatoria e generale;

B) una fase preparatoria propriamente detta;

C) la celebrazione dell'augusto e generale convegno;

D) la promulgazione degli « Acta Concilii ».

3) - *Attuale stato dei lavori*

Al presente si è chiusa ormai la fase antipreparatoria ed è iniziata la fase preparatoria propriamente detta.

A) *La fase antipreparatoria.*

— E' stata curata da una "*Commissione*" nominata il 17-5-1959.

— Detta Commissione — presieduta dal Card. Tardini e composta

dagli Assessori e Segretari delle SS. Congregazioni Romane — provvide, seguendo le direttive del Papa, ad una larga consultazione dei futuri Padri Conciliari, dei Sacri Dicasteri della Curia Romana e delle Università Cattoliche.

— Il Papa stesso (discorso del 30-5-1960) ha spiegato il funzionamento della « Commissione antipreparatoria ». Sappiamo così:

a) che furono invitati « ad esprimere con tutta libertà i loro suggerimenti e consigli per il futuro Concilio », « i Vescovi residenziali, i Vescovi titolari, i Nunzi e Delegati Apostolici, i Vicari Apostolici, i Prefetti Apostolici, i Superiori Generali degli Ordini e delle Congregazioni religiose, esenti e non esenti »;

b) che più di 2.000 furono le risposte che pervennero alla Commissione;

c) che le risposte furono diligentemente esaminate, riassunte, schedate secondo la materia e l'argomento;

d) che a questa "*prima analisi*" è seguita la elaborazione dei "*Rapporti Sintetici Nazionali*" e che quindi si è proceduto ad una "*Sintesi Finale*", mettendo in risalto gli argomenti ,sui quali si è in particolare fermata l'attenzione dell'Episcopato;

e) che tutte le risposte, debitamente schedate e sintetzizate, scno state comunicate ai SS. Dicasteri della Curia Romana per le loro proposte;

f) che, nel contempo, si sono tenuti presenti i frutti degli studi delle Università Cattoliche.

— Come ha detto recentemente il Papa (discorso 11-6-1961) tutto questo copioso materiale è stato raccolto « in quindici grossi tomi », ed è ormai allo studio delle Commissioni Preparatorie.

— Ben si può dire, di fronte a tanta mole di lavoro « che nessun Concilio Ecumenico è stato preceduto da una consultazione così Vasta dell'Episcopato, della Curia Romana e delle Università Cattoliche » (Alloc. del 30-5-1960).

B) *La fase preparatoria.*

a) E' stata aperta col Motu Proprio: « Superno Dei Nutu » del 5-6-1960. In esso il Papa ha detto che « ormai è giunto il tempo di procedere — con l'auito di Dio — alla *costituzione delle Commissioni*, che devono attendere allo studio degli argomenti, che potranno essere trattati nel Concilio ».

b) *Dette Commissioni* — al presente 10 — *sono le seguenti*:

— *Commissione teologica*, col compito di vagliare questioni attinenti con la Sacra Scrittura, la Sacra Tradizione, la fede e i costumi;
— *Commissione dei Vescovi* e del governo della diocesi;
— *Commissione per la disciplina del clero e popolo cristiano;*
— *Commissione dei Religiosi;*
— *Commissione della disciplina dei Sacramenti;*

— *Commissione della sacra liturgia;*
— *Commissione degli studi e Seminari;*
— *Commissione per le chiese orientali;*
— *Commissione per le Missioni;*
— *Commissione per l'apostolato dei laici,* per tutte le questioni riguardanti l'azione cattolica, religiosa e sociale.

c) Sono stati pure costituiti dei *Segretariati,* attualmente in numero di 4 e cioè: del Cerimoniale, della stampa e spettacolo, per l'Unione dei Cristiani e uno di carattere amministrativo.

d) Commissioni e Segretariati, da oltre un anno, « attendono con impegno e diligenza al paziente lavoro » di preparazione al Concilio, tanto da consentire l'inizio di « una nuova fase dell'arduo cammino », vale a dire l'entrata in azione della "*Commissione Centrale*", che il Papa chiama « la più alta e la più importante » per la preparazione del Concilio (cfr.: discorso del Papa in data 11 giugno 1961 - « *Osservatore Romano* », anno CI, n. 135).

e) Questa Commissione — a cui presiede il Papa o suoi delegati — è composta dei Presidenti delle singole Commissioni sopra ricordate, di alcuni Cardinali, nonchè di alcuni Vescovi delle diverse parti del mondo e di altri ecclesiastici in veste di consiglieri.

f) *Scopo della Commissione* è duplice:

a) seguire il lavoro delle singole Commissioni; revisionare gli schemi da esse preparati; riferirne al Papa;

b) proporre le norme riguardanti lo svolgimento del futuro Concilio.

g) La Commissione Centrale ha tenuto le sue prime adunanze nel periodo 11-19 giugno 1961.

Sua Santità ha sempre presieduto, anche se alcune volte solo parzialmente, i quotidiani incontri, ai quali hanno preso parte: 32 Cardinali, 2 Patriarchi, 12 Arcivescovi e Vescovi, 4 Superiori generali di Ordini religiosi e 24 consiglieri convenuti da ogni parte del mondo.

Dalla conferenza che in data 21 giugno 1961 Sua Ecc.za Mons. Pericle Felici, Segretario generale della Commissione Centrale preparatoria del C. E., tenne ai giornalisti (cfr.: « *Osservatore Romano* » del 22-6-1961) apprendiamo che sette sono state le questioni, che i membri della Commissione hanno studiato e discusso. Esse sono:

1) personalità da convocare al Concilio;
2) teologi e canonisti, che con la loro specifica competenza potranno assistere i Padri Conciliari;
3) la costituzione delle Commissioni conciliari nell'ambito dei Padri;
4) il regolamento degli interventi;
5) la maggioranza richiesta nelle votazioni;
6) la lingua da usare durante il Concilio;
7) la registrazione di tutte le discussioni conciliari.

h) A proposito della lingua, essa sarà certamente il latino, ma «da-

ta occasione o necessità, sarà consentito di esprimere e di veder raccolto il proprio pensiero nella lingua parlata » (cfr.: discorso del S. Padre in data 20 giugno 1961).

Per la registrazione delle discussioni « certamente sarà usata la registrazione meccanica », ma « per maggiore sicurezza », sarà pure utilizzato « un di valenti stenografi » (dal citato discorso di S. E. Mons. Felici).

La Commissione Centrale ha compiuto la prima fase dei suoi lavori; di essa « è prevista per la metà del prossimo ottobre » — così ha annunziato Mons. Felici — « un'altra riunione... per la discussione dei primi progetti di schemi presentati dalle Commissioni preparatorie ».

« La preparazione del Concilio continua — sono parole del Papa — e via via che i suoi fiori appariranno non mancherà modo di far conoscere al clero ed ai fedeli, e a quanti nel mondo si volgono con animo sincero verso il grande avvenimento, quelle notizie e quegli spunti che appagano gli slanci dei cuori generosi » (discorso del 20-6-1961).

4) - *Partecipazione nostra al Concilio*

Essendo il C. E., come ha dichiarato il S. Padre (discorso dell'11 giugno 1961) « un evento destinato a lasciare un'orma indelebile nella storia della Chiesa », tutti i cristiani ed in particolare i sacerdoti, devono sentire il dovere di collaborare alla sua migliore riuscita. Ciò avverrà, se, seguendo le direttive del Papa (cfr.: discorsi del 5-6-1960; 11-6-1961; 20-6-1961):

— *guarderemo al Concilio con spirito soprannaturale,* vale a dire con senso di elevazione soprannaturale, secondo lo spirito della Chiesa; curando di non confondere il sacro col profano, le intenzioni dell'ordine spirituale e religioso con gli sforzi umani;

— *ne seguiremo lo svolgimento* con penetrazione di principi dottrinali, rilievi storici, giustezza di criterio pratico;

— *intensificheremo le nostre preghiere* «perchè il Signore fecondi con la Sua grazia questa opera grandiosa ».

Can. DOMENICO CORSELLINI

IGINO TUBALDO

La Chiesa e la salvezza degli infedeli

Avremo certamente visto o sentito parlare dei funamboli, specie di saltimbanchi, che sul filo, a 30 m. di altezza, compiono acrobazie da far trattenere il respiro.

Nella questione che stiamo per trattare « La Chiesa e la salvezza degli infedeli » c'è la possibilità di fare i funamboli: a 30 m. di altezza dare, col pensiero, saggio di equilibrio.

Non è nostra intenzione fare una cosa del genere, voremmo invece più concretamente immedesimarci del sentimento di S. Paolo, quando da una parte contemplava la figura del Cristo, e questo Crocifisso, con il suo prolungamento, il «pleroma», la Chiesa, senza macchia e sempre giovane, e dall'altra parte l'ansia verso un mondo di anime, che adoravano il «Dio ignoto».

C'è una cosa che non ha confini ed è la larghezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità della carità di Dio (Eph. 3, 18): la carità di Dio giunge a latitudini impensate, oltre tutte le colonne d'Ercole, anche là dove il missionario non è ancora giunto.

Anche nelle religioni pagane chi fa il bene secondo le sue vere dimensioni, ha Dio vicino a sè e può essere mosso dalla sua Grazia. Queste religioni possono essere, come dice Sertillanges: « dei rifugi e dei sostegni occasionali ». In montagna, chi è sorpreso dalla tormenta, si rifugia in una capanna o nell'anfratto di una roccia; non è una dimora stabile, ma è, comunque, un rifugio, che serve a salvare. Queste religioni possono offrire occasioni alla Verità e alla Grazia. Confucio, Budda, e il culto di Allah, possono, in questo senso, portare a Dio.

Quando un pagano prega, qualunque possa essere il volto che dà al suo Dio, quella preghiera è sempre un filo d'oro, che lo lega al vero Dio. E' infatti da *eretici* affermare che fuori della Chiesa non si dà alcuna Grazia. Anche i pagani hanno i loro santi nascosti, i loro profeti.

Il problema della salvezza degli infedeli, o comunque di coloro che appartengono a religioni false, non è un problema da funamboli, se contemplato nelle sue vere prospettive.

I punti che ogni cattolico deve ritenere a riguardo, prescindendo per ora dalle rispettive spiegazioni, sono due:

I) Da una parte noi dobbiamo ammettere che gli infedeli (sia quel-

li esistenti prima di Cristo, come dopo) hanno avuto ed hanno la possibilità di salvarsi, anche se, senza loro colpa, non hanno mai sentito parlare di Gesù Cristo, della sua Chiesa, dei suoi Sacramenti.

II) Tuttavia dobbiamo ritenere (anche se a prima vista può sembrare una contraddizione) che fuori della Chiesa nessuno può salvarsi (« Extra Ecclesiam nulla salus »).

Pericoli principali

Da una non retta interpretazione di questi due punti, o meglio da una loro unilaterale comprensione, possono scaturire due pericolosi atteggiamenti pratici, che ci riguardano da vicino.

a) Insistendo troppo sulla volontà salvifica di Dio (Dio vuole tutti salvi, e tutti possono salvarsi), cristalizzando insomma il pensiero di S. Paolo espresso in I Tess. 2, 4 nell'effetto « *Facienti quod est in se Deus non denegat gratiam* », si può cadere nel pericolo di minimizzare troppo la necessità dell'azione missionaria. Infatti se gli infedeli possono salvarsi, chè dobbiamo preoccuparci tanto di loro?

b) Dall'altra parte se si insiste troppo, o meglio se si insiste in un senso non giusto, sul secondo punto: « Fuori della Chiesa nessuno può salvarsi », c'è il pericolo di esagerare o travisare la necessità dell'azione missionaria, accentuando l'impressione dell'intolleranza cattolica », vedendo nei pagani, esistenti prima di Cristo e in quelli attuali, come in coloro che sono separati dalla Chiesa Cattolica una *"massa dannata"*; « Il ne tombe pas une seule goutte de grâce sur les païens » (Abate di S. Cerano).

Per risolvere questa questione, pur riconoscendo che su certi particolari è da saggi riconoscere che non sappiamo cosa dire, ritengo utile premettere due osservazioni marginali al problema:

a) Gli studi sulla Chiesa si sono ai giorni nostri amplificati.

Le pagine migliori della nostra Teologia, credo, riguardino la Chiesa. Ed anche se non possediamo una sintesi completa di tutte le questioni riguardanti la Chiesa, abbiamo tuttavia un patrimonio abbondante, che si deve valorizzare per illuminare altri punti. Come S. Tomaso scrisse per i missionari del suo tempo la *"Summa contra gentiles"*, così i missionari di oggi dovrebbero possedere la loro summa nella sintesi dei migliori studi sulla Chiesa.

b) Il problema che stiamo esaminando (salute degli infedeli), come d'altra parte penso sia di ogni altro problema teologico, non deve essere studiato sotto un solo punto di vista, cioè *isolatamente*, come se non esistessero altri dogmi, ma per quanto è possibile bisogna ambientarlo in tutto il dogma cattolico, nel senso che ogni verità cattolica può illuminarlo di una sua luce particolare. E' ciò che tenteremo di fare in questo studio.

1) *Gli infedeli possono salvarsi*

E' questo il punto che meriterebbe di essere studiato anche nel suo aspetto storico, dato che è soprattutto dai sec. XV-XVI, l'epoca in cui

si scoprì l'esistenza di tanti altri popoli, che si acuì il problema della loro salute eterna.

L'affermazione che « gli infedeli possono salvarsi », anche se non è una verità di fede definita. è tuttavia una verità *dogmaticamente certa,* che si fonda sulla verità che Gesù Cristo è morto, non soltanto per alcuni, ma per tutti, e che quindi Dio vuole tutti salvi. Perchè questa volontà non sia una semplice velleità o uno scherzo di cattivo gusto da parte di Dio, si deve anche ammettere che Dio dà a tutti la *Possibilità* cioè la Grazia sufficiente, per salvarsi.

Qui noi parliamo di infedeli adulti, non di bambini senza l'uso di ragione.

Pio IX nella sua ollocuzione concistoriale (*Singulari quadam*) pronunciata il 9 dicembre 1854 e in una Enciclica (*Quanto conficiamur moerore*) del 10 agosto 1863 (DB. 1677) affermava, per combattere l'indifferentismo religioso che « fuori della Chiesa Cattolica Romana (si noti questo Romana) nessuno può salvarsi... tuttavia chi per ignoranza invincibile, senza sua colpa, non conoscesse la vera religione, ma osserva la legge naturale... può, con l'aiuto della Grazia di Dio, conseguire la Vita Eterna, perchè Colui che scruta il cuore di tutti, non può permetere, la sua somma bontà e clemenza che alcuno venga punito eternamente, senza aver commesso alcun reato volontario... ».
no a far parte, in qualche modo, della Chiesa.

II) *Extra Ecclesiam nulla salus*

Anche se gli infedeli, secondo le disposizioni annunciate sopra, possono salvarsi, è però da ritenersi che fuori della Chiesa nessuno può salvarsi.

Anzi mentre l'espressione precedente è dottrina teologicamente certa, questa seconda invece è dottrina « quae pertinet ad fidem », essendo un insegnamento costante della Chiesa dai primi secoli ed anche Pio IX negli atti sopra elencati è esplicito.

Stando così le cose e cioè che coloro che non sono nella Chiesa non possono salvarsi, e che coloro che si salvano è perchè appartengono alla Chiesa, non resta che una soluzione possibile.

Questa: *Se gli infedeli si salvano, ciò significa che anch'essi vengo-*
Resta però il problema, del come ciò sia possibile.

III) *Soluzione del problema*

a) *Condizioni richieste per salvarsi*:

Per procedere con ordine in questioni tanto complesse credo necessario enumerare prima schematicamente le condizioni richieste per potersi salvare.

1) Dio ha destinato tutti gli uomini ad un fine ultimo soprannaturale.

2) Dato il peccato originale, e per gli adulti, eventualmente, altri peccati attuali gravi, per giungere a questo fine ultimo soprannaturale

si richiede la giustificazione, nel suo doppio elemento: liberazione dal peccato, infusione della Grazia. E' necessario cioè morire in stato di Grazia.

3) Per essere giustificati si esige, come condizione necessaria, per gli adulti, la Fede (E' questo punto che ha fatto spargere tanto inchiostro...) e il Battesimo.

4) Stando a quanto abbiamo affermato, per salvarsi è necessario anche appartenere alla Chiesa.

b) *La Fede*:

La salvezza si ottiene con la giustificazione, questa suppone la Fede, e non una fede qualsiasi, ma una fede attivata dalla carità.

La fede pe rsalvarsi è necessaria in modo assoluto, perchè senza di essa « è impossibile piacere a Dio » (Ebr. 11, 16; DB. 801). Fede in senso stretto, e cioè che si basa sull'autorità di Dio rivelate, e che ha per oggetto l'esistenza di Dio rimuneratore.

Le discussioni sorgono quando, dopo aver ammessa la necessità della Fede per salvarsi, ci si domanda come possa un infelice, che non ha mai sentito parlare di Cristo, avere questa fede.

I sistemi e le sentenze sono innumerevoli; qualcuno ,con abilità, è riuscito a ridurre tutte queste sentenze a tre classi.

Almeno su un punto però tutti i teologi convengono e devono convenire: nell'ammettere negli infedeli la possibilità di una fede salvifica, cioè soprannaturale, anche se ignorano il Vangelo. Per questa fede si deve supporre una qualche rivelazione divina.

[illegible], credo sia più logico affermare che non lo sappiamo. Dio vuole la salute di tutti gli uomini; Egli è così potente da saper trovare il mezzo per far giungere la sua parola rivelata ad un'anima che Lo cerca con lealtà ed onestà.

Siamo di fronte ad un mistero; di questo mistero della potenza e bontà di Dio, si possono proporre varie soluzioni, ma la vera soluzione, quella che unisce i due estremi della catena, non è in nostro possesso.

c) *La grazia*:

Per salvarsi è necessario essere giustificati, mediante la fede. E' necessario morire in stato di grazia.

Possiamo aggiungere che per emettere un atto di *fede soprannaturale*, si esige a sua volta un influsso soprannaturale della grazia attuale di Dio.

Il mezzo ordinario per ottenere la grazia, mediante la fede, è il Battesimo, e, proporzionalmente, gli altri Sacramenti.

Gli infedeli di cui stiamo parlando non ricevono il Battesimo, non conoscendole neppure l'esistenza.

Per conprendere allora come possono salvarsi dobbiamo ricorrere ad una dottrina, che è di fede. Dobbiamo cioè ricordare che il conferimento della grazia da parte di Dio non è legato all'amministrazione del

Battesimo e degli altri sacramenti. L'atto di carità perfetta infatti, o dell'amore di Dio per se stesso e sopra ogni cosa, conferisce lo stato di grazia, ancora prima del Battesimo e del sacramento della penitenza (desiderio del Battesimo e contrizione perfetta).

Quando quindi non c'è la conoscenza dell'esistenza del Battesimo o della Confessione, ma l'anima sinceramente detesta il peccato e si rivolge ad amare Dio il *desiderio del Battesimo* e della Confessione è inconsapevolmente (implicitamente) adempiuto.

Perciò abbiamo ragione di supporre che *molti infedeli* dell'antichità e del presente, che amano Dio nel loro cuore, ricevono per mezzo di questo desiderio implicito del Battesimo la grazia della giustificazione.

d) *Appartenenza alla Chiesa*:

L'esame dei punti precedenti dimostrano la possibilità degli infedeli di salvarsi anche senza conoscere la Chiesa. Ma poichè è dottrina di fede che fuori della Chiesa nessuno si salva, si deve affermare che se gli infedeli si salvano ciò avverrà perchè anch'essi, in *qualche modo*, vengono a far parte della Chiesa.

Per chiarire questo punto crediamo utile procedere con questo ordine:

1) che cosa si deve intendere qui per Chiesa?

2) di che genere deve essere l'appartenenza a questa Chiesa, fuori della quale non ci si salva?

1) *Che cosa si deve intendere per Chiesa nell'effetto "Extra Ecclesiam nulla salus?"*

La dottrina al riguardo, sebbene presenti qualche incertezza su punti particolari, è tuttavia chiara nel suo insieme.

Qui per Chiesa intendiamo *"Corpo Mistico di Cristo"* cioè Chiesa Cattolica Romana.

Questa identificazione fra Chiesa, Corpo Mistico e Chiesa Cattolica Romana era già stata espressa da Pio IX nel 1854 [1] e ultimamente da Pio XII nella enciclica «Humani Generis», che richiama quanto già aveva esposto nell'Enc. «Mysticis Corporis Christi».

Da ciò si deduce che non si può pensare ad alcuna unione con Cristo fuori della Chiesa Cattolica Romana, e che non basta una sola unione di grazia senza anche qualche relazione con la parte gerarchica e visibile di questa Chiesa.

Ciò potrà sembrare a molti una dottrina assolutista e intollerante nei riguardi delle altre chiese non cattoliche e in contrasto con quanto si è precedentemente dimostrato che gli infedeli possono salvarsi, anche se non conoscono la Chiesa.

Precisamente, si è affermato che possono salvarsi anche se non co-

---

[1] « Tenendum quippe ex fide est, extra apostolicam romanam ecclesiam salvum fieri neminem posse... ».

noscono la Chiesa, ma non si è affermato che possano salvarsi senza appartenere in qualche modo alla Chiesa Cattolica Romana.

2) *Come si può appartenere alla Chiesa Cattolica Romana.*

Possiamo enunciare subito la dottrina, riservandoci di dilucidarla con qualche osservazione.

Siamo di fronte al caso di infedeli che non conoscono nè Gesù Cristo, nè la Chiesa; possiamo qui pensare anche a tutti coloro che pur conoscendo Gesù Cristo, non appartengono alla vera Chiesa (Protestanti, Ortodossi).

E' chiaro che costoro possono essere in buona fede, e quindi, avere la Grazia e la Carità di Dio e salvarsi.

Ciò avviene, non soltanto perchè appartengono all'anima della Chiesa, ma in quanto appartengono a tutta la Chiesa, anima e corpo, cioè alla Chiesa Cattolica Romana, al Corpo Mistico di Cristo.

C'è però da tener conto di una differenza: il modo di appartenere alla Chiesa da parte degli infedeli è diverso dal modo con cui vi appartengono i battezzati, coloro che ricevono i Sacramenti e obbediscono alla legittima gerarchia.

— I primi (gli infedeli) appartengono alla Chiesa implicitamente, invisibilmente (*in voto*). I secondi vi appartengono « de facto », visibilmente (*in re*), tanto che possono essere raggiunti dalle leggi della Chiesa.

— Questa differenza fa sì che i primi (gli infedeli) abbiano l'obbligo, quando ciò per essi fosse possibile, di esplicitare questa loro unione alla Chiesa: in modo che non sia soltanto invisibile, ma anche visibile. Gli infedeli quindi, in forza e in misura della loro fede, vengono a far parte della Chiesa.

Per illustrare come ciò si possa concepire accenniamo brevemente al dogma fondamentale della Cristologia.

3) *Incarnazione del Verbo* (Chiesa «radicale» - Chiesa «istituzione»).

Dopo la discesa dello Spirito Santo a Pentecoste fu assicurata per tutti gli uomini una presenza di Cristo nel mondo.

Dalla Pentecoste fino alla seconda venuta del Cristo intercorre uno spazio di tempo che è lasciato all'azione della Chiesa: «Andate, predicate a tutte le nazioni...». Dalla Pentecoste fino alla fine del mondo la Chiesa sarà «Cattolica».

Ma qui ci interessa il presupposto fondamentale di questa cattolicità della Chiesa.

Il mistero della Incarnazione del Verbo noi lo dobbiamo considerare non soltanto come un avvenimento storico, localizzato nello spazio e nel tempo, ma come un fatto più profondo. Per il fatto che il Verbo ha assunto, ha fatto sua, una natura umana anche la faccia della terra è stata capovolta, perchè per questa assunzione, tutti gli uomini, sia quelli esistiti prima di Cristo, come dopo, sono legati tra di loro in una comune solidarietà.

Con l'Incarnazione il Cristo si è inserito nel più profondo della comunità umana. Il Cristo appartiene a tutti, senza eccezione. Per questo tutti gli uomini sono chiamati alla salute, e, in qualche modo, appartengono già alla Chiesa (per una appartenenza radicale al Cristo); sono pietre d'attesa con le quali si costruisce la Chiesa.

La Chiesa sa come tutto ciò che di vero e di buono è contenuto nelle altre religioni, come frammenti parziali della verità totale, sono una irradiazione del Verbo incarnato, e che quindi le appartiene.

In tutto ciò che di vero e di bene esiste nelle altre religioni, anche pagane, la Chiesa riconosce se stessa; e perciò chi in questa religione fa il bene, come lo conosce, aderisce al Cristo, e, intervenendo la grazia di Dio, appartiene alla Chiesa, di cui questo bene è proprio.

Ecco perchè noi all'inizio affermavamo che le religioni pagane, per quel che di vero insegnano, rappresentano per gli uomini che in buona fede le abbracciano dei «rifugi occasionali», delle propaggini o antri della vera Chiesa. Confucio, Budda possono così portare a Dio e alla sua Chiesa.

Gesù Cristo, fonte della grazia, giunge a latitudini impensate, oltre tutte le colonne d'Ercole; Egli è presente nelle anime che pregano, sia in Africa, in India o in Australia: Egli agisce e salva, purchè queste anime, anche se non sanno risponderGli di «sì», come Paolo a Damasco: «Chi sei tu che mi chiami?», non gli rispondano, con una vita disonesta, di «no»!

Si può dire che vivendo onestamente rispondono al richiamo di Cristo, che è morto anche per esse.

Si può quindi asserire che «fondamentalmente», per l'Incarnazione, nessun uomo è fuori della Chiesa e lontano da Cristo, quando fa ciò che può e vive onestamente, secondo quanto conosce.

I buoni pagani che si salvano appartengono alla Chiesa nella misura della loro fede.

Questi sono però tenuti ad esplicare questa appartenenza radicale al Cristo e alla Chiesa. Ecco il composto della Chiesa come «Istituzione», cioè così come l'ha voluta di fatto Gesù Cristo, organizzata, visibile, con una gerarchia.

Tutti, prima e dopo, si sono salvati e si salvano, per una relazione con Cristo, mediante la fede. Perchè in Lui tutto si «ricapitola».

E coloro che nella misura della loro fede si salvano, appartengono alla Chiesa, che è il «pleroma», la pienezza di Cristo, il prolungamento di Cristo nei secoli.

IV) *Necessità dell'azione missionaria*

Per mezzo dell'Incarnazione del Verbo già si può parlare di una «presenza della Chiesa» in mezzo a tutti gli uomini. Però questa presenza, per volontà stessa di Cristo, si deve sviluppare, esplicitare, organizzare in modo che i legami dell'uomo con Dio, non restino nel vago e nell'incerto, ma si risolvano in un incontro personale con Dio, nella

persona del Cristo, mediante i Sacramenti, l'Eucarestia e la gerarchia. Ecco la Chiesa «Istituzione».

Tra i due tipi di presenza della Chiesa, quella radicale e quella istituzione, s'inserisce l'*azione missionaria*.

Si comprende così a che cosa deve tendere l'azione missionaria: è un'azione che deve esplicitare ciò che già esiste in un certo senso, stabilendo la Chiesa come istituzione, cioè visibile e gerarchica.

a) Ma perchè la Chiesa e coloro che appartengono ad essa hanno il compito di organizzare ciò che in forza della Incarnazione, in certo senso, già esiste?

Perchè è necessario che chi, mediante la buona fede, vita onesta ecc., già appartiene invisibilmente alla Chiesa, vi debba appartenere anche visibilmente?

Semplicemente perchè questa è volontà di Dio. Sappiamo, ad esempio, che chi è in stato di peccato mortale può acquistare lo stato di grazia con un atto di dolore perfetto, anche senza confessarsi.

Ma allora perchè se è già in stato di grazia, deve confessarsi? Perchè Dio vuole così!

Perchè chi è già stato giustificato col Battesimo di desiderio, se poi si presenta la possibilità, deve anche ricevere il Battesimo di acqua? Perchè è volontà di Dio! Perchè Cristo ha fondato non una Chiesa invisibile, ma visibile, organizzata, gerarchica, come continuazione di sè nella storia.

Tuttavia oltre questo motivo che non ammette appelli, l'azione missionaria appare necessaria per il fatto, conosciuto da tutti i missionari, che per molti pagani è difficile vivere onestamente.

Per molti di essi l'azione missionaria diventa una «conditio sine qua non» della loro salvezza.

b) Da quanto sopra si deduce che, propriamente parlando, il fine dell'azione missionaria è l'organizzazione della Chiesa, come «Istituzione» in quei luoghi dove così ancora non esiste.

Fine delle missioni, non è propriamente parlando, quello di salvare di Pio XII, è la «Plantatio Ecclesiae».

Fine delle missioni, non è propriamente parlando, quello di salvare le anime, perchè in linea di massima, la salute degli infedeli è possibile anche senza di noi. Se il fine delle missioni fosse direttamente quello di salvare le anime, di fronte a quelle anime di pagani, di mussulmani, protestanti, ortodossi, che già conoscono Dio, l'adorano e Lo amano, noi missionari che abbiamo ancora da fare?

Le anime si devono salvare, sì. Ma l'accento dell'attività missionaria va posto nella fondazione visibile della Chiesa.

E mi spiega con una osservazione sulle *"Conversioni"*.

Per i Missionari che cosa significa *convertire?*

Conversione di un pagano, di un mussulmano, di un protestante può significare: « passaggio dallo stato di peccato allo stato di grazia ». In

questo senso anche un cattolico può convertirsi. Questo passaggio, per quanto riguarda gli infedeli, può avvenire, lo si è già visto, anche senza il missionario.

Il Missionario opera propriamente delle conversioni quando fa degli infedeli, «membri visibili della Chiesa».

La conversione dell'infedele consiste nel prendere un posto nella Chiesa visibile. Cioè l'azione missionaria non tende direttamente ad operare una interiore giustificazione del pagano, del mussulmano, del protestante, poichè tale giustificazione già ci può essere, ma tende ad inserirlo nella Chiesa visibile, mediante una consacrazione.

Per esserci una necessità di convertirsi alla vera Chiesa non esiste che una condizione (ed è questa che il missionario considera direttamente) quella di non farvi ancora parte, e non quella di essere in stato di peccato.

Se si tiene conto di tutto ciò, il fatto che gli infedeli possono salvarsi anche senza l'azione del missionario, non rallenta per nulla lo zelo missionario.

Conclusione

Il missionario ha quindi questo compito:

— Quello di piantare la Chiesa come società visibile, esplicitando quella presenza di Cristo e della Chiesa, già esistente, per l'Incarnazione del Verbo, in tutta l'umanità.

Questa esplicitazione, naturalmente, per essere completa e vitale esige lo stato di grazia, perchè soltanto così le anime si salvano; ma il missionario deve sapere che la Grazia può già averlo preceduto in tante anime, le quali si salverebbero; ma non per questo è inutile la sua presenza.

— Il missionario deve sapere che in una doppia maniera è stato preceduto nei luoghi di missione, anche dove mai si è parlato di Gesù Cristo e di Chiesa:

a) In un primo modo: per il fatto che Gesù Cristo è morto per tutti egli non si porta verso il *nulla*, cioè verso un *niente* di presenza della Chiesa. Quelle anime come «pietre d'incastro» hanno una potenzialità di salvezza, perchè anche per esse è morto Gesù Cristo, anche per esse ci sono le grazie della salvezza.

b) In secondo luogo il missionario è preceduto per il fatto che anche là, prima che lui giunga, possono esistere di fatto delle anime in grazia, già unite invisibilmente e senza saperlo alla Chiesa. In un certo senso non soltanto la grazia, ma la Chiesa stessa, l'ha preceduto.

Questo è un pensiero che realmente dovrebbe sostenere e guidare l'attività del missionario, il sapere e a volte il constatare la «gratuità della grazia» nel fenomeno delle conversioni degli infedeli.

Egli è semplicemente colui che assume, da buon architetto, l'opera della grazia che sempre *previene* le anime.

Al missionario inoltre è data la gioia di vedere lo sviluppo della Chiesa, come una madre che si vede crescere davanti giorno per giorno, il suo bambino. Piantare la Chiesa non è così soltanto un bisogno tecnico, ma è opera soprannaturale.

Egli ha il compito di mettere il lievito nella farina: « *donec fermentatum est totum* »; ad altri potrà appartenere il compito di mettere il pane nel forno, e riempire così il mondo del profumo del pane buono, il profumo di una Chiesa giunta alla misura della età perfetta del Cristo.

P. IGINO TUBALDO
missionario della Consolata

DOMENICO BERTETTO

Consacrazione e spiritualità Sacerdotale

1. Si deve anzitutto rilevare che la consacrazione sacerdotale è nettamente superiore e distinta dalla consacrazione religiosa, poichè scaturisce da un Sacramento e da un carattere sacramentale indelebile.

La natura del carattere e della grazia sacramentale dell'Ordine ci permette perciò di valutare debitamente la natura e la eccellenza della consacrazione sacerdotale, quale esigenza di coerenza alla dignità ed agli impegni del sacerdozio.

2. Il carattere impresso dal Sacramento dell'Ordine è *la più nobile partecipazione del Sacerdozio di Cristo*, coronante l'analogica partecipazione del sacerdozio cristiano che si trova già in modo incoativo nei battezzati e nei cresimati, in forza del carattere del Battesimo e della Cresima.

3. Il carattere dell'Ordine *perfeziona pure il potere sacerdotale* comune a tutti i cristiani in forza del sacerdozio mistico e regale ricevuto nel Battesimo, poichè elargisce una potestà superiore nell'assolvere al compito di mediatore, sia in ordine ascendente, sia in ordine discendente. Infatti, i semplici fedeli e religiosi possono offrire a Dio la Vittima dell'Altare, solo come conoblatori col sacerdote ordinato e non come consacratori [1], e possono far discendere da Dio i beni divini, ma solo con la preghiera e come ministri del Sacramento del Matrimonio (e anche del Battesimo in casi straordinari).

Invece gli ordinati, in forza del carattere sacerdotale, possono, come pubblici ministri, immolare e offrire a Dio la Vittima Eucaristica e comunicare tutti i beni divini, che sono ricapitolati nella grazia, cui preparano la via con la predicazione sacra, comunicano direttamente con l'amministrazione dei Sacramenti e difendono col governo pastorale.

Essi comunicano, nella mediazione discendente, i beni della fede, i beni della grazia, i beni della legge, con cui esplicano il triplice ufficio di insegnare, di santificare e di governare, divenendo in certo modo *via, verità e vita* del popolo cristiano, secondo il supremo comando di Gesù Cristo: « Andate, ammaestrate tutte le genti (*magistero*), battez-

(1) Cfr. PIO XII, Lettera Enciclica *Mediator Dei*, 20 novembre 1947, A. A. S. 39 (1947) p. 545 ss.

zandole nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Eanto (*ministero*), insegnando loro ad osservare tutto quello che vi ho comandato (*governo*) (Matt. 28, 19-20).

4. Il carattere dell'Ordine corona anche *l'idoneità sacerdotale*, in quanto è una nuova e perfettissima esigenza di grazia. Essendo infatti la suprema consacrazione ontologica della natura umana, nel piano accidentale, solo inferiore alla consacrazione sostanziale dell'unione ipostatica, si può dire, con lo Scheeben una gemma preziosissima, che va incastonata in un fulgidissimo grado di grazia.

Infatti, il carattere dell'Ordine è la più nobile partecipazione del sacerdozio di Cristo e quindi assimila l'ordinato a Gesù Cristo.

Orbene, come la natura umana di Gesù Cristo, per la sua unione fisica e personale col Verbo, esigeva anche il massimo grado di grazia per essere deiforme nelle sue operazioni, così il carattere sacerdotale, che assimila l'ordinato alla natura umana sacrdotale di Gesù, esige pure un'assimilazione sempre più perfetta con la divinità di Gesù, mediante na copiosissima effusione di grazia santificante. In tal modo l'immagine di Gesù, Dio e uomo, viene convenientemente riprodotta nell'Ordinato, quale si addice ad un *alter-Christus*.

Inoltre il carattere, conferendo all'ordinato la potestà strumentale attivissima per il continuo commercio ascendente e discendente tra la terra e il cielo, deve pure conferire il diritto ad una ricchissima serie di grazie attuali, che favoriscono tale attività soprannaturale.

« Siccome le opere di Dio sono perfette — afferma S. Tommaso — a chiunque è data da Dio una potestà, sono anche dati quegli aiuti, per mezzo dei quali può convenientemente essere esercitata quella potestà » ([2]). Perciò « nel conferimento dell'Ordine viene conferito un ampio tesoro di grazia, che rende idonei a compiti maggiori » ([3]).

5. Il carattere dell'Ordine è ancora *il fondamento, il cardine e il coronamento dell'edificazione della Chiesa*, poichè in forza del carattere il sacerdote incomincia, accresce e corona l'opera della edificazione del Corpo Mistico.

Il sacerdote *dà inizio* a tale opera con la predicazione della fede, la quale se viene ricevuta da chi l'ascolta, diventa il principio di una nuova vita soprannaturale, che sarà per mezzo del Battesimo innestata nel Corpo Mistico.

Il sacerdote *accresce* l'edificazione del Corpo Mistico, perchè per mezzo della celebrazione del Sacrificio eucaristico e dell'amministrazione dei Sacramenti, perfeziona, restaura e amplifica la Chiesa. Tutti quindi gravitano verso il sacerdote: gli infedeli per essere purificati col Battesimo, i peccatori per essere giustificati, i giusti per essere confermati e perfezionati.

([2]) *Summa Theol.* Suppl. p. 35, a. 1.
([3]) Ibid. ad 3.

Il sacerdote *porta a coronamento* l'edificazione del Corpo Mistico, perchè con l'esercizio della sacra giurisdizione riconduce gli erranti alla retta via, rende saldi quelli che sono fedeli e conduce al fine della beatitudine eterna ([4]).

Siccome poi il diaconato, il presbiterato e l'episcopato sono Ordini, che si conferiscono con un rito che è vero Sacramento, ne segue che in ognuno di queste tre ordinazioni viene impresso il carattere e si effettua la consacrazione oggettiva del ministro di Dio.

Ciò avviene comunemente ammesso dai teologi, i quali tuttavia non sono consenzienti nell'indicare il rapporto esistente tra il carattere delle tre ordinazioni sacre, che ordinariamente si succedono. Ricevendo una nuova ordinazione sacra viene solo dato un nuovo potere, senza intrinseca modificazione del carattere impresso dalla prima ordinazione sacra, come ritiene il Vasquez ([5]), oppure viene intrinsecamente perfezionato il carattere dell'Ordine precedente, come ritiene il Paludano ([6]); oppure in ogni ordinazione sacra viene impresso un nuovo carttere?

La sentenza più comunemente seguita insegna che in ogni ordinazione sacra viene impresso un nuovo carattere. Infatti, ogni sacra ordinazione conferisce un carattere nuovo, distinto dal precedente, onde si venga ontologicamente abilitati a tali poteri soprannaturali, superiori alle naturali capacità umane.

Il Vescovo perciò ha la massima consacrazione ontologica soprannaturale, avendo in forza del suo carattere la pienezza del sacerdozio e dei poteri sacerdotali.

6. La consacrazione sacerdotale oltre che dal carattere è costituita dalla *grazia sacramentale,* del tutto singolare e copiosa, per cui Papa Innocenzo I afferma: « La pienezza dello Spirito opera soprattutto nelle ordinazioni sacre » ([7]).

La grazia dell'Ordine *incorpora più perfettamente a Gesù Cristo,* poichè Gesù in ogni ordinazione, in modo nuovo è più eccellente, assolve al suo ufficio di Capo del Corpo Mistico in ordine ai suoi sacerdoti e con vincolo più stretto li unisce e li incorpora a sè, formando in loro più chiaramente la sua immagine.

7. Con la nuova e più abbondante effusione della grazia dell'Ordine l'essere soprannaturale e la consacrazione ontologica del figlio di Dio e membro del Corpo Mistico viene portato alla perfezione propria del *padre* delle anime.

Questa nuova idoneità e questo nuovo orientamento dell'organismo soprannaturale, in relazione al compito *di padre delle anime,* consiste sia nel *nuovo vigore* che la grazia santificante riceve, sia negli *spe-*

([4]) Cfr. A. PIOLANTI, *De Sacramentis,* 2 Ed., Collectio Theologica Romana, vol. VI, Marietti 1946, p. 423-425.

([5]) Cfr. De Sacr. disp. 240, c. 5, n. 54.

([6]) Cfr. In 4, dist. 24, q. 7, a. 4.

([7]) Ep. 24, 4; M. L. 20, 550.

ciali sviluppi che acquistano le virtù cosiddette professionali del sacerdote, soprattutto la pietà, la prudenza, la carità pastorale; sia infine nelle speciali *esigenze e diritti* agli aiuti delle grazie attuali, che verranno elargite a tempo opportuno per mezzo della preghiera, nel corso della vita sacerdotale.

8. Infine, la grazia dell'Ordine *aumenta, estende è intensifica la vitalità della Chiesa.*

Aumenta i beni soprannaturali della Chiesa, poichè il sacerdote, essendo molto ricco di grazia, può compiere opere più meritorie, che accrescono il tesoro del Corpo Mistico.

Estende la Chiesa, poichè la grazia e la virtù, di cui il sacerdote è arricchito nell'Ordinazione sacra, accrescono anche il suo zelo, per cui egli si applica incessantemente al bene delle anime che gli sono affidate, per ritrarle dal male, confermarle nel bene, spingerle alla perfezione e nell'apostolato e così attrarre al seno della Chiesa anche le pecorelle smarrite.

Intensifica pure il flusso soprannaturale della vita della Chiesa. I tesori di grazia, di santità, di apostolato, che il sacerdote ha immesso nel patrimonio della Chiesa, fanno sì che la vita divina circoli e si sviluppi più abbondantemente nelle anime, vivifichi anche i membri atrofici e arrechi tutti i vantaggi che la civiltà cristiana è destinata a procurare nel mondo ([8]).

Con ragione quindi S. Ambrogio afferma: « Dove fiorisce la grazia sacerdotale, ivi è la Chiesa » ([9]), ossia ivi più abbondantemente vive la Chiesa, che è corpo vivo di un Capo vivificante.

Se le considerazioni fatte valgono specialmente per il sacerdozio, al quale tuttavia è essenzialmente ordinata la grazia del diaconato, è facile comprendere con quale pienezza queste meraviglie si verificano nella consacrazione episcopale con la pienezza dei poteri sacri e con corrispondente pienezza di grazia. Il Vescovo occupa perciò il vertice di questa mirabile piramide che eleva l'uomo alla partecipazione della grazia sacerdotale di Gesù Cristo ed è insieme la fonte da cui immediatamente deriva la grazia sacerdotale ai ministri del sacerdozio visibile e gerarchico.

9. Su questa solida base di oggettiva consacrazione e dispeciale partecipazione del sacerdozio di Cristo, propria degli ordinati, si aderge la spiritualità sacerdotale con le sue esigenze e manifestazioni peculiari, che la distinguono da ogni altra spiritualità dei semplici cristiani o dei religiosi.

Afferma Pio XII: «Il caratere sacramentale dell'Ordine sigilla da parte di Dio un patto eterno del suo amore di predilezione, che esige

---

([8])Cfr. A. PIOLANTI, o. c. p. 425-427.

([9]) *De Issac et anima,* 8, 64,, M. L. 14, 553.

dalla creatura prescelta il contraccambio della santificazione » ([10]).

Infatti, nella presente economia soprannaturale, secondo l'esempio di Gesù sacerdote e vittima, quanto più uno partecipa dell'ufficio sacerdotale, tanto più è astretto dall'obbligo di riprodurre in sè lo stato e i sentimenti del Sacerdote e della Vittima divina, che dev'essere continuamente immolata.

« Comprendete quello che fate, — ammonisce il Vescovo, rivolto ai neoconsacrati — in quanto celebrando il mistero della morte del Signore, dovete procurare di mortificare le vostre membra dai vizi e dalla concupiscenza » (*Pontif. Rom.*).

A questa costante mortificazione si aggiunge lo speciale dovere di santità *positiva* nella pratica delle virtù professionali, proprie del ministro di Dio, che dev'essere luce del mondo e sale della terra, per efficacemente guidare alla perfezione cristiana i fedeli.

E' quanto viene confermato e inculcato insistentemente dall'autorità dei Sommi Pontefici: basti ricordare l'Esortazione al Clero Cattolico *Haerent animo* di S. Pio X, l'Enciclica *Ad Catholici Sacerdotii* di Pio XI, l'Esortazione *Menti Nostrae* di Pio XII e i fervidi messaggi sacerdotali di S. S. Giovanni XXIII ([11]).

E' quanto viene predicato dall'esempio dei Santi Sacerdoti e dalla dottrina dei teologi, il cui principe, S. Tommaso, insegna:

« Per l'idoneo esercizio degli Ordini non basta una bontà qualunque, ma si richiede una bontà eccellente » ([12]).

10. Limitandoci ad una visione sommaria della spiritualità sacerdotale, possiamo rilevare che essa si è sviluppata nell'epoca moderna, seguendo due punti di vista, di cui uno completa l'altro.

Il primo parte da una profonda meditazione del ministero di Cristo Verbo Incarnato e Sommo Sacerdote per virtù della sostanziale consacrazione, costituita dall'unione ipostatica, che rende Gesù, unico mediatore dell'umanità peccatrice, Gesù dedica tutta la sua vita a questo compito, che culminò con la morte di croce.

Il sacerdozio cristiano, nei suoi vari gradi, non è che una partecipazione di quello di Gesù Cristo; un prolungamento dell'unico e eterno Sacerdote. L'ordinazione è una consacrazione che rende partecipi del sacerdozio di Gesù, quindi della sua dignità e grandezza, dei suoi compiti di glorificazione di Dio e di salvazione degli uomini.

Perciò il sacerdote deve vivere come Gesù Cristo, permeato intimamente del suo Spirito.

L'altro punto di vista, più recente, fonda la spiritualità sacerdotale

---

([10]) Discorso *Sull'esempio*, preparato per il 50° anniversario della fondazione del Seminario Regionale delle Puglie, 19 ottobre 1958, in Discorsi e Radiomessaggi XX, 443.

([11]) Cfr. per. es. Lett. Enciclica *Sacerdotii Nostri primordia*, 1 agosto 1959; Discorsi al Sinodo Romano, 24-28 gennaio 1960.

([12]) *Summa Theol.* Suppl. q. 35, a. 1 ad 3.

Questo aspetto fu sviluppato con ampiezza e con amore dalla scuola francese di spiritualità sacerdotale, che ha i suoi principali maestri nel Card. De Berulle, nel Condern, nell'Olier, nel Giraud ecc. ([13]).
sulla teologia dell'episcopato e sulla mistica della comunità. E' sviluppato particolarmente dal Card. D. Mercier ([14]), da E. Masure ([15]), dal G. Thils ([16]), dal A. G. Martimort ([17]).

Le idee madri di questo indirizzo sono così riassunte da D. Bussi: « 1) Il vero sacerdozio cristiano è l'*episcopato*, che è l'unico erede dell'apostolato dei Dodici, ossia della missione integrale di Cristo. 2) Il Sacerdozio (Episcopale) non va quindi definito esclusivamente in relazione dell'Eucarestia, ma in relazione a tutta l'opera redentrice che è *insegnare, santificare, governare.* 3) La grazia del sacerdozio è una grazia che consacra e impegna al servizio integrale della comunità cristiana e pone la persona consacrata in uno stato di piena carità, la quale non è solo filiale, come quella del Battesimo, fraterna come quella dell'Eucarestia, ma anche *paterna.* 4) La « *cura animarum* » è l'esercizio permanente della carità pastorale, sicchè la vera santificazione per i pastori si ottiene nel e con l'apostolato. 5) Il Sacerdozio del vescovo, quindi alle sue grazie, quindi alle sue funzioni di insegnare, santificare, reggere (con la debita missione, s'intende), quindi al suo stile e ai suoi mezzi di santificazione. 6) Di qui l'unione e la collaborazione di tutto il «presbyterium» col suo *Pastore* e *Padre* in un immenso *atto di carità,* per un fine comune, pur nella molteplicità dei compiti; quello cioè *di far vivere tutta la comunità diocesana nello spirito di Cristo.* Di qui il senso paterno del Vescovo e filiale dei suo sacerdoti; di qui la comunità più sentita tra tutti i sacerdoti di una diocesi, comunità che si esprime in profonde amicizie sacerdotali, in feconde collaborazioni apostoliche, in fraterne spartizioni di beni » ([18]).

Richiamate così le linee maestre dalla consacrazione e spiritualità religiosa e sacerdotale sarà facile stabilire i raffronti tra di esse per rivelarne le convergenze e soprattutto le divergenze, poichè essendo vocazioni divine e diverse suppongono differenziazioni e orientazioni diverse, che ci devono guidare nella formazione religiosa e sacerdotale, in noi e negli altri ([19]).

Sac. DOMENICO BERTETTO S. D. B.

([13]) Cfr. P. POURRAT, *Il sacerdozio secondo la dottrina della scuola francese,* Morcelliana, Brescia, 1932.

([14]) Cfr. *La vie interieure,* Douvain, 1927, p. 147-230 (quatriéme entretien).

([15]) Cfr. Pètres diocésains, Lille, 1947.

([16]) Cfr. *Natura e spiritualità del clero diocesano,* Edizioni Paoline, Alba, 1949.

([17]) Cfr. *De l'Evêque,* Paris, 1946.

([18]) *Manuale di teologia* dommatica di B. BARTMAN, tradotto da N. Bussi, Edizioni Paoline, Alba, 1950, vol. III, p. 460-461.

([19]) Per la trattazione delle convergenze e divergenze tra la spiritualità religiosa e sacerdotale, come pure del mutuo influsso tra la formazione religiosa e la formazione sacerdotale, rimandiamo ad un nostro studio di prossima pubblicazione.

DONATO VENDITTI

Precedenze matrimoniali

Precedenze matrimoniali

Dopo la firma del Concordato Lateranense, Pio XI, che ne era stato una delle due Alte Parti Contraenti, ebbe a dire che, per l'art. 34 di esso, avrebbe dato finanche la vita.

Quell'articolo — si sa — aveva dato gli effetti civili al matrimonio, celebrato da un ministro del culto cattolico secondo le norme del diritto canonico; e chiunque ricorda la noncuranza e fin il dispregio, in cui nel campo civile era stato tenuto quel matrimonio, non si meraviglia affatto di quella frase pontificia.

Da secoli nella nostra Italia, anche se frantumata in Stati e Staterelli, era vissuto unico ed integro il matrimonio religioso; ma poi, via via che ci avvicinavamo all'unità nazionale e più che mai, dopo che l'avemmo raggiunta, agli esempi di paesi protestanti e in nome della sfrenata libertà della Rivoluzione francese, si volle un matrimonio civile, aggiunto a quello religioso e contro di esso.

Lo si voleva obbligatorio; ma di fronte alla ribellione della coscienza italiana, si lasciò facoltativo. Libero il cittadino di fare il matrimonio religioso o civile, però solo al secondo erano riconosciuti gli effetti civili.

Per lo Stato il matrimonio religioso rimaneva una cosa irrilevante. Tale principio fu consacrato negli articoli 55-129 del cc. 1865.

« Il matrimonio religioso — scriverà il Del Giudice nel suo *"Corso di Diritto Ecclesiastico"*, non essendo un atto giuridico, non valeva a modificare i rapporti personali, nè determinava effetti per la prole. E anche i reati, i quali supponessero un matrimonio, non potevano essere configurati, qualora il matrimonio fosse soltanto quello religioso; così il reato di bigamia era da escludere qualora alcuno avesse celebrato con persone diverse il matrimonio religioso e quello civile ». Si ebbero così mariti con due mogli e viceversa, con consequenziale sfacelo di tante famiglie! Ebbe a confidarmi l'"Avv. Pacelli essere stato questo il punto più difficile ad esser superato.

Si superò più per grazia divina che per opera umana. Si pensi che quel matrimonio religioso così svalorizzato, coll'art. 34 del Concordato è stato riconosciuto come Sacramento; affidati la disciplina ed il giudi-

zio all'Autorità Ecclesiastica; posto allo stesso livello del matrimonio civile; celebrato dinanzi all'Ufficiale dello Stato. Riferiva il guardarsigilli alla Camera dei Deputati il 14 maggio 1929 sull'argomento in parola: « La prima regola che deriva dal coordinamento dell'art. 34 col restante Diritto italiano, è la libertà di ogni cittadino di celebrare quella forma di matrimonio che più aggrada. Non vi è dubbio che moralmente e di fronte alla sua coscienza religiosa, *il cattolico osservante dovrà celebrare il matrimonio canonico"*.

A questa giusta e ragionevole riflessione fecero subito eco le sanzioni da parte della Chiesa. Art. 1 dell'Istruzione della S. C. della disciplina dei Sacramenti, 1 luglio 1929: « I cattolici, che intendono contrarre matrimonio, sono *gravemente obbligati* a celebrare il solo *matrimonio religioso*, dal quale si ottengono gli effetti civili, non essendovi *alcuna ragione*, scusa o pretesto di ometterlo, attese le cautele di cui la Chiesa l'ha circondato, per renderlo in tutto atto a conseguire il suo scopo religioso e sociale ». Art. 2): « Qualora gli sposi cattolici *osassero* contrarre civilmente, *sia pure con l'intenzione di celebrare in appresso il matrimonio religioso*, saranno trattati come *pubblici peccatori* e il parroco si regolerà a norma del can. 1066 ».

Il quale recita: « Si ublicus peccator.. prius ad sacramentalem confessionem accedere... recusaverit, parochus eius matrimonio ne assistat nisi gravis urgeat causa, de qua, si fieri possit, consulat Ordinarium ». L'Ordinario, d'altra parte, terrà presente che ai pubblici e manifesti peccatori, ai sensi del can. 1240 e 1, n. 6, è negata l'ecclesiastica sepoltura « nisi antea mortem aliqua dederint poenitentiae signa ».

Eppur — ciò nonostante — impunemente oggi, senza gravi ragioni (eccezione e riserva non fatte neanche nell'art.1 della citata Istr. della S. C. dei Sacramenti) si sposa civilmente con l'intenzione, anche alle volte senza l'intenzione, di contrarre in appresso religiosamente. Si dà pure il caso che si abbia tale buona intenzione; ma, poi allor che quell'*appresso* dura un po' più a lungo di quanto si pensava, i due sposi, legati civilmente, finiscono con legarsi sessualmente, e di matrimonio religioso non si parla più.

Forse non disprezzando, ma certo non curando le parole surriferite di Pio XI e del Ministro Guardasigilli on. Rocco, i cristianelli dei nostri giorni, in subiecta materia vanno più avanti del tanto deprecato Regno delle Due Sicilie, che, pur obbligando a sposar prima al Civile e poi alla Chiesa, impegnava fortemente gli sposi a sposare religiosamente.

Il triste fenomeno, che stiamo notando, specie nella tristissima forma di matrimonio civile, non seguito, neanche dopo di esso, dal matrimonio religioso, si sta avverando tra i cattolici (!) italiani, che emigrano, per ragione di lavoro, nei paesi europei, particolarmente nella Svizzera e nel Belgio.

Nei primi tempi emigravano solo gli uomini, i quali si creavano una buona posizione economica e tornavano in Italia (per rimanervi tempo-

raneamente o stabilmente) a sposare la donna già scelta o che sceglievano nel breve tempo della licenza. Quando poi non potevano avere tale licenza dai datori di lavoro, sposavano per legittima procura. E quasi sempre secondo le norme del Concordato 1929.

Ma poi i nostri giovani lavoratori, nei luoghi d'emigrazione, si sono trovati a contatto con giovani donne, italiane e più che mai di diversa nazionalità e, sovente, di diversa religione, andate là col primario scopo di trovare un marito che non più facilmente trovavano in patria, appunto in conseguenza del fenomeno migratorio, e sposano civilmente secondo le leggi delle Nazioni ove si trovano. Poi (un *poi* abbastanza incerto) verranno in Italia, e sposeranno — anche se pubblici peccatori — religiosamente e... solennemente.

Doloroso un tal parlare, ma più doloroso il fatto che, in parecchi casi, che si stanno moltiplicando, vengono le coppie, e non parlano più di matrimonio religioso da contrarre; ma di matrimonio che hanno *regolarmente* compiuto e per cui non han bisogno di altra funzione matrimoniale...

Nessuna meraviglia, quando pensiamo che quelle coppie vivono in paesi divorzisti; che molte di quelle giovani del luogo o venute nel luogo non hanno fede cattolica, e che, cattoliche o meno, sono travolte — e travolgono — da forti passioni.

Ma anche ammesso che, dopo il matrimonio civile contratto, si voglia tradurre in pratica la buona intenzione avuta di sposare religiosamente dopo averlo fatto civilmente, si potrebbe presentare qualche *impedimentum ligaminis* nel campo religioso (non avendosi voluto dagli sposi incomodare nè il parroco per le fedi di Battesimo e di Cresima, nè l'Ordinario per le Testimoniali di stato libero), resterebbe un legame civile senza quello religioso. Il che non sarebbe successo, se gli sposi avessero contratto il matrimonio concordatario: matrimonio religioso cogli effetti civili.

Di più: contro il matrimonio concordatario si spunta ogni arma divorzista, in qualunque paese voglia elevarsi. La nostra Magistratura infatti ha rifiutato sempre di deliberare sentenze di altri Paesi che han creduto di poter distruggere col divorzio l'unione matrimoniale compiuta dinanzi all'altare e riconosciuta agli effetti civili. Mentre se si celebra il matrimonio civile secondo le norme del luogo, ed in seguito si celebra il matrimonio religioso, che non potrà essere trascritto, perchè già è stato annotato il matrimonio civile contratto fuori d'Italia, con opportune manovre si potrebbe giungere allo scopo desiderato.

Si vorrebbe, a scusare il mal fatto, portar eccezioni — la S. C. non ne ha fatte — fra cui quella di risparmiar dazi, alla frontiera italiana, sui mobili matrimoniali portati in terra nostra. Mobili generalmente non se ne portano; risparmi non esistono, ed anche esistendo si dovrebbe sacrificare il morale per il materiale?

Mons. DONATO VENDITTI

L'impedimento del ratto e gli acattolici

Il c. 1074 stabilisce che non può celebrarsi valido matrimonio tra l'uomo rapitore e la donna rapita a scopo di matrimonio, fin tanto che questa rimanga in potestà del rapitore. In ordine alla nullità del matrimonio è equiparata al ratto la violenta detenzione della donna, quando cioè l'uomo violentemente la detiene, a scopo di matrimonio, nel luogo ove essa si trova, oppure liberamente si è portata.

Il fine dell'impedimento è duplice: a) la tutela e la sicurezza della massima libertà della donna nel contrarre il matrimonio: è infatti fortemente da temere che la donna rapita non consenta al matrimonio, oppure consenta per forza sotto l'incubo del timore; b) la punizione del delitto del rapitore (1).

Nella Chiesa orientale vige la stessa disciplina. Il c. 1074 è riportato per intero, e con le stesse parole, all'art. 64 della legge matrimoniale per gli Orientali (2).

Il ratto è un impedimento di diritto ecclesiastico. Fu infatti indotto per la prima volta dal Concilio di Trento (Sessione XXIV, c. 6) e, nella figura di violenta detenzione, dal c. 1074 § 3.

Pertanto non vige l'impedimento se il rapitore e la rapita sono due pagani, non battezzati.

Se essi, o anche uno dei due, si convertono, occorre assicurare che la donna abbia dato effettivamente il consenso al matrimonio (3), libero da coazione (4), nella forma valida anche secondo la legge civile del luogo, se questa prescrive una forma (5).

---

(1) S. Congr. del SANT'UFFICIO, ai Vescovi Albanesi, 15 febbraio 1901, in: GASPARRI, *Fontes iuris canonici* IV, n. 1250.

(2) Promulgata da PIO XII con il motu proprio: *Crebrae allatae*, 2 febbraio 1949 (vedi A. A. S., 1949, p. 103).

(3) Il consenso, infatti, non può essere supplito da nessuna umana potestà (c. 1081).

(4) E' discusso se, secondo la legge naturale, il timore grave e ingiusto renda nullo il matrimonio. Vedi M. A. CORONATA, *De Matrimonio*, 1957, n. 480, che riporta le ragioni e gli autori a favore dell'una e dell'altra opinione. Nel dubbio, secondo il principio del c. 1013, si deve presumere valido il matrimonio celebrato da due pagani (CAPPELLO, *De Matrimonio*, 1939, n. 610; M. A. CORONATA, l. c.). In pratica tuttavia occorre che il convertito rinnovi per cautela il suo consenso insieme all'altra parte oppure, se vuole separarsi, ricorra al privilegio della fede, di cui ai cc. 1120-1127.

(5) CAPPELLO, o. c., nn. 75-80; M. A. CORONATA, o. c., nn. 39 e 532.

Vige al contrario l'impedimento se i due sono eretici o scismatici. Questi infatti, nel campo matrimoniale, sono esenti solo dall'impedimento di disparità di culto ([6]) e dalla forma sostanziale ([7]).

E' dottrina comune ([8]) che vige l'impedimento del ratto tra un battezzato e una pagana, e viceversa.

Se il battezzato è cattolico ([9]), osta anche l'impedimento di disparità di culto, che in pratica certamente non viene dispensato, prima che la donna rapita venga separata e restituita alla sua libertà.

Se il battezzato è nato e cresciuto in buona fede nell'eresia o nello scisma, in caso di conversione di uno dei due ([10]) occorre far cessare l'impedimento con la separazione della donna rapita, a norma del c. 1074 § 2, e rinnovare il consenso almeno nella forma valida secondo la legge naturale ([11]). Qualora non fosse possibile la separazione, occorrerebbe una speciale dispensa dall'impedimento del ratto ([12]). Qualora non fosse possibile la rinnovazione del consenso, occorrerebbe la sanazione in radice, a norma dei cc. 1138-1141.

L'impedimento del ratto, essendo di diritto ecclesiastico, rende inabile al matrimonio la parte battezzata, sia cattolica che acattolica, e per connessione, indirettamente, anche la parte infedele ([13]).

Se la parte cristiana, sia cattolica che eretica o scismatica, è la rapita, l'impedimento si spiega con l'interesse della Chiesa perchè venga restituita alla libertà una sua suddita, e la donna battezzata non venga legata ad un matrimonio senza le necessarie garanzie per la libertà del suo consenso ([14]).

Se la parte cristiana è il rapitore, l'impedimento si spiega con l'interesse della Chiesa ad accertare che un suo suddito sia legittimamente sposato, che per avventura la donna non renda nullo il matrimonio ne-

---

([6]) C. 1070 § 1. Nel c. 60 della citata legge matrimoniale per gli Orientali (A. A. A., 1949, p. 102), è dichiarato invalido il matrimonio tra una persona non battezzata ed una battezzata, senza distinguere tra cattolica, eretica o scismatica. La legge latina del c. 1070 sarà mutata, nello stesso senso?

([7]) C. 1099, modificato con il Motu proprio: *Decretum ne temere*, 1 agosto 1948, in: A. A. S., 1948, p. 305.

([8]) GASPARRI, *Tractatus canonicus de matrimonio*, 1904, n. 650; WERNZ, *Jus decretalium*, IV, 1911, n. 279; CHELODI, *Jus matrimoniale*, 1937, n. 90; CAPPELLO, o. c., n. 472; M. A. CORONATA, o.c., n. 371; GRAZIANI, *La "condicio raptus"* estratto da Ephemerides iuris canonici, 1960, fasc. I, p. 8 e seg.

([9]) Vedi tuttavia sopra, in nota 6, la disposizione per gli Orientali.

([10]) Sia il battezzato che la pagana, sia il rapitore che la rapita.

([11]) Cfr. cc. 1135 § 1 e 1099.

([12]) Cfr. cc. 1040, 1043-1046. Tale dispensa, fuori del pericolo di morte della rapita, si dà molto difficilmente, e solo nell'ipotesi che questa non possa in nessuno modo restituirsi in luogo sicuro la rapita. CAPPELLO, o.c., n. 474.

([13]) CAPPELLO, o. c., n. 63.

([14]) Occorrono nel caso anche garanzie per la fede della sposa e l'educazione cristiana della prole, con le cauzioni, che il coniuge non battezzato, nel caso il rapitore, deve necessariamente prestare, prima che si ottenga la dispensa dall'impedimento di disparità di culto: cc. 1060-1064, 1071.

gando il suo consenso ([15]). Non è da sottovalutarsi, inoltre, l'interesse della Chiesa a reprimere e punire esemplarmente il ratto, perpetrato da un cristiano con gravissimo disdoro del nome cristiano, nonchè ad impedire l'ingiustizia da lui commessa nel coartare al matrimonio una donna, sia pure pagana.

Qualcuno ha avanzato l'ipotesi che l'impedimento del ratto, di diritto prettamente ecclesiastico, non si applichi al caso in cui la rapita sia una pagana, in quanto la Chiesa non ha potestà, nè interesse a tutelare il bene e la libertà dei pagani, che non riconoscono la sua autorità. Ma la sentenza comune ([16]) e le gravissime ragioni esposte sopra, rendono improbabile tale opinione. Del resto, se la ragione addotta valesse, dovrebbe applicarsi anche agli eretici e scismatici, i quali ugualmente rinnegano la potestà della Chiesa sopra di loro ([17]).

P. BONAVENTURA DA GANGI

([15]) GRAZIANI, l. c., nota 10.

([16]) CAPPELLO, o. c., n. 472; M. A. CORONATA, o. c., n. 371.

([17]) La stessa ipotesi è stata avanzata, in relazione al c. 1087, nel caso che un coniuge pagano sia costretto da timore grave e ingiusto a sposare un cristiano: cfr. M. A. CORONATA, n. 480, in fine. Osserva però che, come si è detto sopra alla nota 4, secondo una opinione molto probabile e fondata, il timore grave e ingiusto, di cui al c. 1087, rende per diritto di natura nullo il matrimonio, anche degli infedeli.

Commercio proibito agli ecclesiastici

Il mondo non ha saputo mai perdonare alle persone ecclesiastiche *due* specialmente dei suoi più radicati *vizi capitali*: *l'avarizia e la lussuria*. Basta l'ombra, basta il sospetto, ed il mondo grida forte allo scandalo, e con una critica continua ed erosiva pregiudica il buon nome delle persone sacre. Per un povero ecclesiastico, che abbia avuto una debolezza del genere, tutti gli ecclesiastici sono eguali... Purtroppo questa è la mentalità quasi universale, la comune "vox populi", evidentemente esagerata e sbagliata, ma contro la quale occorre reagire, e non con parole, ma con fatti, attraverso una condotta morale ineccepibile, quale si conviene a persone consacrate al servizio di Dio.

E' precisamente quello che vuole la Chiesa, con le sue leggi sapienti, intese alla santificazione del suo clero.

Occupiamoci ora del vizio dell'avarizia, in quanto può essere espresso con l'esercizio del commercio.

Abbiamo pertanto ad antiquo un largo complesso di leggi canoniche che concernono il commercio, come un'attività ex natura sua inconciliabile col servizio dell'altare. Ma ancora prima della istituzione della Chiesa, quando ha principio il sacerdozio ufficiale, Dio comanda a Mosé chei sacerdoti e i leviti, coadiutori dei sacerdoti, "*non habebunt partem et haereditatem cum reliquo Israel, quia sacrificia Domini et oblationes eius comedunt... Dominus enim ipse est haereditas eorum*". (Deuter. 18). A questo divino comando fa eco fedele la voce di Paolo diretta ai sacerdoti ed ai leviti della nuova Legge: "*qui altari deserviunt, cum altari participant*". (1. Cor. 9, 43); e ne offre la ragione intima: "*nemo militans Deo, implicat se negotiis saecularibus*". (2 Tim., 2, 4). Se colui che è addetto al servizio dell'altare, non deve preoccuparsi delle cose temporali, ci deve essere qualcuno che pensa a lui nelle sue necessità: l'altare stesso. Ma ancora più forte era tuonata gagliarda la parola di Cristo contro sacerdoti e non sacerdoti profanatori del tempio: "*nolite facere domum Patris mei domum negotiationis*". (Joan. 2, 16).

Ogni istituzione ecclesiastica trova la sua radice iniziale nella Sacra Scrittura: così, questa severa proibizione del commercio fatta agli ecclesiastici ha la sua prima ragione di essere in un comando divino, mentre le ragioni secondarie, per quanto impellenti, si appoggiano con logica umana a motivi di coerenza e di convenienza.

La questione del commercio vietato agli ecclesiastici è dunque antica quanto la Chiesa, ed è una questione lunga e complessa. Non è no-

stro intento volerla esaurire — non ci sarebbe possibile — ma semplicemente di offrirne un saggio storico e giuridico. E per tanto divideremo lo studio in quattro parti:

1) *Concetto civile e canonico di commercio,* «negotiatio et mercatura ».

2) *Saggio storico*: a) *provvedimenti legislativi;* b) *provvedimenti penali.*

3) *Disciplina vigente.*

4) *Auspicato ritorno alla plurisecolare prassi canonica, prudentemente adeguata alle presenti condizioni reali.*

1) *Concetto civile e canonico di Commercio*

Notiamo anzi tutto, che i due termini « negotiatio et mercatura » si equivalgono. Infatti nel C.I.C. leggiamo nel Can. 142 « negotiationem aut mercaturam », e nel decreto della S. C. del Concilio, 22 marzo 1950, troviamo che il S. P. Pio XII proibisce «mercaturam seu negotiationem». Volendoli ridurre ad un solo termine, diremo senz'altro: *Commercio,* la parola usata dal diritto civile, e spesso anche dalla giurisprudenza canonica.

Il commercio è un'industria, ed ha tutte le classificazioni dell'industria. « Acquistare e vendere » è il processo comune di tutto il commercio; come « trasformare » è l'occupazione di tutte le industrie. Il commercio perciò è un esercizio abituale di acquisto, e di vendita, talvolta anche di trasformazione, e sempre a scopo «lucrativo», *perchè l'elemento sostanziale del commercio* è precisamente il *lucro.* (Cfr. Goyeneche, Quaest. Can. Vol. I, ad, Can. 142).

Il commercio (negotiatio et mercatura) ha un senso molto generico, si pratica in tante e tante maniere, per cui si deve dividere in diverse specie, che è opportuno segnalare qui brevemente, per poter rendersi conto e stabilire quale è precisamente qulla spcie di commercio, che è oggetto della proibizione canonica.

1 - La prima specie di commercio, che può definirsi: *"Negotiatio oeconomica", o "negotiatio simplex"*, è quella di un padre di famiglia, di un economo di comunità, prudente e oculato, che vende prodotti propri di terreni, o di altro, merce prodotta dai suoi, merce sopravvanzata ai bisogni domestici, ecc., magari anche profittando di buone ococcasioni per guadagnare di più, a fine di sopperire alle necessità ordinarie e straordinarie della famiglia o comunità.

2 - *Negotiati politica.* E' la compra di cose per poi rivenderle ad un prezzo maggiorato, non per motivi di lucro, come tale, ma per dover provvedere ai bisogni di una particolare collettività: parrocchia, collegio, seminario, istituto, ecc...

3 - *Negotiatio lucrativa,* o *quaestuosa, in sensu proprio.* E' l'acquisto di cose per rivenderle a prezzo maggiorato, senza che le cose siano state trasformate, migliorate con industria, ad unico scopo lucrativo cioè di guadagno.

4 - *Negotiatio lucrativa, sensu lato.* Compra di cose, per essere lavorate, trasformate, migliorate con industria, e poi rivendute a maggior prezzo, quale frutto della propria arte, e mercede del proprio lavoro.

5 - *Negotiatio industrialis.* L'industria è il lavoro organizzato di molti insieme, lavoro di varia natura, diretto a promuovere la produzione naturale (agraria), o a trasformare la materia greggia, le materie prime, in oggetti diversi (manifattura, meccanica), ecc. Ciò corrisponde ad un bisogno della vita attuale, e può esercitarsi in mille modi: agricoltura, allevamento bestiame, utilizzazione di cave e miniere, fabbricazione di alimentari, medicinali, produzioni lana, tessitura, tipografie, Librerie, oggetti di vario genere, ecc., ecc. Quando resta industria personale, o di pochi, prende il nome di piccola industria; spesso invece ha la collaborazione di numerose persone, operai: la grande industria per vasta produzione, per grandi guadagni.

6 - *Negotiatio argentaria.* Non è un semplice possesso di danaro, ma un vero commercio in danaro, in varie maniere: traffico bancario, traffico di valuta, di titoli, valute pregiate, speculazioni di borsa, azioni, obligazioni, ecc. E' la più grande industria di oggi, non potendosi ormai far nulla senza l'intervento della banca...

Riassumendo, diremo che abbiamo un *commercio stricto sensu,* ed è quello che ha per fine ultimo il *lucro,* il guadagno; ed un *commercio latu sensu,* ed è quello che ha per fine ultimo il *sopperire alle necessità proprie e dei propri.*

2) *Saggio storico* a) *Provvedimenti legislativi*

Ancora prima che S. Paolo ammonisse col suo « Nemo militans Deo, implicat se negotiis saecularibus», un giurista pagano famoso, Cicerone, aveva bollato d'infamia l'attività del mercante: « officium mercatoris non est officium apti, non ingenui, non boni viri; sed versuti, obscuri, astuti, fallacis et callidi ». Ed un filosofo pure pagano, il grande Aristotele, « il maestro di color che sanno » (Inf. 14, IV) sentenziava: « Utilis est mercatorum vita, sed virtuti adversa ». (Lib. 7, Polit. C. 9, T. II).

Alcune antiche repubbliche escludevano i mercanti da ogni magistratura; ed i Cartaginesi li relegavano in un quartiere riservato, non soffrendo che stesero in mezzo agli altri cittadini.

Un esempio significativo dell'antichità, per dimostrare in che concetto inferiore era tenuto il commercio presso il sacerdozio israelitico: nel Salmo 70, dove si legge « *quoniam non cognovi litteraturam,* (*propterea*) *introibo in potentias Domini* », la versione dei Settanta (250-130 av. C.) traduceva invece così: « *quoniam non cognovi negotiationem...* ». (in Decr. Grat. P. I, Dist. LXXXVIII, Can. X, Palea). Dell'antichità precristiana, basti questo saggio.

Rientrando nel nostro campo ecclesiastico, dopo l'insegnamento di Cristo e dell'Apostolo delle genti, ne ascolteremo l'eco nel pensiero della Chiesa, coi suoi Pontefici, i suoi Concili, generali e particolari, i suoi Padri e Dottori: una voce concorde, che dichiara inconciliabile l'attività

commerciale con la dignità e la santità dello stato ecclesiastico.

Prendendo le mosse dal così detto *Canone degli Apostoli*, la più antica collezione di norme pratiche per il clero, e che Graziano afferma sia stato composto da Clemente consacrato vescovo da S. Pietro, al num. VII ordina con autorità: « *Episcopus, aut praesbyter, aut diaconus nequaquam saeculares curas assumant; sin aliter dejiciantur* ».

Dal Decretum Gratiani scegliamo tre passi, fra i tanti che vi si trovano concernenti la nostra materia: « *Negotiatio per clericos quacunque causa everceri non debet* ». Lo desume da Pp. Melchiade (311-314). (P. I, Dist. 88, Can. 1).

« *Negotiatiorem clericum, ex inope divitem, et ex ignobili gloriosum... quasi quandam pestem fuge* ». Lo prende da S. Agostino ,in lib. Quaestion. vet. et Novi Test. (In Decr. P. I, Dist. LXXXVIII, Can. IX).

« *Sunt pleraque negotia, quae sine peccatis exhiberi aut vix, aut nullatenus possunt* ». Lo ricava da Pp. Innocenzo II. (P. I, Dist. V, Can. VII).

L'insigne canonista commentatore di Graziano, il Card. Giovanni da Torquemeda, enumera ben dieci documenti autentici, estratti dal Decretum, per dimostrare che « *clericos non debere exercere opra cupiditatis, scilicet negotia saecularia* ». Comentando poi il passo Paolino « Nemo militans Deo... » conclude: « *Sicque militiae spiritualis finis est, ut victoriam habeat ab omnibus quae sunt contra Deum. Haec sunt negotia saecularia, quia sollicitudo huis saeculi suffocat verbum* ». Apprendiamo da lui, che al suo tempo diversi canonisti non ammettevano neanche la necessità, come causa scusante dalla proibizione di commerciare. (Cfr. Joan. de Torquemada, in Grat. Decr. libri quinque... Edit. Romae, 1726, dedicata a Pp. Nicolò V).

Nelle *Decretali di Gregorio* IX, è eloquente perfino il titolo: « *Ne clerici vel monachi saecularibus negotiis se immisceant* »; ed il medesimo titolo troviamo nel Libro Sesto delle Decretali ,di Bonifacio VIII, e nell'ultima delle Clementine. Ci dispensiamo dal riportare qui le singole disposizioni pontificie, contenute nel Corpus Iuris Canonici: sarebbe lungo a scriversi, e abbastanza gravosa la lettura. Ciò non di meno, gioverà fare qualche breve accenno ad alcuni tra i più gravi provvedimenti pontifici:

Clemente Pp. IX, nella Costituzione « Pastoralis officii » del 17 giugno 1669, proibisce con una certa severità agli ecclesiastici tutti « omnem negotiationem », perchè, dice il Pontefice: « *negotiatio continet in se speciem mali* », e cita l'autorità dottorale di S. Tommaso. (2,2, q. 77, art. 4).

Pp. Urbano VIII con suo Breve del 22 febbraio 1633, proibisce severamente il commercio a certi Missionari dell'India e della Cina e del Giappone; non solo, ma ordina la confisca di tutti i profitti ottenuti, ed anche la merce immagazzinata dai Missionari a scopo commerciale.

Benedtto Pp. XIV, con sua Bolla « Apostolicae servitutis » del 26

febbraio 1740, proibisce anche il commercio « per interpositam personam », proibizione, che troveremo poi sempre ripetuta in quasi tutti i seguenti documenti pontifici.

Ad altri SS. Pontefici abbiamo fatto cenno ripassando il Decretum ed il C.J.C. nelle sue Decretali.

I Concili, generali e particolari, esprimono invariabilmente una profonda repulsione nei confronti degli ecclesiastici, secolari e regolari, che, ponendo in secondo ordine il servizio di Dio, si danno apertamente all'esercizio abituale di affari economici e secolareschi. Incominciamo dai più antichi.

Il Concilio Eliberiamo, tenuto nella città spagnola di Elvira nel 305, al quale presero parte 21 Vescovi quasi tutti spagnoli, sotto il pontificato di Pp. Marcello II, prescrisse agli ecclesiastici tutti di non mercanteggiare, se non per necessità di proprio sostentamento. In tal caso grave, però, avrebbero dovuto farlo « con tal decenza del loro grado, che non fossero veduti vagare per le piazze, girar per le fiere, comperare per i mrcati, ma il loro commercio, temperato di gravità e di riserva, si praticasse con tal icautele, che si distinguessero dai Bottegai, delle piazze e dai Merciari del volgo ». (Cfr. Battaglini, Str. Univ. dei Conc., Venezia, 1696).

Il Concilio di Tarragona del 506, ha questo preciso Canone n. 12: « *Canonum statutis fidmatum est, ut quicumque in clero esse voluerit, emendi vilius, vel vendendi carius studio non utatur. Quod certe si' voluerit exercere, cohibeatur a clero* ».

Nel *Concilio di Lima,* convocato da S. Turibio, per consiglio di Pp. Gregorio XIII, nel 1583, allo scopo di fornire chiare istruzioni e dettagliate, atte a portare un poco di riforma nel clero delle Indie Occidentali, lancia senz'altro la scomunica contro gli ecclesiastici, che osano fare da mercanti. Gli ecclesiastici, impressionati ,ricorrono a Roma, e la S. C. del Concilio approva le disposizioni del santo Vescovo. (Battaglini, l. c. T. II, p. 434).

Il Concilio Tridentino (1545-1565), convocato per una generale riforma disciplinare della Chiesa, premesso che gli Ecclesiastici debbono a tutti il buon esempio con una vita degna della loro superiore condizione, decreta: « *ut quae alias a summis Pontificibus et a sacris Conciliis de clericorum vita..., nec non a saecularibus negotiis gugiendis copiose ac salubriter sancita fuerunt, cadem in posterum... observentur... Si qua vero ex his in desuetudinem abiisse compererint* (Episcopi), *ea quam primum in usum revocari et ab omnibus accurate custodiri studeant...* ». Sess. XXII, De honestate cleric., Capi I).

La Sacra Visita Apostolica di Roma, con suo decreto 29 agosto 1637, proibisce ai Regolari ed agli ecclesiastici di Roma e territorio romano l'esercizio di vari *mestieri lucrativi,* come la farmacia, la panetteria, la tintoria, la vendita di rimedi, di pane, vivande stoffe ed altre cose, anche se fossero state riccamente confezionate. Ne manifesta chiaramente

la motivazione: a) primieramente per *l'inconvenienza* che persone consacrate a Dio si occupino di cose secolari e di mestieri lucrativi; b) per *il danno*, che così facendo, possono recare agli artisti ed agli operai unitamente alle loro rispettive famiglie. Lo proibisce sotto pena di confisca di tutti i benefici ottenuti in tale maniera proibita, e colla minaccia di confiscare anche i capitali impiegati. Il decreto ab initio era limitato a Roma e territorio romano; ma poi in seguito, dalla superiore autorità venne esteso anche fuori di Roma, in Italia e fuori d'Italia, per esempio a Barcellona per insistenza dell'Ordinario diocesano, come provvedimento ritenuto necessario a togliere abusi scandalosi. (Reg. Regolari, anno 1769).

La speciale motivazione di *un danno* che potrebbe derivare ai commercianti laici, dall'abuso del commercio da parte di ecclesiastici, è stata tenuta in considerazione, sull'esempio di Roma, in vari altri casi, per via di lamentele avanzate dai secolari. Eccone alcuni casi particolari.

Nel 1707, la S. Congregazione dei VV. e RR. ordina per la Spagna: « *dandas esse infrasriptas declarationes, alia editas, et super earundem executionem, ac exacta observantia, monendos esse superiores... quorumqumque Ordinum, Congregationum, Societatum, Monasteriorum, Collegiorum ac domorum regularium utriusque sexus, et quorumvis piorum locorum, necnon particularibus religiosis, et Ecclesiasticis quibuscumque, non posse... per se vel per alios evercere... in quorumque loco venalem artem aromaticam, praeterquam pro suis..., nec ullo modo saecularibus, aut aliis religiosis, et ecclesiasticis pharmaca, aut alia cuiusvis generis medicamenta vendere... Romae, mense Augusti* 1707 » (Reg. Regul. 1707).

Questa disposizione non piaceva a certi monasteri, che si credevano nella necessità di potere guadagnare qualche cosa preparando e vendendo rimedi. Un Vescovo, sollecitato da un Monastero, si rivolse alla S. Congregazione, esponendo varie ragioni in favore delle Monache; ma gli venne risposto che, malgrado tutte le sue esposte ragioni il Card. Prefetto insisteva nella proibizione della vendita, e di qualunque altra distribuzione di medicamenti fuori del Monastero, in conformità al decreto approvato da Innocenzo XIII nel 1722, e confermato da Benedetto XIV. (Constit. 16, Tomo I).

Nelle vicinanze di Roma, certi Monaci distillavano *liquori* molto ricercati da per tutto. L. S. Congregazione ordinò di trasferire la fabbrica fuori del convento, e di cedere tutto il prodotto ad un negoziante laico perchè s'incaricasse della vendita e della spedizione, perchè — scriveva la S. Congregazione — « uomini votati alla vita contemplativa, non debbono essere distratti nella loro orazione da una fabbricazione fatta sotto gli occhi loro ». (in An. Jur. Pont. sez. 8, col. 1452).

La S. Congregazione ,nel 1773 comunica ad un Vescovo che un farmacista si rammarica contro certe Monache, perchè preparano e vendono dei rimedi con danno notevole alla sua farmacia pubblica. In questa

occasione la S. C. rinnova le precedenti proibizioni al riguardo, ed esige che le Monache obbediscano a tutti i costi. Il Vescovo trasmette la superiore ammonizione e minaccia la soppressione della *farmacia monastica.* (Cfr. Reg. Regularium, dal 1773).

Nel 1786 la S. C. proibisce a certi religiosi di Borgo San Donnino la gestione di una *fornace,* perchè cio, mentre costituisce un negozio sconveniente a religiosi, reca in pari tempo un vero danno economico alla fornace di un secolare alla quale fa concorrenza sleale.

Anche il commercio in *bestiame!* Nel 1792 la S. C. ammonisce certi Monaci di Monte Soratte, perchè tenevano allevamento di bestiame in grande stile, e a scopo di lucro. Permette loro di conservare soltanto un centinaio di capre, se pure saranno necessarie, e qeuste « dommodo illarum fructibus indigeant oratores ad proprium usum, et non ad lucrum ».

Quanti altri casi, ed assai interessanti, si potrebbero riportare in esempio, stralciando dagli antichi registri della S. Congregazione: bastino questi pochi a dimostrare la continuità del pensiero della Chiesa, e quanto sia stata gelosa di mantenere il suo clero nello stato di santità che gli conviene essenzialmente. Si hanno, per altro, anche dei casi di *eccezione;* ma sono assai rari, concessi in circostanze particolarmente pressanti. Eccone uno: un sacerdote spagnolo, già laureato in farmacopea, dimorante in uno sperduto villaggio lontano dai centri, chiede alla S. C. la licenza di procurare medicamenti per i suoi poveri, come in alrisponde: « *Attentis informatione et voto Episcopi, pro gratia perdurante necessitate facto verbo cum SS.mo. Romae, 24 Aprile* 1880 ».

b) *Provvedimenti penali*

Non soltanto con divieti formali, severi e ripetuti, la Chiesa ha reagito allo scandalo del commercio clericale; ma trattandosi di un *delitto canonico,* lo ha perseguitato con *censure ed altre pene.*

L'entità, la gravità di una pena corrisponde alla gravità della legge, e ci dice l'importanza che la Chiesa annette ad un suo ordine, ad un suo precetto legislativo. La Chiesa fino ad antiquo ha punito severamente gli ecclesiastici che si sono occupati di commercio.

Dal Decretum Gratiani apprendiamo che la « negotiatio » era punita colla *deposizione* dallo stato clericale. Così anche nel Canone degli Apostoli, come abbiamo veduto nei cenni storici.

Le Decretali autorizzano l'uso delle *censure*: *sospensione, interdetto,* ed anche la *scomunica* nei casi più gravi e ripetuti.

Pp. Pio IV, con sua Costituzione « Decens esse censentes », del 5 Novembre 1560, *confisca* tutti i profitti realizzati coi negozi illeciti e proibiti, a vantaggio della Camera Apostolica. E' una legge generale, che comprende tutti gli appartenenti al clero, secolare e regolare, non esclusi Vescovi, Arcivescovi e Dignità di qualunque specie. Non sono esclusi nemmeno gli Ordini Militari. (Cfr. Bullar Rom. T. 4, p. 2, p. 58).

Il Concilio Tridentino conferma in forma ampia e generica tutte le

pene comminate in antecedenza dai Pontefici e dai Concili; « *de Quibuscumque criminibus, nec non saecularibus negotiis fugiendis... eadem in posterum iisdem poenis, vel maioribus...arbitrio Ordinarii imponendis* ». (De ref. Cap. I, De Vita et honest. Cler.).

Urbano VIII, nel 1633, e Clemente XI, nel 1669, confermano la pena delle *censure,* ed insistono su quella della *confisca.*

Così Benedetto XIV; poi Clemente XIII, ripetono e riconfermano i provvedimenti penali dei Predecessori.

Arriviamo al *Codice di D. C.,* il quale si presenta più benigno di tutti, stabilendo col Can. 2380 che i delinquenti contro il disposto del Can. 142, "*congruis poenis* pro gravitate culpae ab Ordinario coerceantur".

Con questo, almeno troppo mite, provvedimento, si direbbe cancellato tutto quel rigore col quale Papi e Concili avevano punito il delitto canonico del commercio, durante parecchi secoli di storia ecclesiastica: deposizione, scomunica, confisca, sospensione, interdetto... E quale sia stato il risultato, lo possiamo subito rilevare dall'ultimo provvedimento che è stato preso dal Pontefice Pio XII di v. m. attraverso la S .C. del Concilio, alla distanza di 33 anni dalla promulgazione del Codice di D. C.: una autentica « girata di vite »...

3 - *Disciplina vigente*

E' l'anteriore, aggiornata e munita di nuove sanzioni, a fine di rendere questa particolare disciplina ecclesiastica più uniforme, e per prevenire e punirne le trasgressioni.

Il Pontefice, per tanto, stabilisce, a mezzo del decreto della S. C., che gli *ecclesiastici tutti di rito latino,* secolari e regolari, dei quali si fa menzione nei canoni 487 - 681, "*per se vel per alios, mercaturam seu negotiationem cuiusque generis, etiam argentariam, exercentes,* sive in proprium sive in aliorum utilitatem, contra praescriptum can. 142, utpote huius criminis rei, *excommunicationem* latae sententiae Apostolicae Sedi speciali modo reservatam incurrant, et si casus ferat, *degradationis* quoque poena plectantur ». E nei riguardi dei loro *superiori* che, avendolo potuto, non avessero impedito questo delitto canonico, il Pontefice stabilisce la *destituzione dall'officio,* e *l'inabilità* a qualunque officio di governo e di amministrazione. E resta poi inteso e fermo l'obbligo della riparazione di danni eventuali, cagionati da chiunque avesse partecipato colpevolmente alla grave infrazione della legge.

Il decreto è più che chiaro in tutte le sue parti, e quindi « verba clara non admittunt interpretationem nec voluntatis coniecturam ». E' diretto a tutte le persone di rito latino, che passano sotto la denominazione di ecclesiastiche, secolari e regolari; conferma pienamente l'antica legge proibitiva del commercio di qualunque genere, e ne stabilisce le sanzioni punitive della scomunica latae sententiae riservata alla S. Sede, e, se il caso, per la sua gravità eccezionale lo richiede, anche la degradazione, che costituisce la pena più grave ed ultima per un ecclesiastico. Ed anche per i superiori, che avessero trascurato il loro dovere

di vigilanza e di repressione, sono comminate delle pene adeguate. (Cfr. A.A.S., 1950, pag. 330).

Da notare il termine verbale « exercere », usato dal decreto: questo termine, « *ex communi hominum sensu significat plurilitatem actus, et quidem actuum qui moraliter, hoc est, proposito uniuntur* ». Quindi una trasgressione sporadica, casuale, non importerebbe la pena specifica, benchè la trasgressione sia sempre da ritenersi ugualmente grave. (Cfr. Ballerini-Palmieri, Theol. Mor. ed. 1900, n. 453).

Evidentemente, questo atto eccezionale del Pontefice ha voluto un ritorno brusco ed assoluto al primitivo rigore nell'osservanza dell'antica disciplina del commercio vietato al clero.

Non sarebbe, certo, compito nostro un'indagine intesa a conoscere se e come sia stato effettivamente efficace l'ultimo provvedimento pontificio del 1950. E neppure vorremmo chiederci la ragione di un fatto così visibile agli occhi di tutti, ed è, che in questi ultimi anni si sono moltiplicate nell'ambiente ecclesiastico certe attività, le quali non possono aver luogo senza l'esercizio di un commercio qualsiasi. Vogliamo alludere a cliniche, a cas edi salute, a collegi, alberghi pubblici, tipografie, librerie, a case di salute, a collegi ,alberghi pubblici, tipografie, librerie, cinema, operazioni bancarie, ecc., ecc.

Naturalmente, deve supporsi che siano intervenute speciali facoltà e licenze. Ma è pure risaputo che una licenza superiore, se è sufficiente per non incorrere nelle pene comminate, non sembrerebbe altrettanto efficace per scongiurare l'ammirazione e lo scandalo nel pubblico, e per impedire lamenti e recriminazioni di persone e di enti laici, che vi scorgono in certi esercizi tenuti da ecclesiastici, specialmente da religiosi, una vera concorrenza punto esemplare.

4 - *Auspicato ritorno alla plurisecolare prassi canonica, prudentemente adeguata alle presenti reali condizioni*

Da tutto questo documentario storico-giuridico, che abbiamo procurato di mettere in rilievo, sia pure rapidamente, emerge convincente che il criterio seguito dalla Chiesa, nella proibizione del commercio al suo clero secolare e regolare, è stato duplice: a)*l'incompatibilità* essenziale tra esercizio commerciale e stato ecclesiastico; b) lo *scandalo* dei secolari. Questo secondo motivo talvolta è stato ancor più decisivo del primo. Bisogna vivere e muoversi sul terreno della realtà; quindi tutto ciò che non edifica il prossimo; « il colto ed incolto pubblico », e gli diminuisce la stima e la fiducia nell'elemento ecclesiastico, va seriamente eliminato. San Paolo insegni: se mangiando un pezzo di carne posso scandalizzare i fratelli, « *non anducabo carnem in aeternum* » (1. Cor. 13, 8).

Questo, in breve, il riassunto di tutta la legislazione canonica sulla scottante questione, durante venti secoli.

Sarebbe da chiedersi: Come mai l'Autorità ecclesiastica ha dovuto tante volte ripetere l'ammonimento? Forse, perchè gli ecclesiastici, di

fronte ad impellenti necessità di vita pratica, si sono trovati costretti a « sbrigarsi » alla meglio..., come hanno potuto..., e magari con tanta buona volontà?... Ma forse non è stato estraneo il motivo dell'umana debolezza, cui allude S. Antonio da Padova quando scrive: « *difficile lupi a cadavere, formicae a grano, a melle muscae..., mercatores a foro separantur* ». (Sermo Dom. infra Oct. Nativ). Eppure sovente si sono ripetute e si ripetono tutt'ora delle amarissime esperienze a chi, dimenticando gli ordini della Chiesa, si sono ingolfati negli affari secolareschi, come nota S. Agostino: « quotidie negotiatores de naufragio nudi evadunt, et iterum navigant ad periculum propter divitias acquirendas ». (Sermo 6 de Martyr).

Certo che la legge in materia, « negotiatio et mercatura », è teoricamente assai chiara; ma sul piano pratico, invece, appaiono numerose e varie le difficoltà della esecuzione. E' indispensabile per tanto, che venga eliminato il contrasto, per lo meno apparente, tr ala parola della legge ed il fatto della sua attuazione.

Dato il complesso sistema econocico-finanziario moderno, riconosciuto ormai inevitabile per la vita e per le attività dioggi, si presenta ormai inevitabile per la vita e per le attività di oggi, si presenta facilmente l'occasione di prendere abbagli nel giudicare se tale o tal'altra operazione sia o meno proibita, se dia, o meno, ammirazione e scandalo ai secolari. Sarebbe perciò auspicabile che la Superiore Autorità fornisca norme precise al riguardo, tenendo nel debito conto le mutate condizioni dei tempi: « è l'adattarsi ai tempi — necessaria virtù »; ed insieme valutando saggiamente, come sa fare la Chiesa, le vere, indiscusse esigenze moderne del clero secolar e regolar. Al qual clro, tuttavia, non sarà sgradito l'ascoltare l'esortazione del Serafico Dottore: « *optima negotiatio est, qua quis spiritualia dat, ut spiritualia colligat; et haec est bona, et Deo placita* » (Super Luc. c. 10); mentre invece « *Ecclesia fit spelunca latronum, quando in ea est negotiatio cupidorum* ». (Sermo 4. Domin. 9 post Pent.). Quod absit!...

P. GIOVANNI da S. GIOVANNI

BIBLIOGRAFIA

Sacra Bibbia.

Corpus Juris Canonici.

Bullario Romano.

Fontes Juris Can.

Codex J. C.

Moroni, *Dizionar. di erudiz.*, Venezia, 1840-1861.

Anal. Juris Pontif., Paris, 1867, Ed. Palmè.

Ferraris, *Bibliotheca.*

Guerin, *Dizionar. Stor. Eccles.*, Enc. Migne, Paris, 1854.

Ballerini-Palmieri, *Opus Theol.* Prato, Giachetti, 1898-1901.
S. Thomas. *Opera omnia,* Venezia, 1593.
S. Bonavent., *Opera omnia,* Quaracchi, 1882-1902.
Sipos, *Enchiridion I. C.,* Roma, 1954.
Mansi, *Collectionis Concil... supplementum,* Lucca, Salani, 1747.
Battaglini, *Istoria Univ. di tutti i Conc.,* Poletti, Venezia, 1696.
Wernz-Vidal, *Jus Can.* Roma, 1923.
C. Kirch., *Enchiridion font. Histor. Eccles.,* Herder, 1914.

AGOSTINO PUGLIESE

Il Cappellano Militare

Nozioni storiche - profilo giuridico

1. - Tutti i popoli accomunano al fatto sociale della guerra il fatto religioso nella invocazione alla divinità perchè sia propizia e aiuti nello svolgimento della battaglia. Ebrei, Greci, Romani, Germani hanno vivo questo senso di ricorso alla divinità nel pericolo, che manifestano come un istinto naturale al ricorso alla protezione del più forte.

Il sentimento naturale istintivo diventa dovere per il cristiano: il Ministro della Religione cristiana deve trovarsi sempre a contatto col popolo, anche e soprattutto là dove occorre morire e incoraggiare, per applicare, sempre e dappertutto, i frutti del Sangue da Gesù Cristo versato per l'umanità intera.

Sui primi tre secoli non abbiamo testimonanze storiche per affermare che al seguito delle truppe romane, ci fossero dei Cappellani, benchè i soldati cristiani dovessero essere numerosi e benchè i Romani fossero abbastanza rispettosi e di idee larghe in fatto di Religione. Ma nell'esercito di Costantino, e poi in seguito in quelli dei primi Imperatori Cristiani, si assistette spesso a Vescovi e Sacerdoti che officiavano al campo. Si parla di Sacerdoti e diaconi addetti ad una specie di Cappella smontabile da campo. La lettura di Pelagio I (556-561) al Vescovo Lorenzo di *Centumcellae* (Civitavecchia) attesterebbe il perdurare di quest'uso nell'esercito romano fino al sec. VI. Da essa qualcuno arguisce l'esistenza di una cura castrense perfettamente organizzata con Sacerdoti, diaconi, in dipendenza dal Vescovo locale, non solo negli eserciti combattenti, ma anche presso le principali guarnigioni bizantine di Italia. Comunque, sembra assodato che, uscita dalle persecuzioni, la Chiesa si è preoccupata di dare ai combattenti l'aiuto spirituale e il conforto che viene indubbiamente dalla fede. Ne lasciò certamente questo compito a sacerdoti isolati, ma dovette raggruppare, dentro i limiti del possibile, il personale ecclesiastico addetto ai soldati attorno a un capo, quasi a un Vescovo, che ne dirigesse il lavoro apostolico e che più tardi assunse i nomi di Cappellano Maggiore, Vicario Generale Castrense, Vicario Apostolico, Vescovo da Campo, Vescovo Castrense, Ordinario militare, ecc. A un cetro momento, nei Capitolari di Carlo Magno, presso il comando generale dell'esercito, troviamo una vera Curia ecclesiastica militare con uno o due Vescovi, alle cui dipendenze altri Sacerdoti esercitano l'ufficio di Cappellani.

2 - I termini *Cappella* e *Cappellano* pare avessero nell'alto Medioevo

un significato diverso da quello attuale. Cappellani si dicevano i custodi della *cappa* di San Martino che gli eserciti franchi si facevano portare al loro seguito e sulla quale facevano i giuramenti di rito. *Cappella* era appunto il luogo dove la cappa era custodita.

Per lo più, il clero aulico si considerava legalmente delegato ad esercitare il ministero presso l'esercito. Dopo l'825 a capo del clero palatino (clerici palatini) troviamo un *archicapellanus* con esenzione della giurisdizione vescovile locale; ma non pare che i Sacerdoti propriamente castrensi fossero esenti come tali.

Dal periodo carolingio, nel quale l'organizzazione ecclesiastica militare aveva raggiunto un grado eminente, fino all'ordinamento organico degli eserciti del sec. XVI, non abbiamo notizie di eventuali esenzioni. Ma i cappellani c'erano e rendevano servizi utili anche alla Chiesa universale. Nel 1696 l'unione dei Rumeni con la Chiesa Romana fu effettuata per opera dei Cappellani di Leopoldo I, che erano Gesuiti.

Quanto ai loro poteri specifici, pur non essendo essi perfettamente esenti dagli Ordinari locali, si era venuta affermando una distinzione: in atto di mobilitazione, cioè in procinto di partire per una spedizione militare e durante tutta la spedizione, i Cappellani godevano di larga autonomia pastorale; avevano invece poteri più ristretti quando erano *in castris*, quando cioè i soldati erano accasermati e in riposo.

Così l'evoluzione della Cura pastorale castrense si va affermando sempre più e sempre meglio, e, attraverso i Concordati, manifesta una spiccata tendenza verso una più larga comprensione dei bisogni spirituali degli eserciti e quindi verso una maggiore indipendenza dagli Ordinari locali.

3. - La pubblicazione del Codice di Diritto Canonico (1917) sorprende l'ultimo stadio di evoluzione. Il disposto del c 451 § 3 lo rispecchia, codificando quanto ogni singolo Stato avesse ottenuto per l'assistenza spirituale al proprio esercito.

Una disposizione universale per tutti non sarebbe stata, allora, nè opportuna nè conveniente e adatta, dovendosi in quel campo tener presenti e lo stato degli eserciti e le suscettibilità degli Stati e necessità diverse varianti da paese a paese. Neppure la natura dell'ufficio della cura castrense viene ivi espressamente definita, quantunque la *collocazione* del § nel c. 451, che stabilisce la natura dell'ufficio di parroco, dimostri sufficientemente la tendenza del legislatore a considerare il Cappellano militare nella sfera degli aventi cura d'anime, anzi dei parroci. I Canonisti, sia prima che dopo la promulgazione del Codice, si sono sbizzarriti nel presentare la dottrina teoricamente armonizzata in un senso o in un altro, a seconda delle caratteristiche che, secondo loro, presentava la Cura castrense nei rispettivi Stati. Tutti però convengono che i cappellani militari debbono, semmai, mettersi a pari dei parroci personali.

4. - Tale evoluzione, che abbiamo grosso modo cercato di adombra-

re, sfocia, finalmente, nella Istruzione *Sollemne semper* del 23 aprile 1951, la quale codifica l'esperienza ecclesiastica del passato e costituisce come un codice-base di questa branchia della cura delle anime. Le disposizioni particolari che man mano vi si aggiungono, integrano e completano, in senso universale o in funzione di Stati singoli, questo codice che rappresenta come lo sforzo della Chiesa di riportare su principi giu- [illegible] comuni la parte importantissima che il clero può avere nella moralizzazione della vita militare.

L'Istruzione si occupa dell'organizzazione dell'assistenza religiosa negli eserciti, dei poteri dei singoli Cappellani pei diversi gradi, della natura di questi poteri, dell'apostolato dei Cappellani, codificando e chiarendo i principi a cui si ispirano i Concordati e gli speciali accordi tra Chiesa e Stato nonchè le particolari disposizioni degli organi ecclesiastici competenti. In essa viene nettamente delineata una Prelatura quasi-nullius con a capo il Vicario castrense che ha giurisdizione ordinaria, ma speciale, personale e territorialmente cumulativa; che ha poteri giudiziari, ma non li esercita; che ha una Curia con archivi; che ha un proprio Calendario liturgico; che ha alle sue dipendenze tutto il clero addetto alle Forze Armate e come sudditi *almeno* tutto il personale militare propriamente detto; che, in breve, ha quasi tutti i diritti e quasi tutti i doveri degli Ordinari locali. Essa, quindi, rempie la lacuna che in materia aveva lasciato il Codice: ma si applica solo per quegli Stati che hanno o avranno una giurisdizione ecclesiastica militare organizzata e gerarchica, lasciando tuttora fuori della legislazione universale quelle forme di assistenza spirituale ai soldati non organizzate e dipendenti in tutto dagli Ordinari locali.

5. - Secondo l'Annuario Pontificio 1961, i Vicariati castrensi, ordinati secondo la predetta Istruzione, sono, oggi, 22. Il più antico, quello del Cile, risale al 3 maggio 1910. Seguono in ordine di tempo l'Italia (11 febbraio 1929), la Germania (20 luglio 1933), il Perù (15 maggio 1943), la Colombia (13 ottobre 1949), l'Indonesia (25 dicembre 1949), la Spagna (5 agosto 1950), il Brasile (6 novembre 1950), le Filippine (8 dicembre 1950), il Canadà (17 febbraio 1951), l'Africa Meridionale (17 maggio 1951), la Francia (2 luglio 1952), la Gran Bretagna (21 novembre 1953), l'Olanda (16 aprile 1957), l'Argentina (8 luglio 1957), il Belgio (7 settembre 1957), gli Stati Uniti d'America (8 settembre 1957), la Repubblica Dominicana (23 gennaio 1958), l'Austria (21 febbraio 1959). Dei Vicariati Castrensi Boliviano e Paraguayano non si hanno dati.

6. - Il potere dei Vicari Castrensi (Ordinari militari), e, rispettivamente, dei Cappellani militari è: 1) *ordinario*, non delegato, se e in quanto essi sono considerati ed equiparati agli altri Ordinari, locali o personali, e ai parroci personali; se qualche volta nei documenti il termine *delegato* viene a loro riferito, esso va inteso non in rapporto alla *natura* del loro potere, ma in rapporto all'*esercizio* e alla comunicazione del medesimo, in quanto cioè essi non esercitano un potere nativo e co-

stituzionale, ma un potere comunicato dalla Santa Sede all'Ordinario militare e da questo distribuito ai singoli Cappellani. Nè fa specie la distribuzione della rispettiva sfera d'azione dei singoli Cappellani fatta dall'Ordinario militare, giacchè questa non fa altro che determinare e designare categoricamente i sudditi, sui quali la giurisdizione dei Cappellani militari viene a potersi esercitare, ma non è indice alcuno di delegazione di poteri. Questo modo di concepire non è alieno dal Codice; si vedano ad esempio i cc. 1574, 1614 § 1 là dove si dice che i giudici sinodali giudicano *potestate ab Episcopo delegata*, mentre è chiaro che i collegi giudicanti formati dai giudici sinodali costituscono un tribunale *ordinario* (cfr. c. 1578 § e le rubriche dei capi II e III del Tit. III del lib. IV).

2. - Tale potere è essenzialmente *speciale* e *personale* e, per riguardo ai sudditi che comunicano la loro esenzione al territorio nel quale attualmente si trovano, anche *locale*, ma non territoriale, come quello degli Ordinari diocesani e dei parroci locali.

3) Tale potere non è esclusivo, almeno generalmente parlando, ma *cumulativo* con quello territoriale.

4) Tale potere, finalmente, sia quanto al tempo sia quanto alla materia, è limitato dalle disposizioni particolari che lo riguardano (limiti di età, nessuna stabilità, ecc.).

7. - In particolare, il Cappellano militare è un sacerdote stabilmente preposto alla cura di anime di una circoscrizione ecclesiastica non determinata in base a criteri territoriali, come avviene normalmente, ma in base a criteri personali e, in particolare, in base alla speciale professione, militare, dei fedeli sottoposti al governo spirituale di tali sacerdoti. In tal senso essi sono *veri parroci personali* e la loro giurisdizione è *personale* in quanto *directe et immediate respicit* le persone dei militari, e per lo più, in tempo di pace, essa è anche *locale* poichè ai singoli Cappellani viene assegnata una caserma, un distretto, un gruppo di residenze militari.

Come parroci personali essi hanno giurisdizione sui loro soggetti dovunque quelli si trovino e fino a quando i medesimi facciano parte di quel determinato organismo militare costituito in quasi-parrocchia militare, con gli stessi obblighi e con gli stessi diritti degli altri parroci di diritto comune, se e in quanto compatibili con la condizione specifica di militari. E benchè godano di una certa stabilità, rimangono pur sempre *ad nutum*. Per lo più, tuttavia, quanto all'amministrazione dei Sacramenti, specialmente quanto all'assistenza ai matrimoni dei loro sudditi, i loro poteri debbono essere considerati *cumulativi* con quelli dei parroci locali, salvo specifiche deroghe.

8. - Il carattere *locale* di tale giurisdizione fa sorgere la distinzione tra *luoghi militari* e *non militari*. I primi sono specificatamente, ma non tassativamente, indicati nelle singole disposizioni Apostoliche, concordatarie e non concordatarie. Essi sono, per lo più, le caserme, gli ospe-

dali militari, le Accademie e scuole militari e di guerra, i campi di concentramento dei prigionieri di guerra, gli accampamenti militari, le chiese, cappelle ed oratori adibiti esclusivamente all'uso delle Forze Armate, i depositi, gli avamposti, le scuole militari, i tribunali militari, le carceri militari, i porti militari, le navi da guerra, gli aeroporti e gli aerei militari, ecc. Luoghi non militari sono invece quelli nei quali possono trovarsi i militari sia per abitarvi occasionalmente, sia per l'esercizio del culto pubblico.

Nei luoghi militari la giurisdizione ecclesiastica militare si esercita *primario et per se*, quella comune *secundario tantum et suppletive*, e viceversa nei luoghi non militari. Vale a dire che il potere locale comune, abbarbicato, per così dire, al suolo, è in funzione suppletiva nei luoghi militari, mentre quello militare nei luoghi non militari è in funzione strettamente personale e cede di fronte alla giurisdizione locale comune anche quando si tratti di sudditi propri, se è presente, e vuole agire, l'Ordinario e il parroco locale. Tutti e due però, tanto l'Ordinario locale quanto il Vicario castrense, non han bisogno di mutue delegazioni perchè esercitano un potere inerente al loro ufficio e da esso sgorgante (cfr. Instr. art. II).

9. - Il Concordato Lateranense all'art. 14 capov. 1 stabilisce, per l'Italia: « I Cappellani militari hanno, riguardo alle... truppe italiane di aria, di terra e di mare), *competenze parrocchiali*. Essi esercitano il sacro ministero sotto la giurisdizione dell'Ordinario militare, assistito dalla propria Curia ».

L'Istruzione della S. C. dei Sacramenti, 1 luglio 1929, per l'applicazione dell'art. 34 del Concordato dichiara: « Sotto il nome di parroco qui e nellealtre disposizioni, si intende qualunque sacerdote che eserciti la cura d'anime con giurisdizione parrocchiale (can. 451 § 2), non esclusi i Cappellani militari, i quali hanno giurisdizione parrocchiale, non territoriale, ma personale, regolata dai rispettivi decreti ».

Nelle Lettere Apostoliche del 19 settembre 1935 i Cappellani militari delle Forze Armate tedesche sono chiamati *parochi castrenses* (art. 12); c'è un *officium parochi castrensis* (art. 11); è riconosciuto il diritto all'Ordinario castrense *paroecias militares erigendi vel erectas immutandi, earumque fines statuendi* (art. 14). Oggi l'Instr. *Sollemne semper* stabilisce per tutti i Cappellani Militari delle 22 Prelature quasi-nullius militari o Vicariati Castrensi: « *Unusquique Cappellanus militum in exercenda cura animarum sibi a Vicario Castrensi commissarum, meminerint se adstringi muneribus et obligationibus parochorum, congrua congruis referendo* » (art. X).

Sono, dunque, i Cappellani militari *veri parroci personali* ed esercitano un *paroeciale quasi munus* (art. XII), assegnato loro dal Vicario Castrense, con tutti i diritti, gli uffici, gli obblighi degli altri parroci, pur nella loro specialissima condizione. Ma essi non perdono la loro antica diocesi, perchè il loro « quasi munus paroeciale » non li scardina dalla

loro diocesi (art. II) nè li libera dalla loro Religione, se religiosi. Di fatto il « paroeciale quasi munus » non è un beneficio ecclesiastico residenziale (cc. 1409, 411, III) e perciò non produce gli effetti del c. 114. Essi possono dal proprio Ordinario essere richiamati in diocesi o in Religione in qualsiasi momento; come anche il Vicario Castrense può in qualsiasi momento esonerarli dall'ufficio e rimandarli al proprio Ordinario (c. 144). Inoltre, per il fatto che vivono in altra diocesi e vi esercitano il ministero a pro dei soldati, rimangono anche sotto la vigilanza dell'Ordinario locale, dal quale pure dipendono in tante cose, in forza della potestà cumulativa delle due gerarchie, diocesana e militare.

Nel Vicariato Castrense per le Forze Armate dell'Argentina la sede ufficiale per l'esercito e l'aeronautica è fissata nella parrocchia della Madonna di Lujan (Archidiocesi di Buenos Aires) e quella per la Marina nella parrocchia di Stella del Mare (Archidiocesi di Bahia Blanca): le due parrocchie sono come incorporate al Vicariato Castrense; il Vicario Castrense nomina i Cappellani incaricati e li presenta ai rispettivi Ordinari locali perchè come Vicari attuali ne ricevono l'istituzione canonica. Il loro potere è, perciò, territoriale dentro i limiti delle parrocchie, e personale dentro i limiti della speciale circoscrizione personale, con riferimento ai sudditi del Vicariato Castrense, ad essi assegnata. Il fatto non è nuovo in Diritto Canonico.

Gli uffici e gli obblighi dei parroci, qui genericamente affermati, sono quelli contenuti nei cc. 464 ss. L'Istruzione non fa menzione speciale che del solo obbligo di applicare la Messa pro populo: per sè, quest'obbligo essi non ce l'hanno, ma l'Ordinario militare ha il potere, se essi sono pagati con una certa larghezza dal Governo, di imporre loro che applichino per il loro popolo almeno come i Vicari e i Prefetti Apostolici, cioè per gli 11 giorni in cui questi, a norma del c. 306, vi sono obbligati (art. XI).

P. AGOSTINO PUGLIESE S.D.B.

(*continua*)

MATTEO AJASSA

L'uomo moderno e l'equilibrio interiore

L'uomo di oggi vive un tempo che ha posto orgogliosamente il suo destino sotto i segni della scienza. Eppure il suo cuore rimane inquieto e la sua incertezza sfiora spesso l'angoscia. L'umanità, a dire il vero, è diventata, per usare l'espressione di Goethe, più sapiente e più penetrante, ma non migliore. La spiegazione di questo crescente e diffuso disagio sta, secondo il Musil nella « singolare predilezione del pensiero scientifico per quelle spiegazioni meccaniche statistiche o materiali alle quali si direbbe si sia estirpato il cuore ».

L'homo sapiens del nostro tempo che ha dichiarato la sua autosufficienza con il grido blasfemo di Niethze « Dio è morto », sta sperimentando quanto afferma un personaggio di Malraux « L'uomo è morto dopo che Dio è morto ».

E non vengono a salvarlo le varie « mistificazioni » tentate attraverso i diversi surrogati dell'Assoluto: umanità, razza, collettivismo ecc.

La scienza che con il suo progresso gli ha consentito di toccare traguardi impensati l'ha spesso trattato non come un fine (così dice Kant) ma come un mezzo, non come un soggetto, ma come un oggetto.

Però questi parossismi di razionalismo positivista hanno provocato una crisi, la quale ha generato un vasto movimento di riscoperta dell'uomo.

In questo rilancio del valore «uomo» ha dato un non esiguo contributo la medicina la quale, attraverso la scossa spicanalistica impressa da Freud, ha valso ad operare quella che C. G. Jung chiama « La grande scoperta della psicologia contemporanea » cioè la scoperta dell'anima, « la vita dello spirito ».

Questo discorso avviato sul piano della medicina è arrivato al piano della religione attraverso una serie di questioni che stanno ai giorni nostri vivamente interessando il mondo della psichiatria e la psicoterapia. E' un nodo vivo di problemi che costituiscono il nucleo centrale del libro del Torellò « *E' meglio il confessore o lo psicanalista?* ». Si tratta di un discorso pieno di mordente fatto con l'uomo immerso nella giungla della nostra civiltà ansioso e fragile.

A quest'uomo il Torellò dice chiaramente che molti disturbi non solo psichici, ma somatici, affondano la loro radice nel mondo dei va-

lori morali, molte nevrosi si spiegano sul piano della coscienza morale. C'è dunque un intimo rapporto tra malattie morali e malattie psicosomatiche. L'egolatria e mancanza di apertura sociale di molti asmatici, l'ingordigia morale che rende voraci molti obesi, il rifiuto della realtà che condiziona o accompagna un certo tipo di anoressie (perdita dell'appettito o rifiuto di mangiare), le incrinature affettive sottostanti a svariate malattie della pelle, l'instabilità frivola e l'attaccamento ai valori immediati degli «accidenti recidivi», lo stato ansioso dei sofferenti di «stomaco caduti» la classica ptosigastrica non esiste ed è una «diagnosi da pigrizia») nonchè le inclinazioni spirituali e morali di due frequenti malattie; l'ulcera gastrica e l'ipertensione essenziale offrono un quadro sufficientemente indicativo di malattie psicosomatiche le quali ci fanno toccare con evidenza che le cure mediche o chirurgiche altro non sono che povere protesi e che per aiutare la marcia claudicante dell'uomo della tecnica, occorre insegnargli il cammino della *"metanoia"* cioè della conversione di un carattere o di un piano di vita radicalmente sbagliati ed in alcuni casi seriamente peccaminosi.

Ora la «guarigione» dell'uomo della tecnica fondamentale bisognoso della «cura dello spirito» è strettamente legata a quella tecnica terapeutica che è la *psicoterapia.* Il «corpo separato» scrive il Torellò non esiste; esso non è un apparecchio indipendente; come la psicologia tomistica aveva già ben chiarito *questo* corpo e *questa* anima sostanzialmente uniti formano la nostra vita personale inscindibilmente una e fusa, eppure non confusa.

L'intervento della psicoterapia non appartiene però al genere degli espedienti che servono a distrarre il malato, polarizzando altrove la sua morbosa attenzione. Esso consente invece al paziente di affrontare con consapevolezza il proprio male, comprendendone il dinamismo per uscirne vittorioso. Gli errori dello spirito si scontano con lo squilibrio della persona, sia nella sua dimensione corporale che in quella animica, e si esprimono nelle nevrosi e nelle cosiddette malattie psicosomatiche. Scoprire e modificare tali errori è compito che si propone l'odierna psicoterapia. Nessun può pertanto tacere in questo campo il contributo della psicanalisi, i cui servizi vennero altresì riconosciuti da due nemici accaniti della dottrina di Freud: P. Gemelli ed Allers. Le intuizioni di Freud non mancano di errori e di esagerazioni, però la dottrina psicanalitica « rappresenta il primo passo verso il pensiero antropologico in medicina e lo sviluppo di una psicologia che concepisce l'uomo non più un astratto, nell'ordinamento delle sue funzioni psichiche, ma nella sua unità di vita ». E' proprio su queste basi e sulle elaborazioni dovute in questi ultimi decenni a uomini come Adler, Jung, Fromm, Reichmann, Hernej, Alexander, Allers, Rogers, ecc. che si fonda quella moderna psicoterapia scientifica chiamata *antropologia esistenziale,* la quale allinea nomi quali Franke, Bose, Minkowsky, e che riconosce all'uomo qualità di libertà e di responsabilità. E' proprio questa la psicoterapia chia-

mata ad intervenire nei casi di nevrosi, vale a dire una malattia dell'anima che denuncia la presenza di uno smarrimento morale, « Una nevrosi ben capita e bentrattata, afferma il Torellò, può essere un «cammino di Dio» verso il miglioramento personale e l'impegno nella verità e nel bene ».

Il fatto però che tutte le psicoterapie riconoscano uno stretto rapporto tra le nevrosi e la vita morale *ha contribuito* al sorgere di una concessione dello psicoterapeuta quale sostituto del sacerdote e della psicoterapia quale surrogato della confessione sacramentale, dando luogo ad una serie di grossolane confusioni.

Si prenda ad esempio la dichiarazione dello Jung « La psicanalisi è uno sviluppo logico della confessione. Il mio metodo come quello di Freud, è costituito sulla pratica della confessione ». Ora questo asserto, postilla il Torellò, dimostra una grave misconoscenza di ciò che è essenziale nella confessione, che non è il fatto psicologico, ma il fatto sacramentale.

I sacramenti, si legge nel Catechismo Romano, che corrispondono perfettamente al bisogno umano sono sensibili e ci apportano ciò che da soli non possiamo raggiungere, cioè l'azione stessa di Dio in noi.

Il nevrotico potrà trovare aiutonella confessione poichè la confessione pur non occupandosi di nevrosi, indirettamente può essere di grande giovamento, poichè la *"metanoia"* è conversione che provoca, contine *in luce* la guarigione. La cura della nevrosi, commenta l'Antonelli, spetta allo psicoterapeuta, ma la dinamica della nevrosi ha un sottofondo di disordine morale che a sua volta chiama in causa il sacerdote senza mai investirlo di compiti terapeutici.

Medico e sacerdote, conclude perciò il Torellò, ricordino sempre che il sacramento della confessione non può essere abbassato, avvilito a puro mezzo per ottenere la guarigione dalla nevrosi, e che non si può usare della grazia trascendente quale un farmaco per guarire le umane angoscie.

Questo diffuso senso di angoscia tipico del tempo in cui viviamo dimostra che l'uomo d'oggi ha bisogno di «certezze», cioè di guide sicure. Queste guide sono lo psicoterapeuta ed il sacerdote, fra i quali sarà valida la collaborazione « se lo psicoterapeuta è aperto verso la problematica religiosa e conosce il valore, il senso e la efficacia sul piano umano di una spiritualità ben condotta e il direttore spirituale è ben convinto che parecchi problemi umani, che si presentano di primo acchito, come di natura religiosa, provengono difatti dai disturbi psichici ».

Perciò è tanto desiderabile una cultura psicologica nei direttori di coscienza quanto una vera formazione religiosa da parte degli psicoterapeuti. Solo così sarà possibile affrontare personaggi che come « Paolo il caldo » di Brancati, così parlano: « Lei che mi consiglia di andare dai medici psicanalisti... dica a quei suoi amici che nessuna cosa dà tanta

felicità come l'astinenza... i suoi medici psicanalisti hanno sempre cercato di sapere se io avessi scacciato dalla coscienza e buttato nelle fogne di me stesso? Il pudore, la carità, un comandamento del Vangelo. Sa che cosa ho calpestato e ridotto al silenzio? Gesù Cristo in persona».

MATTEO AJASSA

C. B. Torellò, *E' meglio il confessore o lo psicanalista?* Nuova Accademia Editrice, Milano 1961, pag. 238 - L. 1.500.

Scuola superiore di A. C. I.
per giovani Sacerdoti

Presentiamo il Regolamento, le Norme d'ammissione e i Programmi della Scuola Superiore di A.C.I. per la preparazione dei giovani Sacerdoti al compito di Assistenti Ecclesiastici.

Regolamento

Art. 1. — L'Assistente Ecclesiastico Generale dell'A.C.I. istituisce una Scuola Superiore di A.C.I. allo scopo di formare il Clero Diocesano e regolare ad una conoscenza sistematica delle Organizzazioni Cattoliche e prepararlo specificamente a compiere il suo dovere pastorale accanto ai laici organizzati.

Art. 2. — La Scuola è biennale; si svolge nel periodo estivo per due settimane. E' obbligatoria la frequenza a tutte le lezioni e per l'intero periodo che va dall'apertura annuale dei Corsi alla loro conclusione.

Art. 3. — Al termine dei Corsi del 1° anno tutti gli alunni faranno una esercitazione scritta su tema assegnato.

Nel periodo che va tra il 1° ed il 2° anno della Scuola gli alunni saranno invitati a fare qualche esercitazione, ricerca o inchiesta.

Al termine del biennio gli iscritti daranno prova delle conoscenze acquisite, in una conversazione con i docenti e presenteranno una tesi scritta su argomento da concordare con la Direzione.

Art. 4. — A coloro che avranno completati i Corsi e svolti convenientemente i lavori richiesti verrà rilasciato un attestato.

Art. 5. — La Direzione della Scuola è in Roma, presso l'Ufficio dell'Assistente Ecclesiastico Generale dell'A.C.I., via della Conciliazione, 1.

Norme per l'ammissione

La Scuola Superiore di A.C.I. è aperta a tutto il Clero diocesano e regolare che soddisfii alle seguenti condizioni:

a) accettazione del regolamento della Scuola;

b) età non superiore ai 40 anni;

c) «nulla osta» dell'Ordinario o del Delegato Vescovile; per i Religiosi il «nulla osta» del Superiore competente;

d) la domanda di iscrizione (che va ripetuta anche dagli alunni del 2° anno) deve essere inviata su apposita scheda alla Segreteria della Scuola, entro il 15 agosto 1961;

e) non si accettano iscrizioni al 2° anno se non è stato consegnato l'elaborato del 1° anno.

Data: 21 agosto-2 settembre 1961.

Sede: Saltino di Vallombrosa (Firenze) presso l'Hotel «Croce di Savoia».

Quota: per l'intero soggiorno, L. 12.000.

Programmi

PRIMO ANNO

Corso A - Dottrina sull'apostolato dei laici

La Chiesa e la Redenzione - Gerarchia e laicato - Il Corpo Mistico - Il Sacerdozio dei fedeli - Apostolato dei laici - Laicato e laicismo.

Corso B - Storia dell'apostolato dei laici

L'apostolato dei laici dell'età apostolica alla fine dell'Impero Romano d'Occidente (476) - L'apostolato dei laici nel Medioevo.

L'apostolato dei laici nell'epoca moderna dal 1400 al 1648 - L'apostolato dei laici dal 1648 al 1789.

L'apostolato dei laici dalla Rivoluzione Francese al Primo Congresso Internazionale di Malines (1863).

Alle origini dell'Azione Cattolica Italiana - Impegno organizzativo dei militanti Cattolici italiani dalla seconda metà dell'800 agli inizi del '900.

I motivi dell'intransigenza dei Cattolici italiani.

L'Azione Cattolica e l'ingresso dei cattolici nella politica.

Il movimento sociale Cattolico in Italia dal 1870 al 1919.

Cenni informativi sulle trasformazioni strutturali dell'Azione Cattolica Italiana da San Pio X a Giovanni XXIII.

Corso C - Strutture giuridiche dell'apostolato dei laici

Il laicato nelle strutture giuridiche della Chiesa.

Il laicato organizzato e la Gerarchia ecclesiastica.

La posizione giuridica dell'A.C.I. nel Concordato.

Lo Statuto dell'A.C.I.

Organizzazione Nazionale, Diocesana e Parrocchiale.

Commissione Episcopale.

Presidenze - Giunte - Assemblee.

Associazioni e loro strutture - Movimenti - Enti e Segretariati.

L'Azione Cattolica e le Opere Cattoliche: Opere dipendenti, coordinate, aderenti.

La Consulta Generale dell'Apostolato dei Laici.

L'Azione Cattolica in altre Nazioni.

I cattolici e gli organismi neutri a carattere mondiale.

Le Organizzazioni Internazionali Cattoliche.

SECONDO ANNO

Corso D - Il Sacerdote nell'Azione Cattolica Italiana

Aspetti giuridici e pastorali della figura del Sacerdote nell'A.C.

Il Delegato Vescovile.

L'Assistente dei Rami e Movimenti.

Il Consulente e il Consigliere dei Segretariati, Enti ed Opere.

Il Collegio Assistenti Ecclesiastici Diocesani e il Clero Diocesano, il Clero regolare, i Chierici dei Seminari Maggiori.

Corso E - Il laico militante di Azione Cattolica e la sua formazione

Le dimensioni cristiane del laico di oggi - La fede del militante - La morale del militante - La vita ascetica del militante - La vita liturgica del militante - L'apostolato del militante.

Corso F - Metodologia dell'Azione Cattolica Italiana

Unione Uomini - Unione Donne - Fanciulli di A.C. - Gioventù Maschile - Aspiranti - Gioventù Femminile - Aspiranti e Sezioni Minori - Movimento Laureati e F.U.C.I. - Movimento Maestri.

Corso G - L'impiego del laico militante nei vari settori dell'apostolato

Nel settore religioso e morale - Nel settore familiare, educativo e scolastico - Nel settore sociale e politico - Nel settore economico e sindacale - Nel settore professionale e culturale - Nel settore informativo e ricreativo.

Scuola di abilitazione per Sacerdoti Insegnanti di Religione

Riassumiamo le norme generali e i programmi di massima della Scuola Quadriennale per Insegnanti di Religione, promossa dal Centro Nazionale di Attività Catechistiche.

Norme generali

Art. 1. — La Scuola Quadriennale per Insegnanti di Religione è aperta a tutti i Sacerdoti e Religiosi che desiderino parteciparvi, siano essi già nell'insegnamento scolastico o no, purchè non abbiano superato il 40° anno di età.

Art. 2. — La Scuola si articola in 4 corsi annuali di 15 giorni ciascuno ed in una serie di ricerche e di esercitazioni durante gli anni scolastici intercorrenti.

Il 1° corso ha carattere fondamentale e introduttivo, il 2° e il 3° si svolgono a ciclo biennale alternato; il 4° svolge temi riguardanti i rapporti tra scuola e insegnamento della Religione.

Art. 3. — Per essere ammessi alla Scuola è necessario il «nulla osta» scritto dell'Ordinario Diocesano o del Superiore Religioso.

Art. 4. — L'ammissione al corso successivo si ottiene dopo aver svolte le esercitazioni prescritte e su parere positivo della Commissione Docenti.

Art. 5. — La permanenza nella sede stabilita per i corsi, è obbligatoria dal primo inizio al termine del periodo fissato. Non sono ammessi ritardi per l'arrivo, o anticipi nella partenza, e non è concesso assentarsi nelle domeniche che sopravvengono durante i corsi.

Art. 6. — A quanti abbiano superato gli impegni previsti, la Scuola rilascia un diploma, a nome della Commissione Episcopale per l'Alta Direzione dell'A.C.I.

* * *

Data: la Scuola nel 1961 tiene i suoi corsi dal 21 agosto al 2 settembre.

Sede: i Corsi saranno tenuti a Saltino di Vallombrosa (Firenze) presso l'Hotel «Croce di Savoia».

Quota: per l'intero soggiorno, L. 12.000, da versare all'arrivo in Sede.

Le iscrizioni sono aperte fino al 15 agosto prossimo, e vanno inoltrate a: Segreteria del CENAC - Via della Conciliazione, 1 - Roma.

Programmi

PRIMO ANNO

Psicologia, Pedagogia e Didattica nell'insegnamento della Religione

A - *L'educazione nella storia.*

B - *Psicologia pedagogica e psicologia religiosa.*

1\. - La psicologia e la sua funzione.
1\. - Lo sviluppo bio-psichico degli alunni delle scuole secondarie.
3\. - Lo sviluppo morale e religioso degli alunni delle scuole secondarie.
5\. - L'apprendimento e le sue leggi.
6\. - La personalità.
7\. - Appendice: mezzi e metodi per lo studio degli atteggiamenti psicologici degli alunni della propria classe.

C - *Pedagogia generale e pedagogia speciale.*

1\. - Natura, fine e fattori del fatto educativo.
2\. - Linee fondamentali del rapporto educativo.
3\. - L'educazione religiosa morale e sociale nell'età evolutiva.
4\. - La grazia nell'educazione.

D - *Metodologia e didattica.*

1\. - Metodologia e didattica generale.
2\. - Metodologia e didattica dell'insegnamento della religione agli alunni delle scuole secondarie.

SECONDO E TERZO ANNO

L'Insegnamento delle Verità Dogmatiche agli alunni delle scuole secondarie

A - *Introduzione.*

1\. - Gli alunni delle scuole secondarie di fronte all'insegnamento delle verità dogmatiche.

2. - Principi generali per l'insegnamento delle verità dogmatiche agli alunni delle scuole secondarie.

B - *Antropologia: l'uomo e il creato.*
1. - Antropologia naturale.
2. - Antropologia rivelata.

C - *Dio.*
1. - Dio nella ricerca umana.
2. - Dio nella rivelazione (Antico e Nuovo Testamento).
3. - Dio nella teologia.

D - *Gesù Cristo.*
1. - Cristo al centro della storia (Antico e Nuovo Testamento).
2. - La persona di Cristo (Uomo Dio).
3. - La missione di Cristo (Maestro, mediatore, Redentore).
4. - La Risurrezione di Cristo e il suo significato per la vita del cristiano.

E - *La Chiesa.*
1. - La Chiesa nella volontà del suo fondatore.
2. - La Chiesa nella realtà storica.

F - *La vita di Grazia.*

QUARTO ANNO

L'insegnamento della religione fondamento e coronamento dell'Istruzione Pubblica

A - *La Scuola Italiana.*
1. - Storia della Scuola Italiana (con cenni particolari all'insegnamento della Religione).
2. - Struttura della scuola italiana di oggi.
3. - I problemi attuali della scuola italiana.

B - *La Religione nella scuola italiana.*
1. - L'insegnamento della Religione come fondamento e coronamento dell'istruzione pubblica (origine storica e significato dell'espressione).
2. - Figura giuridica dell'insegnante di Religione.
3. - Insegnamento della Religione e pastorale scolastica.

C - *Religione e cultura.*
1. - Materie letterarie e Religione.
2. - I programmi scolastici di filosofia e la Religione.
3. - I programmi scolastici di storia e la Religione.
4. - I programmi di scienze naturali e la Religione.
5. - Mentalità « classica », « scientifica » e « tecnica » e insegnamento della Religione.

Per riportare la pietà alla freschezza delle sorgenti

Il Sacrificio Nuovo

Gesù, il Figlio di Dio fatto uomo, offrì se stesso al Padre, sostituendosi a tutti i sacrifici. Egli fece di se stesso una vittima pura, santa, immacolata, infinita, quindi sufficiente per sopperire a tutte le esigenze della gloria di Dio ed all'indigenza degli uomini, suoi fratelli (1).

Gli uomini offrivano vittime di animali in propra vece, Egli offrì il suo corpo in vece delle vittime. Prima di Lui-Vittima, le vittime erano numerose, perchè il loro valore era finito ed in se stesse erano imperfette. Egli fu sufficiente e sovrabbondante da solo, perchè infinito in valore e perfetto.

Per questo motivo il suo sacrificio fu, è, e sarà unico, irripetibile, eterno. Ogni altro derogherebbe a questo e sarebbe idolatria (2).

Gesù Vittima

Gesù sul Calvario è Vittima.

Uomo-Dio crocefisso, immolato, morto... Vittima totale. Di Lui uomo, non rimane che un corpo esanime, in cui tutto è stato compiuto (3).

La gloria di Dio, quella che Gli viene dalle creature, è ottenuta abbondantemente, perchè Gesù, come uomo, glorifica il suo Dio, obbedendoGli fino alla morte (4).

Gesù, in questa volontaria sottomissione al Padre, glorifica anche se stesso, nella misura unica ed ineffabile propria a Lui solo, Figlio di Dio incarnato (5).

L'uomo ed il Sacrificio di Gesù

L'uomo in Gesù Vittima, è redento da una redenzione copiosa (6) e riammesso nella famiglia divina col diritto di fratello cadetto, cui la figliolanza rispetto al Padre e la fratellanza rispetto a Gesù, è communicata per grazia (7).

---

(1) Heb. 7, 26; 9, 28.
(2) Heb. 9, 11-15.
(3) Giov. 19, 30.
(4) Philip. 2, 6-8.
(5) Giov. 17, 5.
(6) Ps. 129, 7.
(7) 1 Cor. 1, 9; Gal. 4, 4-6.

Per il cristiano dunque, il Sacrificio di Gesù Cristo esprime la totalità del suo omaggio a Dio, valevole a redenzione del passato, del presente e del futuro ([8]).

Il Sacrificio di Gesù è perenne

Il Sacrificio di Gesù, benchè avvenuto nella storia, è ancora presente, in mezzo a noi, è la grande voce, l'unica voce dell'umanità pellegrina nel tempo ([9]). Il Sacrificio di Gesù è sacrificio perpetuo; sempre presente senza ripetersi, senza moltiplicarsi, per uno di quei miracoli sostanziali in cui sempre si cela il mistero di Dio ([10]).

Quello che noi impropriamente chiamiamo Santa Messa, è il Sacrificio mistico o misterioso di Gesù, reso presente sugli altari dall'opera della Chiesa nei suoi Sacerdoti.

La Chiesa ed il Sacrificio

In questo la Chiesa obbedisce a Gesù ([11]), come Gesù obbedì al Padre ([12]). A sua volta il Sacerdote obbedisce alla Chiesa come la Chiesa a Gesù.

Il Sacerdote, misteriosamente, rende presente sull'altare del Sacrificio la vittima immolata: Gesù Cristo. La stessa vittima del Calvario, il Figlio di Maria di Nazareth e del Padre; quello che i Giudei condannarono a morte sotto Ponzio Pilato al tempo dell'imperatore Tiberio Cesare ([13]).

Non c'è dubbio. Questo è il corpo ed il sangue di Gesù ([14]), rappresentati separati e divisi dal pane e dal vino, come realmente furono divisi sul Calvario il corpo ed il Sangue.

Gesù, che ora è in cielo alla destra del Padre ([15]), vivente una supplica eterna, è presente anche sull'altare in un modo altrettanto misterioso quanto reale. E come tale viene, dal Sacerdote, offerto ripetutamente al Padre per tutte le molteplici intenzioni della Chiesa e dei Santi.

Sacrificio ed Eucaristia.

E' il Sacrificio, è la Vittima. L'Eucaristia non è altro che questa Vittima adorabile, divenuta misteriosamente, per volontà di Gesù, cibo di tutte le anime cristiane. L'Eucaristia è dunque una partecipazione al Sacrificio, è una Communione vera, profonda, reale alla divinità, in forza dell'omaggio a Dio ch'essa contiene, e per l'unione fisica con Gesù Vittima.

([8]) Rom. 8, 20-23.
([9]) Heb. 7, 25.
([10]) Ibid.
([11]) Lc. 22, 19; 1 Cor. 11, 24.
([12]) Heb. 10, 8-9; Giov. 4, 34; 5, 30.
([13]) Cathech. del Concil. di Trento, De Euch. Sacr., Pars II, no. 26.
([14]) 1 Cor. 10, 16.
([15]) Heb. 1, 3.

Ricevere la Communione o meglio ricevere l'Eucaristia, vuol dire cibarsi della Vittima immolata ed offerta; significa entrare in quella corrente misteriosa di grazia e d'amore, propria del sacrificio di Gesù sul Calvario, ed ora presente sull'altare.

Il pensiero di offerta, di immolazione, di vittima, di sacrificio soggiace alla stessa realtà dell'Eucaristia. Senza Sacrificio non c'è vittima, senza vittima non c'è Eucaristia nè communione ad essa.

Valori persi

Gesù Vittima immolata, espressamente come tale, nella Communione diventa mio cibo, mio nutrimento! Quale piena di pensieri, di affetti non crea questa realtà conosciuta ed amata, nell'anima aperta e ben disposta!

Il pensiero che l'Ostia bianca ed immacolata che riceviamo, è Gesù, Vittima del Sacrificio, è tale da ridestarci dal torpore e dalla tiepidezza ordinaria ed inserirci interamente nel mistero di grazia ch'esso racchiude.

La Communione non sarebbe così soltanto un atto di devozione privata, staccata ed avulsa dalla grande Azione redentrice del Golgota, ma diverrebbe coscientemente ed efficacemente la continuazione di quella nel presente e proiezione di essa nel futuro.

Communione e Sacrificio

Quanto è grande questo pensiero: Sacrificio e Communione! Il Sacrificio che rende possibile la Communione e la Communione che integra e perfeziona il Sacrificio ([16]). E' un campo aperto per una profonda e meravigliosa ascetica e mistica cristiane.

L'anima vi trova un pascolo abbondante e vario per tutte le sue elevazioni interiori; nello stesso tempo, la partecipazione al Sacrificio mediante la Communione, le dà forza ed incremento per elevarsi sempre più. Essa entra nell'intimo del Cristianesimo, ch'è essenzialmente il mistero di Gesù Crocefisso, del Suo Sacrificio, della Sua Passione e Morte ([17]).

Gesù stesso nel lasciare ai suoi fedeli il mistero del Suo Corpo e del Suo Sangue, ricordò loro la relazione intima che questi avevano col Sacrificio: essi infatti saranno dati, sacrificati per voi, Egli disse ([18]).

E' necessario quindi che noi vediamo la Santa Communione così e solo così, altrimenti le togliamo della sua abbondanza, ed in quella stessa misura la depauperiamo grossolanamente.

Resipiscenza

Aprano i Sacerdoti gli occhi su questi misteri...!

Troppi secoli d'incuria e di graduale allontanamento della pietà cristiana, dalle sue pure fonti, pesano ancora oggi, perchè non sentiamo il

([16]) Coloss. 1, 24.
([17]) 1 Cor. 2, 2.
([18]) 1 Cor. 11, 24.

desiderio vivo di scrollarci di dosso queste imbasture e ritornare alle origini.

Secoli di barbarie, di umanesimo, di giansenismo, di apatia e tiepidezza hanno lasciato la loro triste eredità; ma noi vogliamo ritornare alla nostra Chiesa, fonte perenne di vita, ed essa ci riporterà ai pascoli ubertosi.

La Chiesa

La Santa Chiesa, eternamente Madre, ha sempre mantenuto vivo questo fuoco della verità, e sempre lo ha communicato alle anime che hanno saputo raccogliere il suo invito ([19]).

Oggi essa c'invita ancora a Gesù Eucaristico coll'invito più pressante, quello stesso di Gesù, perchè essa sa che qui soltanto è vita vera.

E' con questo cibo sacrificale ch'essa nutrì i suoi primi cristiani ed ebbe i suoi primi Martiri! E' con questo cibo ch'essa nutrì e crebbe in ogni tempo i suoi Santi, le Vergini, i Confessori! E' con questo cibo sacrificale ch'essa si rivolge a te, Sacerdote innamorato del tuo Dio, per dirti che in esso solo crescerai perfettamente nella santità, fino a raggiungere la pienezza della sua misura nel Cristo Signore.

Invito

E' compito del Sacerdote comprendere e vivere questa dottrina unitaria del Sacrificio-Communione. Egli è maestro; ma non deve limitare la sua virtù al sapere, al communicare il sapere, come purtroppo avviene così spesso; egli è tenuto ad estenderla al vivere. La scissione dottrina-vita è molto vera oggi, che tutto l'esteriore della nostra civiltà è ridotto a vuoto formalismo e la tendenza naturale dell'esercizio stesso della nostra Santa Religione, è di divenire ritualista.

Il Sacerdote è chiamato ad essere oggi, come ieri e più di ieri, testimonio della resurrezione di Gesù Cristo ([20]). Ora egli darà questa testimonianza solo se vive la passione e la morte di Gesù, di cui la resurrezione è l'atto finale.

L'inscindibile relazione e dipendenza esistente tra il Sacrificio eucaristico e la Communione eucaristica, deve essere sentita, compresa, vissuta intensamente dal Sacerdote, deve divenire cioè un fatto, per insegnare efficacemente l'effetto rigeneratore di essa, che approda attraverso la resurrezione, alla vita eterna ([21]).

Noi siamo troppo abituati a pensare della Rivelazione in termini di verità singole, staccate, separate, anche se mirabilmente coordinate tra loro. E necessario ricomponiamo ad unità il nostro bagaglio di nozioni teologiche. La posizione astratta ch'esse occupano nella nostra vita, è forse la causa non ultima della loro poca incidenza pratica.

([19]) Mt. 28, 19-20.
([20]) Act. 1, 8; 2, 32; 1, 22.
([21]) O Sacrum Convivium etc.

Gesù, nostro Signore, non è una verità, ma La Verità, non è una via, ma La Via, non è una vita, ma La Vita. Ogni verità, ogni via, ogni vita è in Lui, ma Lui non è alcuna verità, via, vita, Egli è La Via, La Verità, La Vita.

Il Cristo Gesù che innamorò S. Paolo e le prime generazioni cristiane, fu una Persona reale, concreta, viva ed operante, e solo come tale Egli fu amato e quest'amore si trasformò in Fede, Speranza e Carità salutari. Bisogna che ciò che noi crediamo di Gesù Cristo e di Dio, sia un credere nella Persona del Figlio di Dio incarnato, e nelle Persone della SS. Trinità. ([22]).

Se è bene, anzi inevitabile per noi ,avvicinarci a Dio secondo le forme ed i modi del nostro operare umano, spaziale e temporale, guardiamoci bene dall'arrestarci lì. A quel punto ci troviamo ancora nella creatura, Dio è oltre, al di là del conoscere naturale e sopranaturale, anche se questo conoscere è assolutamente necessario per arrivare a Lui. L'intelletto è un mezzo di conoscenza ed anche la Fede è un mezzo, Dio è al di là.

Quando noi scopriremo per esperienza, questa totalità, questa unità delle nostre Verità di Fede, esistenti concrete in Gesù Cristo ed in Dio, allora non ci sarà più pericolo di dividere e scindere, perchè la divisione e la scissione saranno solo in funzione di mezzo per giungere all'unità più profonda e vera di tutto il mistero cristiano.

H. MARCHIOL

([22]) Giov. 17, 3; 17, 6.

GIOVANNI LARDONE

Ora et Labora

E' regola di oculata opera pastorale quella che induce ad impiegare mezzi straordinari per far fronte a necessità straordinarie. Tali necessità straordinarie sono incombenti oggi nelle città grandi e piccole che assumono anche da noi situazioni a volte mastodontiche, con la creazione di numerosi borghi periferici irradiantesi verso le campagne circostanti. Il fenomeno data dall'inizio di questo secolo quando con lo svilupparsi dell'industria è sorto il problema dell'urbanesimo che ha riversato nei centri cittadini abitanti provenienti un po' da tutte le regioni — oggi in modo più marcato — dal Meridione e dal Veneto, in cerca di lavoro e di pane. I centri di provincia si spopolano e nelle città si addensano allogeni sempre più numerosi ed esigenti. E' necessario provvedere il servizio religioso a tutti questi inurbati: è quindi indispensabile fabbricare delle chiese alla periferia e collocarle al centro dei nuovi borghi che sorgono.

A Parigi i cantieri dell'Arcivescovo, per la fabbricazione di nuove chiese è sorta fin dai tempi del Cardinal Richard, quando imperava il combismo con la conseguente rottura delle relazioni diplomatiche con la Santa Sede. Il vecchio porporato distaccò dalla Basicila parigina un buon numero di sacerdoti giovani ed attivi e così sorsero quelle chiese e quelle missioni che il Pierre Landhe ha poi immortalato nel suo bel libro « Le Christe dans la Banlieu ».

L'esempio del Card. Richard fu seguito da altri pastori zelanti ed i cantieri per la costruzione di nuove chiese sorsero un po' dovunque, a Torino, a Milano, a Bologna, in tutte le grandi e piccole città, con a capo Roma specialmente per l'impulso del Pontefice Pio XII. Oggi tali cantieri sono in piena efficienza ed hanno già provveduto ad erigere chiese ed oratori in gran numero. Molto si è già fatto, ma molto resta ancora da fare. Allo scopo in quasi tutte le città vennero istituite delle apposite organizzazioni, anzi degli appositi Enti Morali. A Torino « l'Opera della Preservazione della Fede » sotto la direzione oculata, assidua e sapiente di Mons. Michele Enriore ha già dato ottimo risultato.

Secondo i comunicati e i prospetti che abbiamo sott'occhio dal 1957 e 1958, risulta che ha già realizzato la costruzione di cinque nuove parrocchie, ne ha in corso di realizzazione e quasi ultimate altre sei;

in progetto altre otto; in previsione altre quattordici. E' un lavoro colossale che naturalmente proseguirà a ritmo accelerato poichè la città continua ad estendersi ed il bisogno dell'assistenza religiosa si fa sempre più pressante.

A risolvere tale problema sono interessati lo Stato, i Comuni e la Diocesi, che devono collaborare con attività convergenti per ottenere risultati tangibili.

Sino all'inizio dell'ultima guerra, esaminando i piani regolatori redatti anche per città importanti, si deve rilevare che il problema dell'assistenza religiosa non era mai stata sufficientemente affrontato, anzi spesso veniva completamente neglctto. Mentre infatti con cura speciale venivano assegnati gli spazi per le scuole, campi sportivi; piscine, ospedali, mercati, edifici pubblici in genere, mai o quasi mai, nei nuovi quartieri pianificati, figurava l'area destinata al centro di Culto: o, se qualche rara volta l'indicazione compariva, in genere ciò avveniva solo come soluzione di un problema urbanistico architettonico di particolare interesse.

Dobbiamo arrivare sino al 1942 per vedere finalmente riconosciuti come doveroso provvedere, con altri impianti d'interesse pubblico generale, anche il Centro di Culto: la Legge Urbanistica del 17-8-1942 (n. 1150) infatti al Capo terzo del Titolo II, art. 7, comma 1, tassativamente prescrive che il piano regolatore generale di un Comune debba anche indicare l'area da riservare alla Chiesa. La Legge poi del 10-12-1952 (n. 2522) relativa al contributo da parte dello Stato alle spese per la costruzione al rustico di Chiese e loro connessi, sanziona in forma ufficiale il carattere di pubblica utilità da attribuirsi agli edifici di culto.

Così si ovvia all'inconveniente per cui, nel passato, l'Autorità religiosa dovendo provvedere all'assistenza parrocchiale dei quartieri che venissero a mano a mano costruendosi, si trovava costretta alle volte a ricorrere a soluzioni di ripiego non sempre felici dal punto di vista della continuità e dal punto di vista urbanistico, nonchè a dover acquistare al prezzo di mercato costose aree di fabbricazione intensiva o seminativa.

Oggi ciò non deve più avvenire poichè in ogni piano regolatore di nuova impostazione o di rinnovamento, il problema dell'assistenza religiosa dev'essere studiato a fondo e risolto nella maniera più congrua alle neecessità religiose.

* * *

Con lo Stato devono collaborare i Comuni i quali, nell'approntare i loro piani Regolatori devono tener conto delle necessità religiose dei varii Centri e fissare le aree occorrenti per la costruzione delle Chiese.

I Municipi in genere sono già in linea con questi criteri. A Torino, ad es. il Piano generale per la città prevede la ripartizione delle zone residenziali del nucleo urbano in «quartieri» dotati ognuno di un opportuno complesso di « servizi pubblici »: scuole materne ed elementari,

centro culturale, centro religioso, centro sociale, centro sanitario, mercato rionale, nonchè giardini ed impianti sportivi pubblici, destinando ad ognuno di essi un'area di superficie variabile secondo il numero di abitanti dei quartieri e la densità della popolazione.

Seguendo in massima tali criteri l'Opera Diocesana per la preservazione della Fede, ha elaborato un Piano, il quale, inserendosi nel più ampio quadro del Piano Regolatore generale, definisce e concreta i centri religiosi dei quartieri nelle zone urbane periferiche tuttora sprovvisti di tale « servizio pubblico ». Integrando i dati ed i calcoli raccolti dagli uffici municipali circa la densità di tale popolazione ed il suo massimo affollamento consentito, il Piano « Torino-Chiese », con una più attenta considerazione di particolari situazioni locali, ha constatato l'opportunità di distinguere i centri parrocchiali propriamente detti, dai centri religiosi «Sussidiari» che integrano i precedenti, là dove la mancanza di aree disponibili, l'accresciuta densità della popolazione o, al contrario, l'eccessivo frazionamento dei nuclei residenziali (come nella collina) contribuisce a creare pericolosi « angoli morti » sottratti alla diretta influenza del Centro parrocchiale.

Il gruppo sociale omogeneo, considerato ottimo per la nuova Parrocchia secondo gli studi del « Piano Torino Chiese », comprende 20.000 abitanti, distribuiti su un territorio con distanze non superiori ai 500 metri tra le case più lontane e la Chiesa.

E' interessante notare che il Piano Regolatore prevede simili valori di popolazione e di superficie abitata attorno ad ogni scuola elementare: è una coincidenza importante nello svolgimento organico della vita di quartiere: dalla chiesa alla scuola, al centro commerciale si svolge quotidianamente la vita di quella parte della famiglia che non è costretta dagli impegni di lavoro a trasferirsi in altra zona cittadina.

In particolare però il nuovo Piano Regolatore prevede per un nuovo centro religioso periferico al servizio di 10.000 abitanti una superficie complessiva di 5.000 mq. Invece l'opera « Torino-Chiese » considerando anche il troppo grosso onere finanziario che ne deriverebbe alla comunità, e riconoscendo d'altro canto, come si è detto, l'opportunità della creazione di una rete «maggiore» di Centri Parrocchiali, integrata dalla rete «minore» dei Centri Religiosi Sussidiari, considera ottima una superficie di circa 8.000 mq. per un centro parrocchiale destinato a 20.000 abitanti (5.000 mq. in collina) e di 2.000 contro 3.000 mq. per i centri sussidiari.

Perciò la situazione di fatto della periferia torinese ha portato alla redazione di un Piano per 17 Chiese da completare o costruire ex novo in luogo delle esistenti provvisorie o divenute insufficienti: per 10 complessi parrocchiali completamente nuovi: per 6 altri complessi per i quali provvedere almeno il terreno in vista del futuro sviluppo della città. Tale complesso di opere è stato articolato in tre tempi, tenuto conto delle diverse esigenze delle situazioni di fatto e delle possibilità finanzia-

rie della impresa.

Secondo tali linee si sviluppa l'azione dell'Opera « Torino-Chiese » la quale considera il problema dell'assistenza religiosa non soltanto come un'esigenza individuale, ma come « servizio di pubblica utilità » onde evitare, tra l'una e l'altre, una frattura dannosa per il bene comune (vedi: Relazione del Sac. Michele Enriore per il 1958).

* * *

Ammesso dunque l'intervento convergente dello Stato, dei Comuni, e delle Opere Diocesane per la costruzione delle nuove Chiese, bisogna dire subito che il peso maggiore per l'impianto di un nuovo Centro Parrocchiale, grava sul sacerdote che è destinato ad esercitare in esso la cura Pastorale. E' evidente che i Sacerdoti chiamati a tale compito devono possedere doti particolari e devono essere scelti con criteri specifici. Ma, per quanto a noi consta, ad es. a Torino tale scelta fino ad oggi è stata particolarmente felice e tali sacerdoti ripieni di ardore e di spirito pastorale, dotati di sagacia, di praticità, di operosità instancabile, hanno compiuto e compiono dei veri eroismi, congiunti ad acrobatismi fantastici onde trovare aiuti per le parrocchie che sorgono. Non rifuggono a volte dalle attività più originali e dalle iniziative più audaci e più impreviste pur di realizzare il loro piano prestabilito.

Pierre Landhe ha parlato di un prete d'avanguardia che nella Basiliere di Parigi per far sorgere la sua chiesa lavorava di zappa e di piccone. aiutato da una turba di ragazzi, per far subito approntre il terreno necessario. Un altro aveva impiantato un allevamento di anatre: un terzo coltivava i gatti d'angora e via... A Torino tutti ricordano il Teol. Plassa che, per impiantare la Parrocchia della Madonna della Divina Provvidenza, cantava, nei locali più svariati, le canzonette napoletane accompagnandosi con la chitarra.

Don Bongiovanni costruiva la Parrocchia di S. Alfonso raccontando barzelette raccolte poi sul « Libro delle Anticamere ». Il Teol. Robotti si occupava della fabbricazione della Parrocchia di N. S. Speranza Nostra allevando degli uccelli rari che poi smerciava in un chiosco di Piazza Carlo Felice a Porta Nuova.

In Francia, nell'immediato dopo guerra, un parroco di campagna l'Abbè Robert Simon, diventò celebre per i tuffi acrobatici che faceva onde avere aiuti per ricostruire la sua Chiesa in un paesino del Poubs. Reduce dalla guerra trovò la sua parrocchia occupata da un altro: si armò di pazienza, alloggiando provvisoriamente nel Seminario di Besançon, in attesa di una nuova destinazione.

Monsignor Dubury arcivescovo di Besançon non vedeva l'ora di sistemare quel prete dinamico che lo tempestava di sollecitazioni. Appena si fece libera una parrocchia lo mandò a chiamare e gli disse: — Eccoti esaudito, la parrocchia di Saon ti aspetta; non dico che sia delle migliori: troverai la casa vuota, e la chiesa in condizioni pietose: ma

non chiedere denari a noi che siamo già nei guai fino agli occhi.

Simon, obbediente, non chiese denaro, ma autorizzazioni. Era da pochi giorni a Saon e già domandava all'Arcivescovo: — Posso fare una colletta? — « Chiedere denaro agli allevatori di bestiame? — Organizzare una lotteria? E l'Arcivescovo autorizzava anche se era convinto che non avrebbe cavato un ragno dal buco.

Infatti, di lì a poco, se lo vede arrivare in Curia con una faccia seria seria ed in tale stato di agitazione che muoveva a pietà: « Diamine, gli disse paterno il Prelato, non prendertela a questo modo e confidami le tue pene. « Monsignore, balbettò Simon, non mi resta che tuffarmi, se non mi tuffo la Chiesa non la ricostruisco.

Monsignore temette che gli fosse dato di volta il cervello: « Tuffarti? chiese, ma che stai dicendo? Allora Simon, tutto di un fiato gli raccontò della sua abilità nel tuffarsi da rocce alte più dell'Arcivescovado e disse come la gente si entusiasmasse ai suoi voli ed allargasse i cordoni delle borse per la ricostruzione della Chiesa. « Se domenica scorsa, per un tuffo da diciotto metri, mi hanno offerto 20.000 franchi, che cosa mi daranno quando mi tuffero da 25 o 30 metri?

« Ti faranno un bel funerale » — rispose ridendo l'Arcivescovo — ma se vuoi provare, ti do il mio consenso! Non ci voleva altro perchè il piccolo abate « semplice di cuore e forte come un torello » si mettesse in moto. Acquistò una torre metallica alta quaranta metri: i pezzi arrivarono da Parigi: Simon, aiutato da sei parrocchiani, eresse il suo strano pulpito su di un roccione persso Viller-le-Lac. Venuto il gran giorno e radunatosi sulla sponda del lago una folla mai vista, Simon si arrampicò sulla torre, e, rivolta una preghiera al buon Dio, spiccò il volo. Chi lo vide raccontò poi agli amici che l'Abbè aveva « volato come un angelo » ed era entrato in acqua senza sollevare uno spruzzo.

La fama del « curato volante » si sparse in un baleno nella Franca Contea ed ogni paese bagnato dalle acque del Pones, volle per una sua domenica la visita di Simon. Molte parrocchie si entusiasmarono ai suoi acrobatismi e non solo nei piccoli centri, ma anche in città di importanza e nella stessa Parigi. Così Simon diventò celebre: il denaro piovve nelle casse assetate di Saon e da ogni parte si ricordava con cartolina ricordo, nella quale si segue il tuffo in tutte le sue fasi. L'aveva ideata il Maestro di Saon questa cartolina. Accanto alla torre su cui sventola la bandiera francese, c'è l'immagine del prete a mezzo busto: sotto i suoi parrocchiani hanno voluto che fosse scritto: — Merci! a Simon. Veniva pure fatto il « film del Tutto, proiettato nella Curia di Besançon, presente l'Arcivescovo ammirato per la prodezza di Simon.

Ad un giornalista italiano, Giorgio Bocca (Gazzetta del Popolo di Torino, 4 settembre 1952) l'Abbè Simon, soddisfatto, faceva il racconto dei suoi tuffi: « Vedete la cupola, il campanile, le piastrelle della facciata, i gradini? Tutto nuovo. Ma su, venite dentro! Guardate le vetrate a colori, i banchi, le pile dell'acqua Santa, le lampade: tutto nuovo.

Diede ordine al Sacrestano di mettere in moto le batterie, si alzò nell'aria un festoso scampanìo e la gente, sul sagrato, alzava gli occhi sorridendo, come se dalla torre fosse uscito un volo di rondini.
E le campane? Basta premere un bottone e funzionano elettricamente ».

Nell'accomiatarsi l'Abbè Simon ricordò che era stato coi ragazzi in Italia sul Lago Maggiore e promise che vi avrebbe fatto un tuffo da cinquanta metri.

Non sono da ammirare questi costruttori di chiese con mezzi così semplici ma eccezionali?

E il gesuita P. Aimè Duval che accompagna con la chitarra le sue canzoni d'amore e di fede? Entrato giovanissimo nella compagnia di Gesù, un giorno domandò ai Superiori di uscire per la questua nei locali pubblici. Con la chitarra appoggiata al petto entrò nelle bettole, e si diede a cantare le canzoni da lui composte, accompagnandosi, come un trovatore antico. Le vie del Signore sono infinite ed egli attese al suo apostolato seguendo la via più inconsueta della canzone popolare. Girò così tutta la Francia, arrichendo sempre più il suo repertorio. A Parigi diecimila persone lo hanno travolto per l'entusiasmo dovuto alla sua ultima esibizione al « Palais des Sports ». Il primo disco da lui inciso raggiunse in pochi giorni le 40 mila copie e le sue storie d'amore hanno oscurato la popolarità di Brassen. Egli canta in nove lingue, compreso il russo, l'italiano e l'hawaiano ed ovunque raccoglie consensi, applausi ed entusiasmo.

A Torino, al Teatro Alfieri, è riuscito a far cantare il pubblico ed a trascinarlo in delirio. Padre Duval è la testimonanza di una Francia che va alla ricerca di una moderna via al Cristianesimo. La sua voce penetra nell'anima della gente, la stupisce, la convince e la converte. Non è anche questo un santo Apostolato?

Can. GIOVANNI LARDONE

La previdenza per il clero

Dal fascicolo del mese di maggio u. s. di « Cronache legislative » abbiamo stralciato il presente resoconto delle sedute parlamentari durante le quali vennero discussi e poi approvati i disegni di legge *"Istituzione di un fondo per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia del clero"* e *"Istituzione di un fondo per l'assicurazione di invalidità dei ministri di culti diversi dalla religione cattolica"*.

I disegni di legge *"Istituzione di un Fondo per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia del clero"* e *"Istituzione di un Fondo per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia dei ministri di culto diversi dalla religione cattolica"* sono stati discussi nelle sedute del 3, 4 e 5 maggio e sono stati approvati nella seduta del 25 maggio. Congiuntamente è stata discussa la proposta di legge dell'on. Foderaro « Istituzione dell'Ente di previdenza ed assistenza per il clero »: tale proposta è stata dichiarata assorbita in seguito all'approvazione dei due disegni sopraindicati.

All'inizio del dibattito l'on. Ferri, socialista, ha sollevato una questione sospensiva chiedendo una unica disciplina per il clero cattolico e per per i ministri di culti diversi dalla religione cattolica. In favore della proposta di sospensiva ha parlato l'on. Maglietta, comunista, contro tale proposta hanno parlato gli onn. Migliori e Lucifredi, democristiani, ed il Ministro per l'interno on. Scelba che ha sostenuto la necessità di un trattamento differenziato, sulla base dell'autonomia delle diverse categorie di religiosi.
La proposta dell'on. Ferri è stata quindi posta in votazione, ma non è stata approvata.

L'on. Foderaro, democristiano, ha dichiarato che i provvedimenti in esame rappresentano un atto di doverosa giustizia verso benemerite categorie di cittadini, ai quali, oltre tutto, sono commesse delicate funzioni di pubblico ufficiale.

L'on. Maglietta, comunista, ha lamentato che altre proposte in materia previdenziale non sono ancora in discussione ed ha sottolineato la necessità di operare una distinzione tra sacerdoti congruati e non congruati. Ha chiesto che alcune novità, che il provvedimento introduce nell'ordinamento previdenziale, vengano estese a tutti i lavoratori ed ha auspicato che vengano introdotte contribuzioni differenziate in proporzione alla effettiva consistenza economica del contribuente. Ha concluso sottolineando la necessità di una maggiore precisazione nella formulazione del provvedimento.

I provvedimenti di carattere sociale approvati dal Parlamento sono stati ricordati dall'on. Sammartino, democristiano, in replica alle critiche dell'on. Maglietta. Ha invitato la Camera a voler modificare l'età del pensionamento.

L'on. Terranova, democristiano, ha chiesto che i benefici del provvedimento vengano estesi al clero regolare, anche se questi hanno fatto voto di povertà e vivono in comunità. Ha concluso auspicando la riduzione del limite di 70 anni quale età pensionabile.

La necessità di estendere ad altre categorie di cittadini la previdenza è stata posta in rilievo dall'on. Sannicolò (p.c.i.), il quale ha anche affermato che con il provvedimento in esame i sacerdoti, rispetto ad altre categorie di lavoratori, vengono atrovarsi in una situazione di privilegio, sia per ammontare della pensione sia per minimo di anni richiesti per fruire del trattamento pensionistico.

L'on. Bogoni (p.s.i.), ha giudicato inspiegabile la presentazione di un disegno di legge separato per i sacerdoti di rito diverso da quello cattolico, dopo che la Commissione aveva esteso a tutti i sacerdoti il provvedimento riguardante i sacerdoti cattolici. Ha quindi criticato l'esclusione dei ministri del culto israelitico e le discriminazioni che, a suo parere, avverranno a danno de iministri dei culti non cattolici. Ha concluso preannunciando che il suo gruppo presenterà una serie di emendamenti ai provvedimenti in esame.

L'on. Sulotto, comunista, ha dichiarato che volentieri approverebbe il provvedimento se già tutte le altre categorie di cittadini godessero del trattamento di previdenza. Dopo essersi soffermato sui minimi di pensione e sui minimi di contribuzione, ha respinto un presunto tentativo di elevare l'età pensionabile di tutti i lavoratori in cambio di un aumento delle pensioni.

L'opportunità di un fondo autonomo avulso dall'INPS in considerazione delle particolari funzioni del clero è stata posta in rilievo dall'on. Bettoli, socialista, il quale ha sostenuto che al godimento del trattamento provvidenziale dovrebbero essere ammessi quei parroci che non superino un determinato reddito.

L'on. Bartesaghi, comunista, ha affermato che il provvedimento fa sorgere il dubbiro, almeno in linea di principio, che lo Stato voglia porre un'ipoteca sulla missione pastorale. Per eliminare tale dubbio il clero andrebbe parificato a tutte le altre categorie di lavoratori.

L'on. Migliori, democristiano, ha dichiarato che col provvedimento in esame il Parlamento si accinge ad iniziare un'opera di giustizia nei confronti di un settore che per le sue caratteristiche non può essere inquadrato negli schemi legislativi della previdenza sociale, bensì essere riferito all'art. 38 della Costituzione e all'interesse che lo Stato ha per l'attività che si svolge nel campo dello spirito, in quanto diretta a favorire l'espansione della personalità umana nella sfera più elevata. Difeso il principio che fissa l'età pensionabile in 70 anni ,ha concluso affermando che i due provvedimenti per i ministri del culto cattolico e di quello non cattolico sono conseguenza della differenza esistente tra i vari culti anche per la presenza nella Chiesa cattolica del sacramento del sacerdozio, assente nelle chiese evangeliche, differenza riconosciuta nel no-

stro ordinamento, come conferma lo stesso articolo 7 della Costituzione.

Il relatore on. Repossi, rispondendo all'on. Sulotto, ha negato di aver prospettato l'opportunità di elevare l'età pensionabile per ottenere un aumento dei minimi di pensione. Dopo aver difeso il principio del fondo speciale presso l'INPS, in merito a presunti privilegi che verrebbero concessi al clero si è domandato come verrebbero accolti dai lavoratori il limite di età 70 anni, il principio dell'invalidità assoluta e la negazione della riversibilità. Soffermatosi sulle conseguenze dell'età pensionabile a 70 anni e sull'incidenza dell'invalidità tra il clero, l'on. Repossi ha ricordato che già per i professori universitari e per i consiglieri di Stato il limite di età pensionabile è fissato ai 70 ani ed ha concluso ribadendo che nessuna intenzione discriminatoria sta alla base della distinzione dei due provvedimenti, bensì soltanto una giusta valutazione di equità ha ispirato la formulazione delle norme per i ministri degli altri culti sulla base di quanto previsto per i sacerdoti cattolici.

L'altro relatore on. Pintus ha sottolineato che anche i ministri del culto costituiscono una categoria fino ad ora trascurata benchè essi compiano una funzione che trascende quella puramente religiosa e spirituale per inserirsi nel campo dell'ordinamento giuridico italiano.

Dopo avere sostenuto che anche le altre categorie avranno presto la previdenza, ha concluso sottolineando la particolarissima natura della funzione sacerdotale, che sfugge ad ogni classificazione e che pertanto va regolata, come si fa col provvedimento in esame, con norme particolari.

Il Ministro per l'interno ,on. Scelba, ha precisato che l'intervento dello Stato nel provvedimento ammonta a circa 450 milioni annui ed ha sottolineato che il primo disegno di legge per il trattamento previdenziale a favore del clero venne presentato circa dieci anni fa, per cui cadono le accuse di aver sollecitato il provvedimento per fini politici. Ricordate le condizioni di povertà del clero cattolico, ha contestato che il provvedimento in oggetto assicuri al clero un trattamento privilegiato rispetto ad altre categorie. Dopo aver precisato che il contributo dello Stato a favore del clero ammonterà a meno di 10 mila lire annue per sacerdote, mentre quello per i lavoratori manuali è di circa 14 mila lire, e quello per i giornalisti di oltre 53 mila lire, ha rivendicato al Governo il merito di avere esattamente impostato la disciplina della materia con la presentazione di due disegni di legge autonomi, atteso che si tratti di due posizioni autonome (quella del clero cattolico e quella dei sacerdoti acattolici), ed ha rilevato che di fatto ai ministri di ogni culto viene usato, sotto il profilo previdenziale, identico trattamento. Ha concluso invitando la Camera ad approvare il provvedimento, che contribuirà a liberare gli uomini dalla paura del bisogno.

Dopo aver respinto un ordine del giorno di sospensiva presentato dall'on. Maglietta, la Camera, come si è detto all'inizio, ha approvato gli articoli del provvedimento ed il disegno di legge nel suo complesso.

A. RE

Vangeli Domenicali

DOMENICA XV DOPO LA PENTECOSTE (S. Luca 7, 11 - 16)

Sobrio e nel contempo pittoresco e plastico, il brano evangelico di questa domenica.

Gesù si imbatte in un corteo funebre: si porta all'ultima dimora l'unico figlio di una donna vedova. «Alla disgrazia di una morte prematura, si aggiunge quella di una vedovanza doppiamente dolorosa. Questa donna che accompagnava la bara aperta di suo figlio, ultima speranza di una vita che tramonta, è l'immagine della desolazione». A. Valensin e G. Huby - Vangelo secondo S. Luca - Ed. Studium pag. 145). Possiamo dire: il corteo della vita si incontra con quello della morte, e la vita trionfa della morte.

1) *Il corteo della vita.*

«Io sono la via la verità e la vita» (Giov. 14, 6) ha affermato il Maestro e nel fatto odierno dimostra di non aver parlato metaforicamente. Gesù entra nel villaggio di Naim seguito da una grande folla con i suoi apostoli, Gesù in testa, gli Apostoli e la folla, un poco come gli ebrei all'uscita dall'Egitto guidati da Mosè verso la Terra Promessa. L'Esodo non fu che un simbolo ed una figura, qui abbiamo la realtà. Gesù dà la vita con:

a) *la sua Parola*: «*Dove andremo o Signore? Tu solo hai parole di vita eterna*» diranno agli Apostoli al loro Maestro. La Parola di Dio all'inizio dei tempi diede la vita all'universo, la Parola di Dio incarnata dà la vita ad un mondo nuovo, il regno della grazia, forma un popolo nuovo, quello dei Redenti.

b) *con la sua Morte*: Tutto il mistero della morte e della Risurrezione di Gesù è un mistero di vita e di risurrezione per noi. E' per la sua Morte che è venuta a noi la vita. Tutti i Sacramenti sono un mistero di morte e di vita.

c) *con il suo Corpo* (Eucarestia) «*in verità, in verità vi dico, se non mangerete la carne del Figlio dell'uomo e non berrete il suo sangue, non avrete la vita in voi. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la via eterna ed io lo risusciterò nell'ultimo giorno*» (Giov. 6, 53s.).

Il corteo è composto da Gesù

e da coloro che hanno creduto nella sua Parola. «*Un popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce, sugli abitanti del paese oscuro una luce brillò*» (Is. 9, 1). «...*Ma voi cristiani stirpe eletta, sacerdozio regale, gente santa, popolo tratto in salvo, perchè facciate conoscere i prodigi di Colui che dalle tenebre vi chiamò all'ammirabile sua luce; voi, un tempo neppur popolo, ora popolo di Dio*» (I Pet. 2, 9s).

Il cammino di questo popolo continua per le vie del mondo: Gesù, il capo, i successori degli Apostoli, i fedeli.

2) *Il corteo della morte*

Le persone che accompagnano alla tomba il figlio della vedova di Naim rappresentano bene il corteo dell'umanità che corre verso la morte, che prima di Cristo o senza il Cristo continua il suo triste cammino. E' curioso notare come ricorra con una grande frequenza sia nella letteratura moderna che nella filosofia il tema della morte, accompagnato da un senso di angoscia che qualche volta raggiunge la disperazione. Coloro che hanno rifiutato Gesù non trovano più un senso alla vita; parlano di assurdità della vita e della situazione umana, dell'uomo fatto per la morte che tutto assorbe e tutto distrugge. Un pessimismo disperato oppure un ingenuo e puerile ottimismo che cercano di mascherare la profonda angoscia dell'esistenza.

Da tutta questa moderna situazione si eleva inconscia e tacita una invocazione alla Redenzione, che vincendo la morte dia un senso alla vita umana. Affiora sotto un'altra forma il vuoto scavato nell'anima umana dal peccato.

Il corteo dell'umanità che cammina, di per se stesso, verso la morte invoca l'incontro con il Redentore, il vincitore del peccato e della morte. L'umanità piagata dal peccato con tutte le sue sofferenze deve incontrarsi con Gesù se vuole la guarigione e la vita.

3) *L'incontro con Gesù*

Questo incontro tra la Vita e la morte si conclude con il trionfo della vita. Notiamo soltanto:

a) *La compassione di Gesù.*

E' una compassione fattiva. Gesù è Dio e può veramente operare la Redenzione dalla grave conseguenza del peccato, la morte.

b) *Il miracolo*: segna l'onnipotenza di Gesù. Con una parola risuscita il morto. Pensiamo che spiritualmente avviene un fatto simile tutte le volte che, con le debite condizioni, ci accostiamo al Sacramento della Penitenza.

c) *L'impressione nella folla.* E' come il coro finale che conclude questo brano. Dominano due motivi: *la paura*: hanno scoperto in Gesù l'onnipotenza di Dio; *la gioia*: conseguenza di tale scoperta.

Ci incontriamo con il Signore nella Confessione e nella S. Comunione, portiamo a lui le nostre miserie e le nostre sofferenze ed Egli ripeterà spirtualmente il miracolo di Naim risollevandoci dalla morte del peccato alla vita della Grazia.

DOMENICA XVI
DOPO LA PENTECOSTE

(S. Luca 14, 1 - 11)

Nel brano odierno, Gesù ci impartisce due insegnamenti: guarendo l'idropico in giorno di sabato, ci dice che la legge della carità deve essere quella che anima tutta la nostra vita di relazione; prendendo lo spunto dalla corsa degli invitati ad occupare i primi posti nel banchetto, ci dà una lezione di umiltà e ci fa presente che al Banchetto del Regno i valori, che gli uomini di solito stimano, non saranno considerati, cioè vi sarà un capovolgimento nella valutazione delle cose e delle persone.

1) *Lezione di carità*

Entrando nella casa del Fariseo, Gesù si sente spiato dai convitati i quali osservano se Gesù, prendendo parte al banchetto, possa in qualche modo trasgredire i precetti della legge. L'occasione si presenta con la presenza del povero idropico che invoca la guarigione. Gesù intuisce, nel silenzio generale, la situazione, legge nei loro cuori, ed è Lui stesso a sollevare la questione sulla liceità o meno della guarigione il giorno di sabato. Il silenzio si fa ancora più profondo. Gesù guarisce l'idropico e dice: «*Chi di voi, se il figlio o il bue gli cade in un pozzo, non lo tira fuori subito, il giorno di sabato?*» (ivi 5).

Gesù insegna che non basta l'osservanza esterna della legge stessa. Lo spirito animatore deve essere la carità, cioè l'amore per Dio, che ci porta ad osservare la sua legge, espressione tangibile della sua volontà, e per il prossimo. «*Chi infatti ama il prossimo adempie a tutta la legge... la carità è dunque la legge nella sua pienezza*» (Rom. 13, 8, 10).

Se veramente amiamo il nostro prossimo siamo nella situazione migliore per interpretare secondo lo spirito del Maestro tutta la legge e siamo sicuri di adempierla bene.

Non riduciamo la nostra religiosità all'osservanza più o meno precisa di alcune leggi cultuali che servono a soddisfare il bisogno religioso insito in ciascuno di noi, ma tendiamo alla realizzazione della legge nelle relazioni col nostro prossimo.

Il silenzio penoso nel quale aveva ridotto i suoi avversari fu probabilmente rotto dall'invito del padrone di casa a prendere posto a mensa. Gesù, avendo osservato come sotto un'apparenza di falsa umiltà, molti cercano di occupare i posti migliori, dà il suo secondo insegnamento. Gesù colpisce la vana compiacenza dei nostri talenti e la gioia ingenua del vederli riconosciuti dagli altri, quella vanità che vuol dire «vuoto», che poggia su di una falsa stima di sè e degli altri e che ci porta tante volte a delle puerilità veramente ridicole. La vera stima di se stessi è fondata sull'amore che Dio ha per noi e che lo ha spinto a depositare in fondo al nostro cuore, con la grazia, la gloria eterna, l'eterno riflesso dell'onore divino. Da questo fatto scaturisce la stima cri-

stiana di se stessi che non ha niente a che fare con la sciocca vanagloria ma è invece umiltà e gratitudine a Dio.

«La stima che abbiamo di noi non è seria nè degna di onore che a certe condizioni. Il cristiano deve avere la convinzione e la ferma volontà di non comportarsi mai da schiavo o comunque da uomo privo di libertà; di attribuire con umiltà e nel tempo stesso con finezza ogni suo merito a Dio; di non decadere mai dalla dignità di figlio di Dio, di rendersi degno con la grazia divina dell'amore e della gloria eterna di Dio, ma di riconoscere al tempo stesso con vera modestia i limiti delle proprie capacità e della propria onorabilità». (Haring, La legge di Cristo, Brescia, 1959, vol. III, pag. 541).

La genuinità della stima di sè deve mostrarsi in una non meno rispettosa stima del prossimo».

Forme di questa stima per il prossimo sono: «una cristiana cortesia, la lode ed il riconoscimento dovuto ai presenti; l'elogio o (comunque il parlar bene) degli assenti. Tutta la nostra condotta deve irradiare rispetto e stima del prossimo. La stessa elemosina deve riflettere stima ed onore che il povero merita quale fratello in Cristo (cfr. Jac. 2, 2-6).

I veri fondamenti dell'onore sono:

a) la somiglianza naturale e soprannaturale dell'uomo con Dio;

b) la vita moralmente buona e totalmente orientata verso Dio;

c) ogni professione in quanto è un reale servizio reso alla comunità.

Per il cristiano questo onore deve essere battezzato:

a) il primo credito dell'onore deve essere il lavoro. Il vero sentimento dell'onore non può contentarsi di omaggi non meritati.

b) se l'onore è lo splendore dell'amore, deve essere animato dallo spirito di sacrificio proprio dell'amore.

c) al di sopra di qualsiasi onore per quanto allettante sia, deve starci a cuore l'onore di seguire ed imitare il Crocifisso.

d) Con la nostra condotta siamo responsabili dell'onore che gli altri danno a Dio «Sic luceat lux vestra...».

(Cfr. Haring B., *La legge di Cristo,* Brescia 1959, pag. 547 e pas., vol. III).

Il Signore conclude il suo insegnamento annunciando, nel suo Regno, un capovolgimento del modo di giudicare umano: «Perchè chiunque si innalza sarà abbassato, e chiunque si abbassa sarà innalzato» (ivi 11).

DOMENICA XVII DOPO LO PENTECOSTE

La Chiesa continuando, in queste domeniche dopo la Pentecoste, a sviluppare l'insegnamento di Gesù ci riporta ancora una volta al comandamento fondamentale per la morale cristiana quello della carità: «Mandatum magnum». Alla domanda-trappola rivoltagli da un legisperito, Gesù risponde e poi propone, a sua volta, un'altra questione ai presenti, circa la sua persona, ridu-

cendoli al silenzio proprio per mezzo di quella Scrittura sulla quale si basavano i suoi interlocutori per trarlo in inganno.

1) *Mandatum Magnum*

Sotto l'apparenza di una cosa molto semplice, il fariseo legisperito, tende a Gesù un'insidia. Il Fariseo, per il quale la legge è la base di ogni vita religiosa, ciò che regge le relazioni del giusto con Dio, dà alla domanda rivolta a Gesù, questo significato: «Qual'è il tuo punto di vista nei riguardi della legge come regolatrice delle relazioni concrete dell'uomo con Dio?».

Gesù ricorda al fariseo il comandamento che con tutta probabilità portava scritto sul suo filatterio e che costituiva l'articolo centrale del suo credo. Gesù però soggiunge che la questione è mal formulata ,perchè non vi è un solo comandamento principale, ma ve ne sono due, un secondo simile al primo, quello dell'amare il prossimo come se stessi.

Questo secondo precetto è analogo al primo in questo senso «che senza essergli strettamente uguale, gli è simile e costituisce con esso una classe, una categoria speciale di precetti, assolutamente distinta da tutti gli altri. La sua associazione con il comandamento di amare Dio, indica che si tratta di una qualità di eccellenza e di universalità, più ancora di una identità della natura dell'amore». (C. Spicq. - Agape vol. I, pag. 41).

Gesù mantiene la distinzione ed una certa gerarchia tra i due precetti: ve n'è uno che è assolutamente il primo, quello dell'amore di Dio, il secondo, quello del prossimo, gli è simile perchè il cristiano deve amare ad imitazione di Dio (discorso della montagna) avendo nel suo cuore il proprio amore divino che gli è stato infuso (Bom. 8, pessim).

Si tratta di un'amore identico con due oggetti: Dio o il prossimo, sia esso il prossimo, o il nemico o il povero. In tutti e due i casi si vuole il bene dell'altro, lo si rispetta si onora e lo si serve.

Questo amore è radicato così profondamente nel cuore dell'uomo, ed ha un tale dinamismo una tale possibilità di sviluppo che può dirigere tutta la vita morale.

Nella nuova legge l'amore è il fondamento sul quale riposa tutta la condotta religiosa e morale dell'uomo, come una porta sui suoi cardini, sopprimerlo significa far crollare tutto l'edificio. Ogni precetto della legge non è che una espressione diversa dell'amore.

Qualunque sia la materia o il comandamento particolare sarà sempre in nome dell'amore che il fedele dovrà agire. (Far passare brevemente i singoli comandamenti da questo punto di vista).

La carità non deve essere un qualche cosa di statico, ma come una causa unica che produce molteplici effetti. L'amore riassume tutta la morale cristiana come un principio ricco di tutte le sue virtualità.

Da questo precetto dell'amore

dipende tutta intiera:

a) la morale religiosa fondata sull'adorazione ed il culto esclusivo di Dio;

b) la morale sociale poichè esso consacra il fedele al servizio dei suoi fratelli allo stesso titolo dell'amore che porta a Dio.

c) la morale individuale esigendo dall'anima un'attitudine di fondo, una sola disposizione interiore: l'amore. (Spicq., o. c. passim, pag., 44, 46).

Il vero cristiano si misura su questa legge.

2) *"Quid vobis videtur de Christo?"*

Risolta la questione esegetica, propostagli dal Lesgisperito, Gesù ne propone una a sua volta, riguardante la sua persona nella luce delle profezie messianiche. Lasciando da parte le questioni esegetiche coinvolte nel testo, raccogliamo solo la prima parte della domanda come se fose rivolta a ciascuno di noi: «Che ti pare del Cristo?». Potremmo dire: «per te chi è il Cristo? Che incidenza ha nella tua vita?».

Ecco alcune risposte:

a) l'indifferente: non mi interessa — ho altro da fare molto più importante.

b) il nemico esprimerà il suo odio, accumulato nel suo cuore da una falsa educazione — dall'ambiente, nel quale passa la maggior parte della giornata — originato forse da qualche esperienza dolorosa con qualche rappresentante di Dio indegno della sua nozione oppure dalla severa esigenza della morale di Gesù.

c) Il superbo e lo pseudo-sapiente: come Colui che non lascia tregua al proprio io orgoglioso e che perciò si sforzerà di ridurne le proporzioni a quelle umane oppure addirittura ad un mito.

La risposta di Gesù: è il Signore.

Quale risposta diamo con la nostra vita alla domanda di Gesù?

DOMENICA XVIII DOPO LA PENTECOSTE

(S. Matt. 9, 1 - 8)

Il miracolo evangelico riportato in questa domenica e le parole di Gesù richiamano la nostra attenzione sul potere che Gesù dimostra di avere per la remissione dei peccati.

Il paralitico, che obbedendo all'Ordine di Gesù, si alza ritorna, guarito, a casa sua, appare spesso nelle pitture catacombali. «L'arte cristiana primitiva ne ha fatto il simbolo della risurrezione spirituale, che è un ritorno alla vita dell'anima per la remissione dei peccati: pegno della resurrezione dei corpi, quando Cristo darà ai morti la virtù di uscire dalle tombe». (A. Durand - Vangelo secondo S. Matteo - Roma 1955, pag. 172).

1) *La fede del paralitico*

I particolari sono noti dal racconto. Le circostanze misero a dura prova la volontà del paralitico e di coloro che lo portavano. Essi cercando una guarigione corporale, ottennero dal Maestro molto più di quanto non sperassero, oltre la guarigione fisica

La S. Confessione con la quale anche la remissione delle colpe. otteniamo il perdono delle nostre miserie richiede che, avvicinandoci al Sacerdote ci accostiamo con grande fede pensando alle parole con le quali la Chiesa dice il suo atto di dolore: «Confiteor *Deo omnipotenti*» mi confesso non ad un uomo ma a Dio presente con il suo potere nel suo rappresentante. Essa è la condizione prima perchè venga fino a noi la redenzione nei suoi effetti. Se ne lsacerdote confessore vedessimo Dio quale oculata preparazione faremmo nell'esame di coscienza, quale sincerità di accusa, quale serietà di propositi. Gesù vuole dire anche a noi come al paralitico «Abbi fiducia, figliuolo, ti sono rimessi i tuoi peccati».

Cerchiamo di avere questa fede che si traduce in fiducia e serietà nell'accostarci al Sacramento.

2) *I pensieri degli scribi*

Gli scribi presenti dicevano in cuor loro: «Costui bestemmia». Se, infatti, il peccato è un'offesa fatta a Dio, e se l'offesa deve essere perdonata dall'offeso, le parole di Gesù equivalgono ad una affermazione della propria divinità.

Se Gesù non fosse Dio si tratterebbe di una vera e propria bestemmia l'attribuirsi il potere di rimettere i peccati.

Se avessimo sempre presente la terribile realtà del peccato: offesa fatta a Dio! L'abbiamo imparata fin da l'infanzia, nel catechismo, questa definizione, ma forse mai ci abbiamo pensato un pochino. Per capirne la gravità è necesario conoscere bene Dio. Più aumenta in noi tale conoscenza, più comprendiamo come vero grande male. Un qualche il peccato sia veramente l'unica cosa che non può essere più distrutto che dall'amore infinito di Dio condizionato al nostro pentimento. Solo Dio può cancellare i peccati e nessuna tecnica psicologica. E' necessaria l'onnipotenza di Dio.

Aumentiamo la nostra conoscenza di Dio e chiediamogli che ci dia il senso del peccato.

3) *Il potere di Gesù*

Era così grave l'affermazione di Gesù che, per dimostrarne la verità, Egli compie il miracolo».
verità, Egli compie il miracolo.
«...ora affinchè sappiate che il Figlio dell'uomo ha la potestà sulla terra di rimettere i peccati: «alzati — disse al paralitico — prendi il tuo letto e va a casa tua» (ivi 6). Gesù:

a) afferma il suo potere straordinario, inaudito.

b) dimostra di possederlo compiendo il miracolo.

c) lo esercita.

«La folla non afferra subito tutta la portata del gesto e delle parole: essa non vede ancora in Gesù che un profeta straordinario; ma le generazioni che crederanno nel Figliol dell'uomo avvicineranno ciò che egli ha detto qui alla missione conferita da lui ai suoi Apostoli: «Ogni potestà mi è stata data in cielo ed in terra...» «i peccati saranno rimessi a quelli ai quali voi li rimettere-

te» (Giov. 20, 23) (A. Durand - oc. pag. 171).

Gli Apostoli ed i loro successori, ripeteranno nel tempo e con la stessa efficacia il gesto e le parole di Gesù dando, insieme al perdono di Dio la pace del cuore.

«Ciò vedendo la folla fu presa da timore e rese gloria a Dio, che dà agli uomini un così grande potere» (ivi, 8).

La folla ammira più il miracolo esterno che quello interiore e per questo ringrazia Dio; non che conosciamo il vero grande miracolo interiore della confessione, ringraziamo il Signore di aver dato un così grande potere agli uomini, procuriamo di accostarci sempre con le dovute condizioni per riceverlo bene.

diritto ecclesiastico

IL CLERO E LE LEGGI CIVILI

Sacerdoti ed elezioni

Rev.mo Padre, ho letto il vostro articolo su "Perfice Munus!" di aprile, pp. 183-190.

Voglio esporvi quanto capitò a me, parroco. Eravamo alla mattina delle elezioni comunali, 5 *maggio* 1946. *Per dare un po' di ossigeno ai miei parrocchiani, nella prima Santa Messa dopo la spiegazione del Vangelo rivolsi loro questa domanda: "La Madonna di chi è madre?". Tutti in coro mi risposero: "Di Gesù". — "E Gesù dove è morto?". Tutti: "Su la croce". — "Ebbene, risposi io, viva la croce".*

Il 6 *maggio, eseguito lo spoglio dei voti, risultammo vincitori. I nemici della D. C. mi denunziarono al tribunale, accusandomi di aver fatto propaganda politica nel raggio di* 200 *metri dalla sala della votazione. La prima volta fui assolto per insufficienza di prove. In appello lo stesso. Domando:*

1) *La mia fu propaganda elettorale o catechismo?*

2) *E se lo fu, non stavo in Chiesa, in luogo esente? Si poteva includere la distanza dall'altare alla porta della chiesa nei famosi* 200 *metri?*

Se la ragione è dalla mia parte, vorrei tentare la riabilitazione in proprio.

Parroco di Grumo Nevano (NA)
Stefano Landolfo

In merito alla seconda domanda, devo dire che la Chiesa non è luogo esente, che giustifichi, oppure renda non punibili una eventuale «propaganda elettorale», giustamente vietata dalla legge civile, per esempio entro il raggio di 200 metri dall'ingresso della sezione elettorale.

L'art. 9 del Concordato Lateranense dispone che, salvo i casi di necessità, la forza pubblica non può entrare per l'esercizio delle sue funzioni negli edifici aperti al culto, senza averne dato previo avviso alla autorità ecclesiastica. E ciò in perfetta armonia con il c. 1179: «Ecclesia iure asyli gaudet ita ut rei, qui ad illam confugerint, inde non sint extrahendi, nisi necessitas urgeat, sine assensu Ordinarii, vel saltem rectoris ecclesiae».

Da ciò si ricava chiaramente che i reati sono punibili, anche se per avventura vengono commessi in Chiesa.

In merito alla prima domanda, nulla ho da aggiungere a quanto ho scritto già.

Il sacerdote fa catechismo e, non propaganda politica, qualora esponga la dottrina della Chiesa sull'obbligo di votare bene, di

scegliere i candidati che danno sicura garanzia di difendere i diritti della Chiesa e delle anime nella vita pubblica e privata; qualora esponga rettamente i decreti del Sant'Ufficio contro si comunisti e i loro collaboratori, e le dichiarazioni dell'Episcopató italiano contro i socialisti e coloro che cercano le loro alleanze.

Se oltrepassa i limiti, scambiando le proprie personali convinzioni politiche con la dottrina della Chiesa; se predica che sia peccato ciò che oggettivamente non è peccato, minacciando la privazione dei sacramenti ed altre pene nei casi non previsti dalla legittima autorità ecclesiastica, ecc.; allora si mette a rischio di essere accusato di indebita ingerenza politica ed elettorale.

I giudici di primo e di secondo grado hanno assolto il sacerdote, di cui nel caso, per insufficienza di prove. Un giudizio sul loro operato può darsi solo in seguito alla lettura degli atti procesuali e delle sentenze.

Data la assoluzione, sia pure in forma dubitativa, non è possibile chiedere la riabilitazione, che suppone la condanna (art. 178 codice penale), nè la revisione del processo, che è consentita solo in favore di chi è stato condannato innocentemente (art. 553-555 codice procedura penale).

Messina, 22 maggio 1961

P. Bonaventura da Gangi
Cappuccino

diritto canonico

DIGIUNO EUCARISTICO

Un infermo di cirrosi epatica dura digiuno dalle ore 22 alle 7. Dopo di quest'ora sente il bisogno di ristorarsi anche con qualche cosa solida, allo scopo di sostenere il progresso del male. Intanto, il Confessore non può portargli la santa Comunione che dopo le nove.

Se l'infermo dovesse rispettare l etre ore didigiuno, dovrebbe o rinunziare alla Comunione o anticipare di una ora la sua sveglia, cosa che tornerebbe a danno positivo della sua salute.

Quid dicendum et faciendum in casu?

Innanzitutto, tengo a dichiarare di non aver ricevuto, prima di oggi, il presente caso. Quando mi si chiede una risposta privata (e si aggiunge il francobollo), avrei scrupolo a prender questo e non dar quella, pur gravandomi di una maggiore fatica.

Ciò premesso per il proponente e per gli altri, vengo alla desiderata soluzione:

Non capisco come l'infermo *de quo* debba prendere qualche cosa di solido alle 7 e non alle 6, per evitare una eccezione alla legge comune.

No, se davvero la cosa fosse impossibile dato il fine principale del «Motu proprio» di Pio XII, non diverso da quello della sua Costituzione «Christus Dominus» e cioè «ad fovendam frequentem communionem, ad maius bonum l'eccezione nel caso si può per-

fidelium» a mio modesto parere mettere, escluso sempre naturalmente l'elemento alcoolico.

Vero che il n. 4 parla di «vere e proprie medicine»; ma, secondo i principi generali di Diritto «favorabilia sunt amplianda», e secondo le norme interpretative dei cann. 19, 50 e 58, l'estensione favorevole si può avere. La «cosa solida» entra nel largo campo dele medicine, come il Regatillo, nell'interpretazione del pontificio *Motu proprio*, fa entrare tra gli infermi del n. 4 di quel documento «qui defecerunt viribus, sive actualiter sive habitualiter ,sive actualiter sive habitualiter, sive graviter sive leviter».

ONUS RESIDENDI

Un Parroco non risiede mai o quasi mai: in parrocchia ci va qualche volta... a dormire o per visite... a volo d'uccello. A chi gli osserva che non "facit fructus suos", risponde che autorevoli giudizi di giuristi dicono che anche la residenza di frazioni di tempo molto limitate, sono sufficienti per la soddisfazione dell'obbligo.

Le conosce Lei queste fonti?

Si potrebbe consigliare a quel parroco di farsi dispensare da questo obbligo dal suo Vescovo? Ma non so se anche il Vescovo abbia tale autorità.

Tanto per tranquillizzare completamente qeull'anima.

Noi francamente non conosciamo le citate fonti. Tocca al parroco di farcele conoscere. «Onus probandi incumbit ei qui asserit» (can. 1748 § 1).

Invece, conosciamo il can. 476, che, al 1) § recita: «Parochus obligatione tenetur residendi in domo paroeciali, prope suam ecclesiam», così brevemente ma insieme fortemente commendato da G. Fanfani nel suo De IURE da G. Fanfani nel suo De JURE PAROCHORUM, n. 27: «idest quotidie, tum diuturno, quam nocturno tempore».

E con ragione, chè, interrogata la S. C. del Concilio: «An parochi, qui ceteroquin diuturno tempore resident apud suas ecclesiam, possint nocturno tempore totius vel maioris partis anni commorari in civitate, licet apud dictuas ecclesias adsint eorum subsistuti, il 1 maggio 1687 rispose: *Negative*.

Sarebbe perciò inutile ricorrere al Vescovo per relativa dispensa. Il Vescovo non può far alcun che *contra jus*.

La sua autorità —scriveva la Segnatura Apostolica il 15 dic. 1923, è limitata» legibus Ecclesiae communibus et generalibus et Romanorum Pontificum decretis peculiaribus».

Da quanto sopra, per il parroco del caso, è ragionevolmente applicabile il can. 2381: «Qui beneficium obtinet cum onere residentiae, si illegitime absit, eo ipbeneficii... pro rata illegitimae absentiae».

NB. - Assicuriamo il proponente del presente caso, che all'oltre, le GITE TURISTICHE, è stato già risposto in «Perfice» (N. di maggio, pag. 305).

Mons. Donato Venditti

DELEGAZIONE SENZA DELEGATO

Sono un vecchio abbonato che desidera sapere, con cortese sollecitudine, se è valida la delega o procura, fatta così:

"Io N.N. delego il Signor... quale padrino al battesimo di x".

Come vede manca la designagnazione del procuratore. I puntini non dicono niente. La prego di darmi la risposta sia affermativa che negativa, con delle ragioni.

Per il principio che «Qui facit per alium, per seipsum facere intelligitur», dobbiamo vedere nel delegato la stessa persona del delegante, per quanto ciò limitatamente ad un dato tempo ed oggetto. Ma come si può vedere una persona determinata in una persona indeterminata, nei puntini?

E' poi: La delegazione si può paragonare ad una donazione, che fa il delegante al delegato, della propria personalità, sebbene coi limiti, di cui sopra. Ma la personalità è il nostro massimo bene nel campo umano. E non si concepisce liberalità senza nominarsi chi deve goderne.

Dice l'art. 769 del nostro c. c.: «La donazione è il contratto col col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra (dunque un contratto specifico bilaterale), disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa una obbligazione.

Il che non è ammissibile senza la determinazione del donatario. *Mons. Donato Venditti*

ORDINE SACRO E MATRIMONIO

Un sacerdote, validamente ordinato, sostiene, dopo la morte di suo padre, che non è tenuto ad osservare gli obblighi annessi all'ordine perchè "metu gravi" (i. e. patris) coactus ordinem sacrum recepit nec postea, remoto metu, eamdem ordinationem ratam habuit". (Can. 215 § 1). Invece di ricorrere alla S. Sede per impugnare le "obligationes ex sacra ordinatione contractas", egli lascia la Diocesi e riesce a celebrare altrove un matrimonio religioso.

Si domanda: E' tale matrimonio valido? Che mezzi deve usare il sacerdote per tranquillizzare la sua coscienza?

Caio sostiene che il matrimonio è valido, ma illecito, in foro interno "dummodo coactio vere adfuerit sine ratihabitione", in foro esterno censetur nullo. Il sacerdote, ridotto allo stato laicale ad norman cc. 1993-1998, deve convalidare il suo matrimonio a norma del Can. 1135 o ottenere la sanazione in radice a norma del Can. 1139 § 1.

Sempronio però sostiene che non si può convalidare o sanare un matrimonio valido. La sentenza o il decreto che riconosce direttamente l'esistenza del metus e del defectus ratihabitionis riconosce anche indirettamente la validità del matrimonio.

Che ne pensa Perfice Munus?

«Perfice» pensa che non si può rispondere alla domanda:

«E' tale matrimonio valido?», se prima non si assoda se, nel

caso, esisteva, o meno, l'*impedimentum Ordinis sacri.* Il can. 1072, infatti, dice: «Invalide matrimonium attentant clerici in sacris ordinibus constituti»; ma è sottinteso se validamente sono stati «in sacris ordinibus constituti». E non lo sono di certo, se come si afferma nel caso è mancata la libera volontà a ricere il savro ordine. «Ut adsit impedimentum dirimens — scrive il Cappello nel suo «De Matrimonio» requiritur — lasciando le altre condizioni— «ut ordo sacer sit *libere* susceptus. Qui *metu gravi* coactus (come si dice avvenuto nel caso) ordinem recepit sacrum, *immunis est ab obligationibus clericalibus,* nisi — remoto metu — ordinationem ratam habuerit saltem tacite per ordinis exercitium, volens per talem actum obligationibus status clericalis se subiicere (can. 132 e 1, 214 e 1).

Però non basta affermare, bisogna provare: «Qui metum est passus, debet *legitime* probare *tum* coactionem, *tum* se ratam eamdem non habuisse» (Cappello, l.c.). Raggiungendo tale prova, il matrimonio del caso sarebbe illecito, ma valido.

Per tranquillizare la sua coscienza, il sacerdote *de quo* avanzi formale libello alla S. C. dei Sacramenti (can. 1993); cui spetta decidere se la causa debba trattarsi per via giudiziaria o disciplinare. Chi emanerà la sentenza, gli dirà pure quel che egli deve fare.

Mons. Donato Venditti

INTERPRETAZIONE ESTENSIVA DELLE RUBRICHE

"Con riferimento alle nuove Rubriche del Breviario e del Messale Romano, n. 507-508-510, *chiedo se ha valore rigorosamente esclusivo la disposizione del n.* 507, a), *che stabilisce: "in aliis cessio, dicitur Benedicamus Domino..." in sostituzione dell'Ite Missa est, oppure se tele disposizione ha valore unicamente indicativo.*

E' permesso estendere, interpretando extensive tale disposizione, quanto sopra stabilito, con conseguente omissione anche dell'Ultimo semplicemente un pio esercizio pubblico oppure un actio liturgica (p. e. Benedizione Eucaristica)?

Se la Mens Ecclesiae, con tale variazione, intendeva indicare alla Assemblea dei fedeli, che l'azione sacra non è completamente finita, invitandoli a rimanere in Chiesa, sembrerebbe probabile una risposta affermativa al mio quesito.

Se il decreto al n. 507 a) avesse avuto intenzione di ampliare la facoltà, lo avrebbe accennato, come ha fatto per le preci da recitarsi in fine di Messa; alla richiesta perciò si dà risposta negativa, ossia la disposizione ha carattere esclusivo.

Don Tallandini Aldo

BACIO ALL'ANELLO NUZIALE

*Ho letto sull'*Osservatore Romano *che il Santo Padre ha concesso l'indulgenza allo sposo che bacia l'anello della sposa.*

Gradirei conoscere con esattezza:

1) *La formula della giaculatoria.*

2) *L'indulgenza*

3) *e modo di acquistarla.*

Quanto lei chiede è contenuto globalmente nella concessione fatta dal S. Padre e manifestata dalla Sacra Penitenzieria Apostolica in data 23 novembre 1959, a fomentare l'amore e la fedeltà coniugale in questi tristi tempi di disgregazione della famiglia.

Più particolarmente e chiaramente ai suoi quesiti:

1) La preghiera (o giaculatoria) da recitare devotamente dagli sposi insieme o separatamente, è questa: « Concedici, o Signore, che, amando Te, ci amiamo scambievolmente, e viviamo secondo la tua legge ». Ma potrà anche essere qualche altra simile.

2) L'Indulgenza è parziale, di 300 giorni,

3) Lucrabile una volta tantum, nel giorno della celebrazione delle nozze, baciando piamente, con cuor contrito, l'anello benedetto della sposa.

Mons. Donato Venditti

sacra liturgia

CONFLITTO DI RITI

Circa il quesito "Parroco e Religiosi" con relativa risposta pubblicata su Perfice di Marzo-Aprile, mi sembra esagerata la pretesa del giovane Parroco milanese che vorrebbe far celebrare ai Religiosi che lo aiutano, la S. Messa in Rito ambrosiano. Tanto più che col periodico avvicendamento dei Religiosi, questi andando a Milano sarebbero tutti costretti ad imparare la liturgia della Messa ambrosiana.

Non sarebbe più razionale che chiedesse una deroga all'Articolo del Sinodo Diocesano essendo costretto per necessità a servirsi di Sacerdoti di Rito romano? Si deve anche tener presente che quei Religiosi celebreranno senz'altro la S. Messa col Calendario di Rito romano, ma preparato dalla Curia Arcivescovile di Milano e che si trova in ogni sagristia delle chiese ambrosiane.

La predica invece mi sembra che per una metodica e uniforme istruzione dei fedeli potrebbe vertere sul Vangelo che la Liturgia ambrosiana presenta in quel determinato giorno, anche se difforme dal Vangelo letto nella Messa di Rito romano. Questa è anche la direttiva del Concilio di Trento

Convengo col proponente del caso non esser facile ai sacerdoti di rito romano (che eventualmente si trovano a celebrare in una chiesa dell'archidiocesi milanese), seguire il rito ambrosiano; e che, se realmente l'art. 19 del VLI Sinodo che lo impone, sarebbe bene chiederne dispensa. I fedeli, che conoscono o facilmente possono conoscere l'esistenza di due riti, non si meraviglieranno del vario colore delle sacre vesti e della diversità di piccole cerimonie.

Minore difficoltà presenta l'affare della omelia. Alla fin fine

non si tratta di improvvisare panegirico. Anche celebrandosi la messa in rito romano, si potrà e sarà meglio spiegare il vangelo secondo il rito ambrosiano.

Non creiamo difficoltà piuttosto cerchiamo, con intelligenza e prudenza, di superare quelle che esistono,

Mons. Donato Venditti

ASSOLUZIONE AL TUMULO

1) *Nel n.* 401 *delle nuove Rubriche è contemplato il caso dell'assoluzione sopra il cadavere o sopra il tumulo, per ragionevole causa, anche dopo le Messe che non sono dei Defunti.*

Quali possono considerarsi ragionevoli cause per una tale permissione? In quali specifici giorni in cui non è permessa la Messa si può permettere l'assoluzione sopra il cadavere o sul tumulo? Io penserei almeno a tutti i giorni liturgici di 1 *classe elencati al n.* 91 *che vanno sotto i nn.* 6-13 *del n.* 5 *almeno la Vigilia di Natale e del n.* 11 *quelli che non si celebrano nel luogo con una particolare solennità, nonostante siano di precetto.*

Rimangono tanto male i dolenti nel vedersi privare della gioia di vedere entrare in Chiesa per i cristiani suffragi i loro cari, prima di accompagnarli all'ultima dimora terrena, passati a miglior vita in quel giorno senza colpa loro.

1) *Fino al* 1955 *avevano il privilegio di considerare cantata la Messa Conventuale letta e perciò potevano omettere e praticare abolito questo privilegio dopo Preci Leonine. Si deve considerale nuove Rubriche e dire nella Messa Conventuale letta sempre le preci suddette, omettendole solo se esse ricadono nei casi contemplati nel decreto della S. C. dei Riti del* 9-3-1960?

3) *Nella Messa celebrata ai Fratini del nostro Collegio Serafico nella loro Cappella si tiene semal Vangelo una breve meditazione ricavata dal Vangelo del giorno o dalla festa che si celebra. Si può in tale Messa omettere le Preci Leonine?*

L'assoluzione al tumulo non è affatto obbligatoria, perciò dopo le Messe non per defunti si dovrebbe senz'altro eliminare, come regola; se colui che fa celebrare il rito, intende pure che vi sia l'assoluzione al tumulo dopo la Messa e non si arrende alle spiegazioni che gli vengono fatte, *pro bono pacis* lo si accontenti; però bisogna stare alle disposizioni vigenti e cioè:

a) la detta assoluzione è proibita nei giorni liturgici di I cl.

b) deve essere fatta indipendentemente dalla Messa, vale a dire terminato il «Placeat» e baciato l'altare si va in sacrestia, si depongono i paramenti della Messa e si veste la stola e il piviale nero

c) il responsorio «Libera me, Domine», deve essere cantato quando il celebrante è giunto al tumulo

d) durante la Messa con paramenti diversi dal colore nero non si devono accendere le candele attorno al tumulo; si accenderanno al termine della Messa.

Per l'assoluzione al cadavere (esequie) si imparte quando è permessa la sepoltura che a sua volta è consentita quando sono permesse le Messe per defunti di II classe (vedi n. 411 del decreto generale).

La Messa conventuale ora non si differenzia più dalla Messa non conventuale; le eccezioni sono quelle indicate volta per volta dal Codice liturgico; cadono i privilegi sinora concessi.

L'omissione delle preci leonine riguarda sopratutto i giorni festivi; la parola «omelia» del punto 3° del decreto 9 marzo 1960 non si reputa doversi estendere al caso accennato dal proponente; perciò tali preci non si omettano.

Don Aldo Tallandini

CANTI ALLA BENEDIZIONE

Celebrando S. Messe giornalmente presso un Istituto di Suore, in fine si fa benedizione eucaristica. Ma, con la porticina del Tabernacolo aperta, al Tantum Ergo si fa precedere il canto del Salutaris Hostia e, secondo il tempo, il "Tota pulchra est Maria" o nei martedì "Si quaeris miracula" di S. Antonio. Un confratello dice che può farsi così, un altro afferma invece che così è antiliturgico. Io domando chi ha ragione?

Il proponente dovrebbe chiedere ai suoi confratelli la ragione per cui la benedizione con la pisside, seguita dai canti accennati sia una funzione anti-liturgica; il sottoscritto non vi vede nulla in contrario, sempre che nei canti si mantenga l'ordine di dignità: prima canti riguardanti il SS. Sacramento, poi la Madonna e quindi i santi; la parte liturgica in questa funzione inizia dal canto del "Tantum ergo" e termina co nla benedizione del SS.mo Sacramento; quanto precede e quanto segue è funzione extra liturgica.

Don Aldo Tallandini

RITO DELLE ESEQUIE

Esequie in giorno di venerdì l'unica Chiesa parrocchiale, con santo, alle ore dieci antim., nel-esposizione del SS.mo in navata laterale.

1) *Può la salma del defunto entrare in Chiesa per ricevere la sola Assoluzione* o deve *essere porre portata* direttamente *dalla Casa al Cimitero?*

2) *I sacerdoti officianti* debbono *indossare i paramenti liturgici neri* (*cotta, stola, piviale nero*) *o* debbono *andare in "nigris" cioè con talare e berretta soltanto?*

Risposta precisa ci pare eventuali decreti o disposizioni.

1) Nel giorno del venerdì santo si possono svolgere regolarmente le esequie sul cadavere del defunto, però non more sollemni, cioè recitando le preghiere submissa voce.

2) Il solo sacerdote officiante veste la cotta, la stola nera oppure la stola e il piviale nero; tutti gli altri sacerdoti che prendono parte alla sepoltura indossano solo la cotta (naturalmente tutti portano la berretta).

Don Aldo Tallandini

recensioni

Can. G. Rossino - *Il Sacramento del Perdono.*

In un'epoca come la nostra, nella quale, mentre da una parte si affievolisce il senso morale e dall'altra il bisogno di liberazione dalla colpa si fa sempre evidente, un libro su *"Il Sacramento del Perdono"* è un'autentica benedizione. Non che manchino sul mercato libri di teologia morale e in particolare studi sulla «Penitenza come sacramento». C'è pure tutta una rete di riviste specializzate, pronte a richiamare principi, ad interpretare situazioni nuove o a prospettare applicazioni particolari. La vera difficoltà, specialmente per il confessore giovane e per i sacerdoti in genere, è avere tra le mani un libro che inquadri, senza dispersioni o lungaggini, gli aspetti dogmatici, morali, giuridici, liturgici, psicologici della «Confessione»; un libro cioè di chiara funzionalità pastorale.

Il Can. Mons. G. Rossino, in occazione del centenario della morte di S. Giuseppe Cafasso, ha raccolto una serie di note morali e pastorali per i confessori pubblicandole in un volume dal titolo «Il Sacramento del Perdono».

Il libro che è già alla II edizione ci sembra rispondere in pieno «all'attesa pastorale» del clero. Schematico, semplice, attuale, vivificato dall'ansia apostolica di rendere accessibili e comprensibili al massimo le fonti della salvezza e da uno stile brioso che ne rende piacevole la lettura.

I limiti dell'opera sono fissati dall'autore stesso: *"Non ho inteso fare un trattato di alto livello dottrinale riservato a pochi intellettuali e di uso scolastico, ma ho preferito stendere un manuale pratico per l'uso corrente dei Sacerdoti, pure desiderando di conservargli il tono scientifico non accademico e la terminologia tecnica a noi tanto necessaria per intenderci"*.

Precisiamo però subito che qui non ci troviamo di fronte ai «soliti» testi di ripasso del trattato «de Poenitentia».

L'autore articola la materia attorno a 3 nuclei:

gli elementi costituitivi - il soggetto - il ministro del Sacramento della Penitenza, ma vi inserisce questioni, esemplificazioni, confronti di opinioni, valutazioni personali, norme pastorali, nelle quali, la saldezza della dottrina, la vasta esperienza di confessare e un invidiabile buon senso si armonizzano in maniera originale. Nella parte terza, specialmente, è pregevole la precisazione dei poteri giuridici del confessore alla luce del diritto canonico. Si scopre tra le righe la doppia preoccupazione: l'osservanza scrupolosa delle leggi ecclesiastiche che salvaguardano la dignità del Sacramento e il diritto dei fedeli ad accedere liberamente al sacramento stesso. Per quest'ultimo anzi l'autore dà largo margine di studio, in tutto il libro, a quelle situazioni (vedi comunità religiose) in cui più frequente può nascere il conflitto tra la legge e la libertà di coscienza.

Il libro ha evidenti scopi pastorali: illumina il confesesore per arrivare ai fedeli. Per questo, sono richiamate spesso alcune preziose verità ascetiche: *"Il penitente è un ottimo registratore della vita interiore del suo confessore... Io sono convinto che il confessore deve esaurire le forze del Sacerdote, non solo per la fatica materiale; ma anche per il consumo di energie vitali e di sentimenti, confessare è un donare la nostra stessa vita e sacrificarla"*. A nostro avviso però la cosa migliore di questo volume è costituita dalle nove appendici: la confessione dei ragazzi — dei giovani — dei comunisti — dei malati — delle religiose — dei fidanzati — degli onanisti — dei concubini. E' qui il caso di parlare di tecniche: come comportarsi, cosa suggerire, quali richiami fare, su quali momenti psicologici insistere, per scuotere le anime e convincerle al rinnovamento.

Ma le tecniche sono sempre sostenute da un profondo senso di equilibrio e da un illuminato rispetto dell'Azione della Grazia e della libera iniziativa del penitente. Sono norme generali che riflettono la delicatezza dei congegni spirituali e nello stesso tempo la limpida franchezza di chi conosce il valore costruttivo delle verità teologiche.

Don ALFREDO CONTRAN

F. Moschner, *Le parabole del regno*, Edizioni Paoline.

Alla nota collana « Catholica » delle Edizioni Paoline si aggiunge ora questo libro, che presenta la Chiesa utilizzando una fonte finora poco sfruttata, cioè le parabole del Regno, che costituiscono la forma più ricca e completa sotto cui Gesù ce l'ha prospettata. Il Moschner si prefigge uno scopo ascetico, giovare cioè alla contemplazione e portare ad una più vitale esperienza del Regno dei Cieli.

Fausto Montanari, *Il mistero del Peccato, Editrice Studium*, Roma, pp. 100, L. 400. Questo agile volume non pretende di portare un contributo di indagine teologica al trattato *De Peccato.* E' piuttosto secondo la natura della collezione a cui appartiene, un libro di meditazione religiosa, scritto da un laico, colto ma non specializzato in teologia e neppure in filosofia.

Libro quindi scritto nel linguaggio quotidiano della media cultura, accessibile ad ogni lettore che abbia un minimo di abitudine a leggere e a pensare. Del resto, nella medesima collezione, è già noto, del medesimo autore, un altro volume « Il Tempo Eterno» che, nonostante il titolo severo e un po' sconcertante, ha raggiunto la terza edizione.

Questo volume ha un andamento pi ùunitario: articolato in cinque capitoli, esso tende a delineare la psicologia dell'uomo moderno di fronte al peccato. Uno dei motivi più segreti, ma più operanti, della negazione della trascendenza di un Dio personale che ci conosce uno per uno, e ci ama e ci giu-

dica, è il tentativo di abolire il concetto di peccato: se non c'è un Dio personale, infatti, l'errore morale dell'uomo non è più peccato, ma solo errore: e cerca di giustificarsi come errore cercando nella dialettica storica la propria spiegazione.

Se l'assoluto si identifica con la storia umana, il peccato diventa un momento della storia; ma se la realtà di Dio eterno e personale resta intatta, allora il peccato è un insondabile mistero. Se, infatti, il peccato nella sua essenza ha un puro valore negativo (è la mancanza di quell'ordine amoroso che dovrebbe regnare nell'essere intelligente), nel suo aspetto di esistenza incarnata negli uomini reali, il peccato ha qualche cosa di positivo: gli uomini utilizzano le forze create da Dio per offendere Dio stesso.

E tutto questo non per una necessità assoluta: Dio avrebbe potuto creare gli uomini (e gli Angeli) perfettamente liberi (anzi più che perfettamente liberi) e tuttavia impeccabili. Li ha creati invece capaci di peccato e di dannazione.

Questo è un punto di alto mistero, che tocca il mistero più generale della creazione del mondo.

La meditazione sul mistero del peccato si risolve quindi nella risoluzione ascetica a rinunciare alla superbia che è la radice di ogni più grave peccato.

Ma meditazione e risoluzione sono condotte in un linguaggio quanto mai aderente alla vita di oggi. E questo è il maggior merito di questa breve opera.

Michael Schmaus, *Le Ultime Realtà*, Edizioni Paoline, Lire 2.200.

La Collana «Multiforme Sapienza di Dio» diretta dal Teol. Giacomo Alberione ed edita da «Edizioni Paoline» si è arricchita con questa opera «Le Ultime Realtà» di un volume quanto mai prezioso, che può ritenersi la migliore esposizione dell'escatologia cristiana sia per ampiezza di trattazione, sia la completezza del contenuto, sia per l'eccellenza del metodo con cui viene esposta la complessa, estesa e non facile materia.

L'illustre autore, prima di addentrarsi nell'esame del dogma, si riallaccia al pensiero filosofico moderno che esperimenta così drammaticamente la contingenza temporale dell'uomo. Quindi, 1) La morte come inizio delle ultime realtà. 2) Il giudizio. 3) La purificazione dopo la morte. 4) «I novissimi del singolo» l'escatologia individuale: esponendo in conformità all'indole generale della revelazione e del disegno di Dio sul mondo che mira anzitutto alla instaurazione del Suo regno universale, sviluppa l'escatologia collettiva — il ritorno del Signore, il tempo della paruscia, i segni che la precederanno, la risurrezione dei morti ,il giudizio universale, la restaurazione universale nel cielo nuovo e nella terra nuova: passa poi a trattare dell'escatologia individuale — morte, giudizio particolare, pur-

gatorio, inferno e paradiso.

L'opera, dopo un introduzione circa il posto della escatologia nella teologia, è divisa in due grandi parti: nella prima tratta della fine della storia e del mondo con i seguenti capitoli — 1) La costituzione fondamentale dell'uomo condizionata al tempo ed alla storia e la promessa di un ultimo futuro. 2) La storia della Rivelazione. 3) Il regno di Dio come contenuto e senso della divina Rivelazione. 4) La seconda venuta di Cristo, inizio delle ultime realtà per l'umanità e per il cosmo. 5) I segni precursori della seconda venuta del Cristo. 6) L'inizio del ritorno di Cristo con l'annientamento delle forze anticristiane. 7) La risurrezione dei morti. 8) Il giudizio universale. 9) Il rinnovamento della creazione.

Nella seconda parte tratta con Il Paradiso. 5) L'Inferno. 6) L'universale volontà salvifica di Dio.

A differenza dello schema comune nei Manuali di Teologia, il benemerito Autore si diffonde sull'escatologia collettiva, integrando in tal modo un punto di fondamentale valore dell'escatologia cristiana tanto diffusamente illustrato nella Rivelazione. Caratteristica essenziale di questa trattazione è il senso di fiducia che suscita nelle anime dei redenti di essere un giorno a parte dei beni approntatici dalla volontà salvifica di Dio e dai meriti di N. S. Gesù Cristo.

L'opera si dimostra di grande utilità per molti ceti di persone. I professori e gli studenti troveranno in queste pagine un ottima fonte sussidiaria per i loro studi e nuovi orizzonti per la loro spirituale attività: i predicatori una raccolta ricchissima di materiale e di riflessioni, particolarmente nei frequenti passi di teologia biblica che li dispenseranno dal ricorso alla fantasia così soggettiva in questo settore: le persone colte e pensose del destino del mondo una esposizione scientifica rigorosa dell'escatologia, non racchiusa in formule tecniche e scolastiche, ma esposta in un linguaggio moderno e con una impostazione aperta ai quesiti ed alla problematica che caratterizzano la mentalità della nostra epoca, anelante alla luce e tendente all'elevazione e al perfezionamento spirituale.

C. G.

Primo Mazzolari - *La parola ai poveri* - Ed. La Locusta - pp. 101 - L. 500.

"Non è il fatto che ci siano dei poveri che fa paura, ma che esistano degli uomini, dei fratelli, che non li vogliono vedere. La parola ai poveri è soprattutto un saper vedere. Il nostro egoismo fabbrica il povero, poi non lo vede: mentre l'amore, che non lo vuole, lo vede".

Leggendo le brevi pagine sui poveri che l'Autore stese poco tempo prima di morire, ci è parso di rilevare in questa frase l'idea insieme ispiratrice e riassuntiva. Beninteso. Voler individuare un principio coordinatore in una serie di righe veloci, ardite, a vol-

te veementi, è forse vana pretesa. Osiamo farlo in base ad una precisa convinzione: Don Mazzolari, che pure scrisse senza eccessive preoccupazioni di stile e di continuità, non per questo mancò di linearità. La sintesi del suo pensiero risulta chiara e inequivocabile proprio dal modo lampeggiante ed estremamente vivo di comunicare agli altri le sue meditazioni.

Il povero, in genere, difficilmente è amato, aiutato, capito. Non perchè non esistano forme di assistenza e di provvidenza in suo favore. Non perchè non si compiano tentativi di amore, di aiuto, di comprensione da parte di chi povero non è o non può dirsi. Ma perchè di tutti gli infiniti modi di aprir le braccia ai poveri, pochi sono quelli assolutamente sgombri di falsità, ipocrisia o interesse.

Tutto si cerca nel povero, fuorchè il Cristo indigente.

Vi è chi nella vita e nell'essere del povero indaga per scoprire sempre nuovi termini di confronto col ricco. Chi nel povero si ostina a vedere solo la persona da cambiare in meglio facendola (o illudendosi di farla) materialmente arricchire. Chi decide di guardare il povero unicamente sotto l'aspetto di colpevole, di responsabile di quanto gli accade; atteggiamento disumano non sostenuto da alcun afflato spirituale e che si manifesta, nelle ipotesi migliori, in forme di prudente elemosina, pronta ad arrestarsi là dove ritiene di essere male impiegata.

Vi è ancora chi ama trattare il povero come «paziente», come soggetto socialmente patologico, predisposto a delinquere, facile a lasciarsi andare, scorbutico e diffidente verso chi gli tende la mano; un povero oggetto ideale di inchieste, discussioni, progetti del più vario tipo che mascherano, sotto un velo di saggezza esteriore, l'insensibilità, non lasciando il tempo di raccogliere una lacrima, non prevedendo, prima e oltre ogni aiuto, ogni concreto provvedimento, il semplice e terribilmente difficile «stare insieme al povero», sentire e soffrire ciò che sente e soffre lui.

Vi è chi pensa che esista solo il dovere di "dare" al povero. E lo fa con mezzi comodi, distaccati, abitudinari, compiaciuti di elargizione.

Se non esistesse il povero, come potrebbe esistere il benefattore? — dice don Primo. E ci rievoca la figura dello sterile professionista della carità, colui che dà qualcosa (talora più di qualcosa), ma senza anelito, senza sincera partecipazione, per il gusto del bel gesto, mai sfiorato dal dubbio che il problema del povero può anche essere di giustizia oltrechè di carità, di profonda comprensione oltrechè di elemosina.

Tutto questo, in fondo, perchè? Perchè il povero c'è, ma non lo si vorrebbe: come Dio, il dolore, la morte. Fa paura.

Perciò non lo si sa amare, non si vuol conoscere la sua realtà integrale. Perciò, anche, egli resta spesso solo nella sua diuturna condizione di miseria. Lo si cer-

ca, non di rado, per dargli in mano una bandiera, per fargli imbracciare un mitra, per infiammarlo con facili slogans ad una idea. Lo si accosta con schemi prefabbricati e ipocriti pretendendo, di più, che egli entri in questi schemi per rendersi meritevole del nostro interessamento.

Lo si vuole povero per poterlo aiutare, ma lo si aiuta solo se, nella miseria, si mantiene buono, onesto, operoso. Una farisaica carità sottoposta a condizione.

"E' ridicolo, o meglio, è tragico attendere che i poveri diventino buoni per aiutarli ad essere meno poveri. E' delittuoso negar loro l'elemosina se non si ravvedono sui due piedi da errori che la mancanza di elemosina, ma soprattutto di giustizia e di carità da parte della gente per bene, li ha portati a compiere".

Parole roventi, si dirà. In alcuni punti lo sono. Nella loro incisività, possono apparire un poco passionali. Sicuramente, nulla hanno di astioso.

Don Primo indica la soluzione anche del problema della vera conoscenza del povero. Una soluziozione che non è un "dunque" posto a chiusura, ma segue ad una graduale e sofferta ricerca della via d'uscita.

Fa paura il numero dei poveri? Ebbene, essi si abbracciano, non si contano.

Si vede il povero solo nei panni dell'ubriacone che sciupa il soldo donato o nel soggetto indolente che non aiuta chi lo vuole aiutare?

Ebbene, lo si guardi in Cristo. Quel Cristo che disse: *Beati i poveri in spirito perchè di loro è il regno dei cieli.* Il Cristo che sulla Croce inondò dell'Amore anche gli straccioni che, con i quattro denari caduti nel berretto teso, si ficcano nelle bettole, anche il disoccupato che, di sua iniziativa, poco s'adopra per trovar lavoro, anche la donna delle baracche in periferia che, non avendo mai assaggiato il sapore del benessere o il sentimento della certezza, finisce col prostituirsi per denaro.

Si è tentati di parlare solennemente ai poveri, o dei poveri o in nome loro con tutta una serie di scopi più o meno interessati? Ebbene, si lasci una buona volta parlare il povero. Si lasci parlare la sua umanità, non la sua infelice dimensione sociale.

Si lasci che parli la sua intima somiglianza con Cristo (Avevo fame, avevo sete, ero senza casa...). Quella somiglianza che costituisce per lui un diritto di precedenza agli occhi e nel cuore di ogni cristiano.

Il volumetto ci sembra particolarmente prezioso per i confratelli delle Conferenze di S. Vincenzo.

ANGELO AUGELLO